Global Assistance

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin

Assicurazione Multirischio abitazione e famiglia

GLOBAL SISTEMA CASA

Ed. 2/GSC2

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

1. **DIP DANNI -** Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. **DIP AGGIUNTIVO DANNI -** Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario**
4. **MODULO DI POLIZZA**.

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo

Assicurazione Multirischi abitazione e famiglia

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Global Assistance S.p.A. **Prodotto: Global Sistema Casa** – ed. 2/GSC2

Sede legale in Italia, numero iscrizione all'Albo delle Imprese Assicurative e Riassicurative 1.00111

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza individuale che assicura danni occorsi all'abitazione (fabbricato e/o contenuto) o cagionati a terzi, derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione dell'abitazione stessa, oppure riconducibili ad eventi legati alla vita familiare.

Che cosa è assicurato?

Puoi scegliere in base alle tue esigenze di assicurare:

- L'Abitazione (di proprietà o in affitto, abituale o saltuaria) e il tuo Nucleo familiare;
- La sola Abitazione (di proprietà o in affitto, abituale o saltuaria);
- Il solo Nucleo familiare.

Quando assicuri l'Abitazione, le garanzie principali (acquistabili anche singolarmente) sono):

✓ **INCENDIO FABBRICATO** (nella forma di assicurazione a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto)
Estensioni aggiuntive (opzionali): Eventi atmosferici; Eventi sociopolitici; Fenomeno elettrico; Spargimento d'Acqua; Ricerca e riparazione guasti.

✓ **INCENDIO CONTENUTO** (nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto)
Estensioni aggiuntive (opzionali): Eventi atmosferici; Eventi sociopolitici; Fenomeno elettrico; Spargimento d'Acqua.

Sono previste le seguenti garanzie opzionali:

- **LASTRE**
- **PANNELLI SOLARI**
- **R.C. FABBRICATO**
- **R.C. CONTENUTO**
- **TERREMOTO – DANNI AI LOCALI**
- **TERREMOTO – DANNI AL CONTENUTO**
- **ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AI LOCALI**
- **ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AL CONTENUTO**
- **FURTO**
- **ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE**
- **TUTELA LEGALE – PROPRIETÀ E CONDUZIONE**

Quando assicuri sia l'Abitazione che il Nucleo familiare, per quest'ultimo la garanzia principale è:

✓ **R.C. CAPOFAMIGLIA – VITA PRIVATA**
Estensioni aggiuntive (opzionali): Animali domestici

Sono previste le seguenti garanzie opzionali

- **R.C. VERSO LAVORATORI DOMESTICI (R.C.O.)**
- **TUTELA LEGALE – VITA PRIVATA**

Se scegli di assicurare solo il Nucleo familiare, la garanzia principale è:

✓ **R.C. CAPOFAMIGLIA – VITA PRIVATA E CONDUZIONE**
Estensioni aggiuntive (opzionali): Animali domestici

Sono previste le seguenti garanzie opzionali

- **R.C. VERSO LAVORATORI DOMESTICI (R.C.O.)**
- **TUTELA LEGALE – VITA PRIVATA E CONDUZIONE**
- **ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE**

Che cosa non è assicurato?

Fabbricati non assicurabili:

Per tutte le garanzie relative all'abitazione, non sono assicurati i fabbricati che:

✗ non sono ubicati in Italia;
✗ non sono adibiti a civile abitazione;
✗ non sono in buone condizioni di statica e manutenzione;
✗ non sono stati costruiti, ristrutturati o eventualmente modificati con le necessarie autorizzazioni edificatorie ed in maniera conforme alle stesse;
✗ sono stati dichiarati inagibili;
✗ sono in corso di costruzione o di ristrutturazione strutturale;

Per le garanzie della SEZIONE CATASTROFALE, non sono inoltre assicurati i fabbricati che:

✗ hanno subito danni dagli eventi coperti dalla polizza negli ultimi 3 anni;
✗ sono già coperte per gli stessi rischi da altre assicurazioni;
✗ hanno avuto polizze annullate negli ultimi tre anni per sinistri relativi ai rischi coperti dalla polizza;

e con particolare riferimento al rischio sismico:

✗ che non sono stati costruiti, ristrutturati o comunque modificati in maniera conforme alle relative norme tecniche di legge ed eventuali disposizioni locali in vigore alla data di costruzione o di intervento;
✗ non sono stati adeguati ad eventuali norme imperative intervenute dopo la costruzione / ristrutturazione.

Soggetti non considerati terzi

Non sono assicurati i danni arrecati ai seguenti soggetti perché non considerati terzi:

✗ tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla garanzia stessa;
✗ il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine;
✗ quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto);
✗ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio (eccetto quanto specificato nelle singole garanzie o estensioni).

Per la garanzia INCENDIO FABBRICATO (e le relative estensioni) non sono assicurati:

✗ i pannelli solari.

Per le garanzie TERREMOTO – DANNI AL CONTENUTO e ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AL CONTENUTO non sono assicurati:

✗ gli oggetti pregiati;
✗ i gioielli e preziosi;
✗ i valori.

Che cosa non è assicurato? *(segue)*

Per le garanzie della SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE:

- La Compagnia non garantisce copertura assicurativa e non è obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione prevista dal contratto, quando questo la possa esporre a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità a quanto disposto: dalle risoluzioni delle Nazioni Unite; dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America; da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale;
- la Polizza non opera per i rischi inerenti alle attività professionali.

Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le garanzie della SEZIONE DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI la Società non indennizza i danni:

- causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazione/occupazione militare;
- causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati o agevolati con dolo dell'Assicurato o dei familiari con lui conviventi;
- causati da smarrimento o da Furto dei Beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente sezione;
- subiti da macchine o impianti in conseguenza di Scoppio verificatosi negli stessi, quando lo Scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

Per tutte le garanzie della SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE sono esclusi i danni:

- causati o agevolati con dolo dell'Assicurato;
- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- di qualsiasi natura conseguenti a: inquinamento o contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- a cose di terzi che l'Assicurato abbia con sé per qualsiasi motivo;
- da furto;

Per tutte le garanzie della SEZIONE CATASTROFALE sono esclusi i danni:

- causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazione/occupazione militare;
- causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche quando originati degli eventi previsti da questa sezione;
- causati o agevolati con dolo dell'Assicurato o dei familiari con lui conviventi;
- causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, anche se avvenuti in occasione degli eventi previsti da questa sezione;
- causati da smarrimento o da Furto dei Beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti da questa sezione;

Per la garanzia FURTO e le relative estensioni la Compagnia non indennizza i danni:

- avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazione/occupazione militare;
- avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
- verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;

Ci sono limiti di copertura? *(segue)*

- commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'*Assicurato* e in ogni caso da: persone del suo nucleo familiare convivente e/o a lui legate da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti; persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali comunicanti con questi; persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere; incaricati alla sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono; dipendenti dell'*Assicurato* (ad eccezione di quanto espressamente coperto dalla polizza);
- indiretti;
- da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori avvenuto nella dimora saltuaria nei periodi in cui è disabitata;
- da furto di collezioni, gioielli e preziosi e valori non riposti in cassaforte avvenuto nella dimora abituale quando disabitata a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno consecutivo di non abitazione;
- da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori riposti in cassaforte avvenuto nella dimora abituale quando disabitata a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno consecutivo di non abitazione;
- da furto di gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori riposti nelle dipendenze e/o pertinenze non comunicanti con l'Abitazione assicurata;
- causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del Sinistro;
- a gioielli e preziosi, valori inerenti alle attività professionali;
- da furto di valori in caso di "furto con destrezza" come descritto nelle Condizioni di Assicurazione.

Per l'estensione facoltativa SCIPPO E RAPINA non sono assicurati:

- gli oggetti destinati alle attività professionali esercitate dall'Assicurato o dai componenti del suo Nucleo Familiare nonché gli oggetti in possesso a persone di età inferiore a 14 anni, salvo che abbiano subito lo Scippo o la Rapina accompagnati da persone maggiorenni.

Per la garanzia ASSISTENZA la Compagnia non indennizza i danni:

- che si sono verificati in conseguenza di terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni, flash flood, frane e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, gelo, mareggiate e altri sconvolgimenti della natura, quando il Sinistro è in rapporto con questi eventi;
- che si sono verificati in occasione di: atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazione/occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio organizzato, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- determinati da dolo dell'Assicurato;
- che si sono verificati in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Per tutte le garanzie della SEZIONE TUTELA LEGALE le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

- al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- alla materia fiscale e amministrativa;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori;
- al pagamento di multe o ammende, pene e sanzioni in genere;
- a fatti conseguenti a atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazione/occupazione militare, tumulti popolari, sommosse popolari atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- a fatti conseguenti ad eventi naturali, terremoti, per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- a fatti dolosi delle persone assicurate;
- a fatti che abbiano causato inquinamento dell'ambiente.

Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per le abitazioni ubicate nel territorio italiano;
- ✓ In relazione agli eventi della "vita privata" delle garanzie "R.C. Capofamiglia – Vita privata" e "R.C. Capofamiglia – Vita privata e conduzione", l'assicurazione opera per eventi accaduti in tutto il Mondo;
- ✓ In relazione agli eventi della "vita privata" delle garanzie "Tutela Legale – Vita privata" e "Tutela Legale – Vita privata e conduzione", la polizza vale anche per i casi assicurativi che insorgono in Europa, sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in questi territori.

Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative o comunicare la successiva stipulazione;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Quando e come devo pagare?

Il premio di polizza si paga presso l'Intermediario oppure direttamente alla Compagnia alla stipula del contratto, alla scadenza dell'eventuale frazionamento e al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza) tramite i seguenti metodi di pagamento (che rientrano nel quadro della normativa vigente): bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge), strumenti di pagamento elettronico quali ad esempio, carte di credito e/o carte di debito, incluse le carte prepagate.
All'atto della sottoscrizione il Contraente può, per i soli contratti di durata annuale con tacito rinnovo, scegliere di frazionare il pagamento del premio con periodicità semestrale, con l'applicazione di una maggiorazione del 3% sul premio complessivo.
Per i contratti di durata pluriennale il premio è calcolato per l'intero periodo assicurato e deve essere versato anticipatamente in un'unica soluzione alla sottoscrizione.
Se scelti dal Contraente, la Polizza prevede meccanismi di indicizzazione/adeguamento del Premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo. Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 giorni dalla data di emissione comporta la mancata efficacia della Polizza. In tal caso, il contratto è risolto di diritto, senza che lo stesso possa produrre alcun effetto.
In caso di Polizza poliennale, l'assicurazione termina alla data prestabilita di scadenza, indicata sul modulo di polizza.
In caso di Polizza annuale con Tacito Rinnovo, l'assicurazione termina dopo un anno dalla decorrenza e si rinnova di anno in anno; se il *Contraente* non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente Premio e torna in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto con DURATA ANNUALE con Tacito rinnovo, puoi mandare la disdetta della Polizza mediante Raccomandata A./R. all'indirizzo di Global Assistance - Piazza Diaz n. 6, 20123 Milano (o con altri mezzi che ne consentano di comprovarne la data di invio) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

In caso di contratto con DURATA POLIENNALE superiore a cinque anni, è possibile esercitare la disdetta, da inviarsi mediante raccomandata A./R. o altri mezzi che consentano di comprovarne la data di invio, decorso il quinquennio con preavviso 60 giorni e con effetto alla fine dell'annualità nel corso della quale il Contraente ha esercitato la facoltà del recesso (ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile).

Assicurazione Multirischi abitazione e famiglia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: **Global Sistema Casa – Ed. 2/GSC2**

Data di redazione del DIP aggiuntivo Danni: 16/10/2026 - ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Piazza Armando Diaz 6, 20123 Milano; Telefono: +39 024333501; sito internet https://globalassistance.it ; E-mail: global.assistance@globalassistance.it ; PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all'Albo dei gruppi Assicurativi presso l'Ivass al n. 014), soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l. N iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111
Il patrimonio netto dell'Impresa: € 17,4 milioni al 31/12/2025; importo attribuibile al capitale sociale: € 5 milioni, riserve patrimoniali: € 12,4 milioni. Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa si rimanda al seguente link: http://www.rifin.it/pdf/SFCR-Gruppo-Rifin.pdf
L'indice di solvibilità dell'Impresa: 239,06% al 31/12/2025, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (€15,89 milioni) e il requisito patrimoniale di solvibilità (€6,65 milioni).

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

La polizza prevede regole di vendibilità delle garanzie, a seconda dell'uso dell'abitazione, descritte alla "Tabella 4 – Garanzie immobile e regole di vendibilità per destinazione d'uso", a pagina 20 di 73 delle Condizioni di Assicurazione.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Opzione Franchigia € 350
È facoltà del Contraente, in sede di sottoscrizione della polizza, attivare l'opzione "franchigia € 350", che prevede una riduzione del Premio. Con questa opzione, in caso di sinistro, la franchigia applicata (oppure il minimo previsto in caso di scoperto) è innalzata a € 350, a fronte di una riduzione del Premio di tutte le garanzie per le quali l'opzione è valida. Il Contraente può scegliere se attivare tale opzione per le garanzie relative all'immobile; per le garanzie relative al nucleo familiare; per entrambe.
In caso di selezione dell'opzione "franchigia € 350" per le garanzie relative all'immobile, questa avrà effetto sulle seguenti garanzie: Incendio Fabbricato e Incendio Contenuto (incluse le relative estensioni a pagamento); Lastre; Pannelli Solari (solo per massimali pari o superiori ad € 12.500); RC Fabbricato; RC Conduzione.
In caso di selezione dell'opzione "franchigia € 350" per le garanzie relative al Nucleo Familiare, questa avrà effetto sulle seguenti garanzie: RC Capofamiglia Vita Privata e relativa estensione Animali Domestici; RC Vita Privata e Conduzione e relativa estensione Animali Domestici.

Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si specifica:

Per tutte le garanzie della SEZIONE DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI la Società non indennizza i danni:
- *subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi e dovuti a mancanza o irregolarità del freddo, anche se conseguenza di eventi previsti dalla presente sezione;*
- *indiretti, o che non riguardano la materialità del Bene assicurato;*
- *di Esplosione, Implosione e Scoppio verificatesi all'esterno del Fabbricato;*
- *da Esplosione e Scoppio di ordigni;*
- *causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, flash flood, franamento e cedimento del terreno, valanghe e slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.*

Per la garanzia INCENDIO FABBRICATO sono esclusi:

- *i danni assicurati dalle estensioni Eventi atmosferici, Eventi sociopolitici, Fenomeni elettrici, Spargimento d'acqua se non specificatamente acquistate;*
- *le spese per Ricerca e riparazione guasti se non acquistata la specifica estensione.*

Per la garanzia INCENDIO CONTENUTO e le relative estensioni sono esclusi i danni
- *ai seguenti beni posti nelle dipendenze: oggetti pregiati, gioielli e preziosi, valori, autoveicoli, motocicli, oggetti particolari di valore unitario superiore a € 300, qualsiasi cosa che costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale,*
- *a qualsiasi oggetto ad uso professionale non rientrante nella definizione di Contenuto;*
- *i danni assicurati dalle estensioni Eventi atmosferici, Eventi sociopolitici, Fenomeni elettrici, Spargimento d'acqua se non specificatamente acquistate;*

Per le estensioni EVENTI ATMOSFERICI FABBRICATO ed EVENTI ATMOSFERICI CONTENUTO sono esclusi i danni causati da:
- *Intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;*
- *Accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua;*
- *Mareggiate e penetrazione di acqua marina, gelo, cedimento o franamento del terreno, valanghe o slavine;*
- *Insufficiente deflusso dell'acqua piovana, umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.*
- *Fabbricati in stato di abbandono o in costruzione o in rifacimento o comunque, se in seguito a crollo da sovraccarico da neve, i fabbricati non conformi alle norme di leggi relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;*
- *Tegole ed impermeabilizzazioni, antenne e camini, grondaie in caso di sovraccarico di neve (a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante a seguito del sovraccarico da neve stesso);*
- *Tegole, in ogni caso se non opportunamente e diligentemente curate e mantenute;*

Per l'estensione EVENTI ATMOSFERICI FABBRICATO sono esclusi i danni subiti da:
- *Alberi, giardini e coltivazioni;*
- *Serre, tensostrutture e simili, tendaggi di qualunque genere;*

Per l'estensione EVENTI ATMOSFERICI CONTENUTO sono esclusi i danni subiti da:
- *Qualunque bene rientrante nella definizione di Contenuto posti all'aperto o comunque direttamente esposti anche solo parzialmente agli agenti atmosferici (ad esempio, in zone verandate).*

Per le estensioni EVENTI SOCIOPOLITICI FABBRICATO ed EVENTI SOCIOPOLITICI CONTENUTO sono esclusi i danni da:
- *da furto e tentato furto;*
- *da rapina, estorsione, saccheggio o riconducibili a perdite di qualsiasi genere;*
- *verificati nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;*
- *da scritte o imbrattamento all'esterno dei locali assicurati;*
- *avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi;*
- *di inondazione o frana conseguenti agli eventi sociopolitici suindicati;*
- *di contaminazioni da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare, verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo.*

Per le estensioni FENOMENO ELETTRICO FABBRICATO e FENOMENO ELETTRICO CONTENUTO sono esclusi i danni da:
- *usura,*
- *corrosione,*
- *difetti di materiale o di fabbricazione,*
- *inadeguata o carente manutenzione.*

Per le estensioni SPARGIMENTO D'ACQUA FABBRICATO e SPARGIMENTO D'ACQUA CONTENUTO sono esclusi i danni:
- *derivanti da umidità, stillicidio e infiltrazioni di acqua piovana se non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture per effetto ed ai sensi della presente Garanzia;*
- *da occlusione di pluviali e grondaie, inclusa la ricerca e riparazione;*
- *causati da usura o carenza di manutenzione;*
- *in riferimento alle apparecchiature idrosanitarie:*
- *verificatisi durante la loro installazione, o durante operazioni di prova o di collaudo;*
- *dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;*
- *di guasto/rottura conseguenti a gelo di condutture interrate ed in ogni caso da impianti di irrigazione;*
- *Inoltre, sono escluse le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua (coperto con separata garanzia "Ricerca e Riparazione guasti").*

Per la garanzia LASTRE sono esclusi i danni:
- *dovuti a scheggiature e/o rigature;*
- *derivanti da vizio di costruzione, installazione difettosa, o difetti già esistenti alla data dell'entrata in vigore della Polizza;*
- *alle Lastre che costituiscono parte integrante di apparecchiature elettrodomestiche od elettroniche;*
- *derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle lastre o sui mobili, infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate;*
- *indiretti;*
- *È inoltre esclusa ogni altra spesa non indicata in garanzia.*

Per la garanzia PANNELLI SOLARI sono esclusi i danni derivanti da:
- *errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;*
- *vizi di materiale o del prodotto;*
- *carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione o deperimento;*
- *naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti degli agenti atmosferici.*

Per tutte le garanzie della SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE la Società non indennizza i danni:
- *derivanti dall'utilizzo di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti e utilizzati contro le disposizioni di legge o azionati da persone non in possesso di requisiti psico-fisici richiesti dalla legge per essere abilitati a farlo;*
- *derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di armi di qualsiasi genere e a prescindere dall'uso;*
- *derivanti dall'esercizio della caccia;*
- *di qualsiasi natura derivanti, direttamente o meno, dall'amianto o da prodotti contenenti amianto;*
- *di qualsiasi natura derivanti, direttamente o meno, da onde o campi elettromagnetici;*
- *derivanti dall'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast o affittacamere e dalla responsabilità verso i clienti fruitori di questi servizi;*
- *derivanti dai maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'assicurato verso terzi;*

- *derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili (ad eccezione di quanto è previsto dalle garanzie R.C. CAPOFAMIGLIA - VITA PRIVATA e R.C. CAPOFAMIGLIA - VITA PRIVATA E CONDUZIONE);*
- *derivanti dalla proprietà e dal possesso di animali (ad eccezione di quanto previsto dall'estensione facoltativa ANIMALI DOMESTICI);*
- *derivanti dalla proprietà di immobili e relativi impianti fissi (ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia R.C. FABBRICATO);*
- *È inoltre escluso il rimborso di quanto l'Assicurato è obbligato a pagare a titolo di multe o sanzioni.*

Per la garanzia R.C. FABBRICATO sono esclusi:
- *i fatti accidentali derivanti e inerenti alla conduzione dell'Abitazione assicurata e alla vita privata;*
- *in relazione alle parti comuni (se presenti) la polizza non copre la quota di risarcimento che spetta agli altri condomini, anche quando l'assicurato è obbligato a pagarla ai sensi dell'Art. 2055 del Codice Civile;*
- *i danni a cose e/o fabbricati di terzi in stato di rovina;*
- *per l'estensione Pertinenze del fabbricato: i danni da abbattimento o potatura;*
- *per l'estensione RC del committente di lavori: i danni di cui l'Assicurato deve rispondere per vizi dei progetti che ha fornito all'impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all'impresa appaltatrice;*
- *per l'estensione Ricorso terzi da incendio: i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi altro titolo;*
- *per l'estensione Rigurgito di fognature: i danni da rigurgito di fognatura pubblica.*

Per le garanzie R.C. CONDUZIONE e R.C. CAPOFAMIGLIA VITA PRIVATA E CONDUZIONE sono esclusi:
- *i fatti accidentali derivanti e inerenti alla proprietà dell'Abitazione assicurata e alla vita privata;*
- *in relazione alle parti comuni (se presenti) la polizza non copre la quota di risarcimento che spetta agli altri condomini, anche quando l'assicurato è obbligato a pagarla ai sensi dell'Art. 2055 del Codice Civile;*
- *i danni a cose e/o fabbricati di terzi in stato di rovina;*
- *per l'estensione Ricorso terzi da incendio: i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi altro titolo.*

Per le garanzie R.C. CAPOFAMIGLIA – VITA PRIVATA e R.C. CAPOFAMIGLIA – VITA PRIVATA E CONDUZIONE sono esclusi i danni:
- *derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore ai 6,5 metri;*
- *derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio del paracadutismo e degli sport aerei in genere, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali;*
- *derivanti dalla proprietà e possesso di animali domestici se non acquistata l'estensione facoltativa ANIMALI DOMESTICI;*
- *cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante da parte dei figli minori dell'Assicurato quando sono affidati a tali persone;*
- *a cose di terzi durante la messa in moto o guida di ciclomotori da parte di figli minori dell'Assicurato (o da altri familiari dichiarati incapaci per legge di cui l'Assicurato deve rispondere);*
- *derivanti dalla proprietà e dall'utilizzo di droni diversi dai droni giocattolo;*
- *derivanti da qualsiasi utilizzo di droni giocattolo che richieda autorizzazioni operative specifiche, certificazioni o licenze;*
- *l'uso di scooter coperti e quadricicli elettrici, anche se non previsto il possesso di patentino.*

Per l'estensione facoltativa ANIMALI DOMESTICI sono esclusi i danni:
- *causati da cani non in regola con la normativa vigente per la relativa proprietà e detenzione nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;*
- *causati da cani non iscritti all'anagrafe canina e/o sprovvisti di libretto sanitario;*
- *a Cose di proprietà, detenute o possedute dall'Assicurato e/o dagli appartenenti al suo Nucleo Familiare a qualunque titolo;*
- *ad altri animali domestici di proprietà dell'Assicurato o del suo Nucleo Familiare;*
- *derivanti dall'esercizio della caccia;*
- *provocati dagli animali in occasione di ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital;*
- *cagionati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali;*
- *conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all'attività di allevamento;*
- *da Incendio, Esplosione o Scoppio provocato dall'animale.*

Per la garanzia R.C. CAPOFAMIGLIA – VITA PRIVATA sono esclusi:
- *i fatti accidentali derivanti e inerenti alla proprietà e/o alla conduzione di immobili destinati a qualsiasi tipo di utilizzo (ad esempio ad uso proprio, concessi in uso a terzi);*

Per la garanzia R.C. CAPOFAMIGLIA – VITA PRIVATA E CONDUZIONE sono esclusi:
- *i fatti accidentali derivanti e inerenti alla proprietà di immobili;*
- *i fatti accidentali derivanti e inerenti alla conduzione di immobili dati in uso a terzi o usati in via esclusiva come domicilio dai singoli familiari o utilizzati come studio professionale o ufficio.*

Per la garanzia R.C. VERSO LAVORATORI DOMESTICI (R.C.O.) sono esclusi:
- *asbestosi, silicosi e altre patologie provocate dall'amianto e/o dalla silice, ipoacusie;*
- *sindrome da immunodeficienza acquisita;*
- *le malattie professionali.*

Per le garanzie della SEZIONE CATASTROFALE sono esclusi i danni:
- *causati da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenza degli eventi previsti da questa sezione;*
- *causati da eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, maree, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine anche se causate da un terremoto (ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AI LOCALI e ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AL CONTENUTO);*
- *causati da eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, trombe d'aria;*
- *causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;*
- *causati da sovraccarico neve;*
- *causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, tranne nei casi in cui siano effetto diretto degli eventi previsti da questa sezione;*
- *avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;*
- *indiretti;*
- *consequenziali, quali ad esempio lo sviluppo di fumo gas e vapori o mancata distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica,*

- *a enti mobili all'aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;*
- *a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento.*

Per le garanzie ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AI LOCALI e ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AL CONTENUTO sono esclusi i danni:

- *causati da penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;*
- *causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, qualora non direttamente correlati all'evento;*
- *a fabbricati costruiti in aree golenali.*

Per la garanzia ASSISTENZA sono esclusi:

- *i costi relativi al materiale necessario per la riparazione;*
- *i costi relativi alla manodopera per la prestazione "Invio di un serrandista", quando il danno non ha generato una situazione di reale emergenza;*
- *per la prestazione "Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici", gli elettrodomestici non citati nella prestazione e, in ogni caso, tutti gli elettrodomestici coperti da garanzia legale;*
- *per la prestazione "Recupero dati informatici", i danni da fenomeno elettrico, da versamenti di liquidi e da caduta accidentale. Sono inoltre sempre esclusi i danni a:*
 - *dischi Raid,*
 - *hard-disk esterni e chiavette usb,*
 - *le macchine virtuali (VM),*
 - *tutte le memory card,*
 - *tutti PC utilizzati come server.*

Per tutte le garanzie della SEZIONE TUTELA LEGALE le prestazioni non sono valide per i sinistri relativi:

- *a vertenze con la Società relative all'applicazione/validità delle garanzie ricomprese in Polizza;*
- *all'adesione a "Class Action" (azioni di classe);*
- *alla difesa penale per abuso o sfruttamento di minori in genere;*
- *ad ogni azione commessa dagli Assicurati quando si trovano in stato di ebbrezza, utilizzano sostanze stupefacenti o psicotrope o, in caso di incidente stradale, omettono il soccorso;*
- *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili;*
- *all'esercizio di ogni attività professionale;*
- *a controversie di natura contrattuale in genere;*
- *per controversie dei soggetti assicurati in qualità di proprietari con il conduttore dell'immobile, o di parte di esso, dato in locazione;*
- *per controversie relative ad immobili ad uso commerciale;*
- *in caso di controversie tra comproprietari;*
- *in caso di controversie tra persone assicurate.*

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche (o giuridiche) residenti (o con sede) in Italia, di età superiore ai 18 anni che possono stipulare per sé o (esclusivamente per le persone fisiche) per conto di terzi (in questo caso deve esserci, tranne eccezioni trattate come deroghe direzionali, fra contraente e assicurato/i una relazione di appartenenza al medesimo nucleo familiare convivente).

Il presente prodotto assicura unicamente unità immobiliari (appartamenti, ville indipendenti o a schiera) ubicate nel territorio italiano, i cui locali, tra loro comunicanti, sono destinati a civile abitazione a uso unifamiliare (comprese eventuali quote di Fabbricato di proprietà comune in caso di appartamenti insistenti su condominio).

Quali costi devo sostenere?

*È a carico del Contraente la quota parte del premio imponibile percepita dagli Intermediari (con riferimento all'intero flusso commissionale) a titolo provvigionale, che nel presente contratto è in media pari al **25%**, ad eccezione della componente Catastrofale per la quale è in media pari al **20%.***

Diritto di recesso

*In caso di polizza stipulata a distanza per il tramite di un intermediario, Il Contraente, ai sensi dell'art. 59-octies del Codice del Consumo, dispone di un termine **14 giorni** di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare alcun motivo. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto ovvero, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione (pre)contrattuale completa.*

*Tale diritto è esercitabile **purché**, in tale periodo:*

- il Contraente/l'Assicurato non abbia fatto una denuncia di sinistro, contente la richiesta di esecuzione del contratto, e/o nei casi in cui il Contraente/Assicurato non abbia chiesto la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate.

Il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso:

- *Tramite lettera raccomandata A/R a Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 20123 MILANO*
- *Tramite PEC all'indirizzo globalassistancespa@legalmail.it*
- *Tramite altra modalità resa disponibile dall'intermediario.*

La Compagnia provvederà al rimborso del premio integrale pagato in fase di conclusione del contratto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	*Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all'indirizzo dell'Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano, all'attenzione dell'ufficio Gestione Reclami (indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell'Impresa www.globalassistance.it nella sezione "Reclami".* *Ai reclami verrà dato riscontro dall'impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Impresa.*
All'IVASS	*In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore), Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it utilizzando l'apposito Modello presente sul sito dell'IVASS (Info su: www.ivass.it)*
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (*indicare quando obbligatori*):	
Arbitro Assicurativo	*Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.*
Mediazione	*Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).*
Negoziazione assistita	*Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.*
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	***Arbitrato:*** *In caso di sinistro, qualora le due Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia tramite arbitrato ossia incaricando a tale scopo, in aggiunta ai propri periti, un terzo perito scelto di comune accordo. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo perito.* ***Liti Transfrontaliere:*** *è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Finance)*

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	***Regime fiscale**:* *Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente* ***Detrazione premi:*** *Detrazione ammessa per la componente di premio relativa al rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo.* ***Tassazione prestazione assicurata:*** *Non è prevista alcuna tassazione sulle prestazioni assicurate*

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	*Qualora il cliente sia stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.* *Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.* *Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://globalassistance.it/oblio-oncologico/*
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	*Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.*
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	*Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.* *Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.*

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

"Global Sistema Casa"

Ed. 2/GSC2

Data ultimo aggiornamento 02/03/2026

SOMMARIO

DEFINIZIONI - GLOSSARIO **3**
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE **12**
COSA È POSSIBILE ASSICURARE **20**
SEZIONE DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI **21**
GARANZIE INCENDIO FABBRICATO e CONTENUTO 21
GARANZIA LASTRE 29
GARANZIA PANNELLI SOLARI 30
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE **31**
GARANZIA R.C. FABBRICATO 31
GARANZIA R.C. CONDUZIONE 33
GARANZIA R.C. CAPOFAMIGLIA – VITA PRIVATA 35
GARANZIA R.C. CAPOFAMIGLIA – VITA PRIVATA E CONDUZIONE 38
GARANZIA R.C. VERSO LAVORATORI DOMESTICI (R.C.O.) 41
SEZIONE CATASTROFALE **42**
GARANZIA TERREMOTO – DANNI AI LOCALI 42
GARANZIA TERREMOTO – DANNI AL CONTENUTO 43
GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AI LOCALI 44
GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AL CONTENUTO 45
SEZIONE FURTO **46**
GARANZIA FURTO 46
SEZIONE ASSISTENZA **52**
GARANZIA ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE 52
SEZIONE TUTELA LEGALE **54**
GARANZIA TUTELA LEGALE – PROPRIETÀ E CONDUZIONE 54
GARANZIA TUTELA LEGALE – VITA PRIVATA E CONDUZIONE 56
GARANZIA TUTELA LEGALE – VITA PRIVATA 58
COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE **59**
ESCLUSIONI 59
LIMITI 60
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO **65**
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO **71**

Global Assistance

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

Ai termini sottoindicati, utilizzati nelle **Condizioni di Assicurazione**, vengono attribuiti i significati che seguono:

A

Abitazione / Abitazione assicurata / Immobile
Singola unità immobiliare indicata in polizza, i cui locali, tra loro comunicanti, sono destinati a civile abitazione a uso familiare ed eventualmente anche a studio privato ad uso dell'*Assicurato* (se coesistente e comunicante con detti locali), che può essere:
- Appartamento: complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno dello stabile ma con accesso comune dall'esterno;
- Villa a schiera: complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, con accesso indipendente dall'esterno;
- Villa indipendente: complesso di locali con uno o più accessi dall'esterno, isolato da altri fabbricati.

Sono comprese anche eventuali quote di *Fabbricato* di proprietà comune quando presenti.

Alluvione / Inondazione
Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto *evento* sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Animali domestici
Cani, gatti, criceti, conigli, cavalli e altri animali normalmente presenti o all'interno o nell'ambito di un'abitazione.

Apparecchiature elettroniche
Gli apparecchi che, a differenza di quelli elettrici, basano il loro funzionamento su circuiti a corrente debole basati sullo sfruttamento di particolari proprietà fisiche degli elettroni al fine di elaborare informazioni e dati.
Sono esempi di apparecchiature elettroniche:
- Apparecchi fonici e televisivi (radio, televisori, lettori DVD/BluRay, console da gioco);
- Apparecchi ottici (macchine fotografiche, videocamere, proiettori);
- Apparecchi informatici e di comunicazione (computer/monitor, stampanti, telefoni ad uso domestico);
- Smartphone, tablet, smartwatch, navigatori;
- Sistemi di allarme (comprese le loro parti installate all'esterno).

Arbitrato
È il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra *Assicurato* ed Assicuratore. In tale caso le Parti, di comune accordo, demandano la decisione a uno o più arbitri, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Arredamento
Si rimanda alla definizione di "*Contenuto*"

Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di *Assicurazione*. In particolare, nel presente contratto l'*Assicurato* è identificato nel *modulo di polizza* ed è:
In riferimento alle Garanzie inerenti al *Fabbricato*:
- **il proprietario** del *bene assicurato*, in caso di **abitazione di proprietà** in uso proprio (come abituale o saltuaria) o concessa in uso a terzi (in locazione/*Comodato d'uso*)
- **il locatario** o titolare del diritto di abitazione del *bene assicurato* (in caso di **abitazione non di proprietà**, condotta in locazione o *Comodato d'uso*)

In riferimento alle Garanzie inerenti alla vita privata:
- **un componente** del nucleo familiare assicurato**.**

Assicurazione
Il contratto con cui l'assicuratore si impegna, dietro pagamento di un premio, a indennizzare o risarcire l'assicurato per un danno subito a seguito di un evento imprevisto (il *sinistro*).

B

Bene assicurato (o beni assicurati)
Sono il "*Fabbricato*" e/o il "*Contenuto*" (secondo le rispettive definizioni) relativi all'immobile o agli immobili identificati in polizza.

C

Carenza (o periodo di carenza)
Il periodo, contrattualmente definito e che parte dalla data di decorrenza della copertura, durante il quale le Garanzie non sono operanti. Un eventuale *Sinistro* avvenuto durante questo periodo non viene indennizzato o non è indennizzabile dalla *Società*.

Cassaforte
Contenitore concepito per la primaria funzione di custodia dei *Gioielli* e dei Valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e *scasso*. La corazzatura della *cassaforte* deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi.
La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione).
La *cassaforte* deve avere peso minimo 200 kg tranne per le casseforti a muro, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.

Centrale Operativa
Struttura Organizzativa esterna (operante in conformità alle norme e regolamenti di vigilanza di tempo in tempo vigenti) costituita da medici, tecnici, operatori, messi a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, a cui la Società ha affidato incarico per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni di "Assistenza" previste in Polizza.

Colpa Grave
Comportamento involontario da cui deriva un fatto illecito, commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme.

Colpo d'ariete
La rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità del flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta.

Comodato / Comodato d'uso
Contratto con in quale una parte (comodante) consegna ad un'altra (comodatario) un bene (mobile o immobile) affinché ne faccia un determinato uso per un tempo stabilito, previo obbligo di restituzione della cosa concessa in *Comodato*. È un negozio giuridico essenzialmente gratuito.

Compagnia (o Società)
Global Assistance S.p.A.

Contenuto
L'insieme delle Cose che si trovano nell'abitazione assicurata, incluso l'eventuale studio privato coesistente, appartenenti alle seguenti categorie:
a) Arredamento:
Rientrano nella categoria le seguenti tipologie di beni:
- ✓ Mobilio;
- ✓ Oggetti ad uso domestico quali gli *elettrodomestici*, suppellettili, le scorte alimentari;
- ✓ Oggetti ad uso personale (quindi non professionale) quali il vestiario, le attrezzature sportive, documenti, libri;
- ✓ Quadri e tappeti di valore singolo fino a € 600;
- ✓ Parabole e/o antenne TV singole di pertinenza dell'*assicurato*.

b) Oggetti particolari;
Rientrano nella categoria le seguenti tipologie di bene:
- ✓ *Apparecchi elettronici;*
- ✓ Orologi (che non siano di metallo prezioso) di valore fino a € 5.000.

c) Oggetti pregiati;
Rientrano nella categoria le seguenti tipologie di bene:
- ✓ quadri e tappeti di valore singolo superiore a € 600;
- ✓ arazzi, sculture, oggetti d'arte o di particolare valore artistico pubblicati su cataloghi ufficiali d'arte;
- ✓ mobili e oggetti di antiquariato;
- ✓ oggetti e servizi di argenteria.

d) Gioielli e preziosi;
Rientrano nella categoria le seguenti tipologie di bene:
- ✓ Orologi (che non siano di metallo prezioso) di valore singolo superiore a € 5.000 e orologi di metallo prezioso;
- ✓ monete d'oro, oggetti d'oro o di platino o montati su questi metalli;
- ✓ pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali montate su metallo prezioso, oggetti in corallo;
- ✓ collezioni aventi valore artistico.

e) Valori;
Denaro, titoli di credito in genere ed ogni altra carta rappresentante un valore (ad esempio buoni pasto, francobolli, marche da bollo).

Non rientra nella definizione di "*Contenuto*" quanto indicato nella definizione di "*Fabbricato*"

Contraente
Il soggetto che stipula l'*Assicurazione* e ne paga il *Premio.* Nel caso di persona fisica, il *Contraente* può stipulare il contratto nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, purché con questi ultimi sussista una relazione di appartenenza allo stesso Nucleo Familiare convivente (**tranne casi particolari soggetti ad approvazione della *Compagnia***).
Nel caso di persona giuridica, il *Contraente* deve coincidere con il portatore dell'interesse.

Contratto (o **Polizza**)
Documento che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.

D

Danni diretti
Danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un *evento* per il quale è prestata l'Assicurazione.

Danni indiretti
Perdite economiche conseguenti ad una interruzione, totale o parziale, dell'attività produttiva e che non riguardano la materialità del bene assicurato.

Dimora abituale
L'abitazione dove l'*Assicurato* (e l'eventuale suo *nucleo familiare*) vive in modo stabile.

Dimora saltuaria
L'abitazione che l'*Assicurato* (e l'eventuale suo *Nucleo familiare*) utilizza in maniera occasionale e temporanea.

Dipendenze e/o pertinenze
Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione del Fabbricato assicurato, rispetto al quale hanno prevalente funzione di servizio.
Si specifica inoltre che:
- sono *dipendenze* comunicanti con l'*abitazione assicurata*, quelle che prevedono un accesso diretto senza dover attraversare uno spazio esterno o una parte di proprietà comune;
- sono *dipendenze* non comunicanti con l'*abitazione assicurata*, quelle che prevendono un accesso esclusivamente dall'esterno dell'abitazione o attraverso il passaggio in una parte di proprietà comune.

Disdetta
Comunicazione che una delle parti (il *Contraente* o la *Compagnia*) deve inviare all'altra, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del Contratto di Assicurazione.

Drone giocattolo
Aeromobile senza pilota, progettato o destinato ad essere usato a fini di gioco da parte di bambini di età inferiore ai 14 anni senza obbligo di patentino o attestato di pilota UAS Categoria Open A1/A3. Il peso massimo del *drone giocattolo*, completo di accessori, non deve superare i 250 grammi (categoria C0). Inoltre, deve rispettare le norme sulla "Sicurezza dei giocattoli" previste dal D.lgs. 54/2011 ed eventuali successive modifiche.

Durata
Periodo intercorrente tra la data di Decorrenza e la data di Scadenza indicate sul modulo di *polizza* e nei documenti contrattuali di rinnovo successivi.

E

Elettrodomestici
Apparecchio o macchinario alimentato a energia elettrica, progettato per svolgere funzioni specifiche all'interno di un ambiente domestico, come la preparazione dei cibi, la pulizia o la conservazione degli alimenti, la cura della persona. Si dividono in “grandi” (quali ad esempio: frigoriferi, forni, lavatrici e asciugatrici, ecc.) e “piccoli” (quali ad esempio: tostapane, ferri da stiro, asciugacapelli, ecc.).

Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Estorsione
Costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.

Evento
Accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

F

Fabbricato
L'intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrate. Sono compresi:

a) *fissi e infissi*;
b) rivestimenti fissi (orizzontali e verticali), pareti divisorie, controsoffittature;
c) tappezzerie, tinteggiature, moquette, pavimentazioni;
d) affreschi e statue non aventi valore artistico;
e) impianti fissi a servizio del fabbricato, in particolare:
 1. *impianti elettrici*, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria
 2. impianti telefonici, citofonici o videocitofonici, antenne centralizzate
 3. ascensori, montacarichi e scale mobili
 4. eventuali altri impianti o installazioni considerati fissi per natura e destinazione;
f) dipendenze quali: box, cantine, soffitte e centrali termiche realizzate nel Fabbricato stesso o, se separate, in spazi a questo adiacenti (artt. 817 e 818 c.c.);
g) costruzioni in legno stabilmente ancorate al terreno, attrezzature per giochi, impianti sportivi, piscine purché realizzate nel fabbricato stesso o in spazi adiacenti;
h) cortili, parchi e alberi;
i) recinzioni fisse e cancelli (anche con comandi elettrici);

Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune.

Non rientrano nella definizione di "Fabbricato":

× quanto indicato nella definizione di "Contenuto";
× *pannelli solari e/o fotovoltaici*;
× terreni;
× strade private.

Fenomeno elettrico
Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

a) **corto circuito**: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
b) **variazione di corrente**: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
c) **sovratensioni**: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
d) **arco voltaico**: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi e infissi
Fissi: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. Rientrano in questa categoria:

a) grondaie, pluviali, ringhiere, ecc.;
b) tende parasole, pergotende, pompeiane, pergolati e simili che siano stabilmente ancorati, a seconda della tipologia, al fabbricato e/o al terreno.

Infissi: serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché i telai dove sono fissati (per esempio porte, finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande, ecc.).

Flash flood
Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Forma di assicurazione e tipo di garanzia
Criteri con cui si determina il metodo di indennizzo (forma di assicurazione) e il valore dei beni (tipo di garanzia) in caso di danno. A seconda di quanto specificato nelle condizioni di assicurazione:

- la **forma di assicurazione** può essere a "*valore intero*" o a "*primo rischio assoluto*";
- il **tipo di garanzia** può essere "*valore a nuovo*", "*valore reale*" e "*valore di mercato*";

le cui definizioni sono riportate nel presente glossario.

Franchigia
Parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, determinata a priori e quantificata (a seconda del tipo di garanzia):

- in valore assoluto;
- in percentuale della somma assicurata.

Furto
Reato commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.

Furto con destrezza
Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale particolare abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso all'*Assicurato*, sia con agilità e scaltrezza su cose a portata di mano, eludendo la sua attenzione.

G

Gioielli e preziosi
Vedi definizione in *Contenuto*

I

Impianto elettrico
L'insieme delle apparecchiature, dei conduttori, dei punti luce, delle prese e dei dispositivi di protezione e controllo posti a valle del punto di consegna dell'ente erogatore. Sono inclusi i quadri elettrici, i dispositivi di messa a terra e i sistemi fissi di ricarica per veicoli elettrici ("wallbox"), a condizione che questi ultimi siano stabilmente installati e abbiano una potenza massima erogata non superiore a 7,4 kW.

Incendio
Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio, le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Indennizzo
Somma dovuta all'*assicurato* in caso di *sinistro*.

Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intermediario
Soggetto iscritto all'apposito Albo istituito presso l'autorità di Vigilanza IVASS che, a seguito di accordi, intermedia le polizze della *Società*, su esplicita autorizzazione di quest'ultima.

Invalidità permanente
La perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla "*Normale Attività Lavorativa"* svolta o meno dall'*Assicurato.*

L

Lastre
Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, "*vetro antisfondamento"* e specchi, che siano:
a) parte dell'*arredamento*
b) parte degli e*lettrodomestici*
c) pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della *Abitazione assicurata.*

I *pannelli solari* e/o *fotovoltaici* non sono considerati lastre.

Lavoratore domestico
Colui che presta un'attività lavorativa per le necessità della vita familiare dell'*Assicurato* come, a titolo esemplificativo, colf, assistente familiare, baby-sitter, governante.

M

Manto di copertura
La superficie esterna del "*tetto"* in diretto contatto con gli agenti atmosferici

Manutenzione ordinaria
Sono considerati interventi di "*manutenzione ordinaria"*, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti

Manutenzione straordinaria
Sono considerati interventi di "*manutenzione straordinaria"*, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di "*manutenzione ordinaria"*, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Massimale / Somma Assicurata
La somma massima, stabilita in *Polizza*, fino alla cui concorrenza la *Società* si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione.

Materiali incombustibili
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Metallo prezioso
Argento, oro, palladio e platino.

Modulo di polizza
Documento contrattuale, sottoscritto dalle *Parti*, che identifica il Contraente, il Proprietario, il Veicolo assicurato, *Valore assicurato*, le garanzie prestate nonché i dati relativi alla Polizza (Decorrenza, scadenza, *Premio*).

N

Nucleo familiare
L'insieme delle persone, risultanti dallo stesso stato di famiglia, legate da vincolo di parentela (o di fatto purché provato e socialmente noto) con *l'Assicurato* e con lui stabilmente conviventi (inclusi il convivente more uxorio ed i suoi figli).

O

Oggetti particolari
Vedi definizione di "*Contenuto*".

P

Pannelli solari e/o fotovoltaici
Impianto costituito da "*pannelli solari"* termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del *Fabbricato* assicurato.

Parti
Il Contraente e la Compagnia.

Premio
Il *Premio* rappresenta il prezzo che il *Contraente* paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del *Premio* costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.

Primo Rischio Assoluto
Forma di garanzia in base alla quale l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro* e senza l'applicazione della *regola proporzionale* ai sensi dell'articolo 1907 del Codice civile.

R

Rapina
Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'articolo 628 Codice Penale.

Regola proporzionale
Nelle assicurazioni a "*Valore intero",* la *Somma Assicurata* per ciascuna categoria dei *Beni i*ndicata nel *Modulo di Polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi valutati in base al *Tipo di Garanzia operante*.
Come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *Sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *Somma Assicurata, l'Indennizzo* è proporzionalmente ridotto.

Rischio
Probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa
È il diritto che l'Assicuratore ha, in forza dell'art. 1916 c.c., dopo aver pagato *l'Indennizzo* all'*assicurato*, di sostituirsi a quest'ultimo nel richiedere il risarcimento del danno al terzo che lo ha provocato, al fine di recuperare dal danneggiante la somma liquidata sotto forma di *indennizzo*.

S

Scasso
Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di "*Cassaforte"* o mobili contenenti i "*Beni assicurati"*, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo
Furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

Scoperto
La parte di danno, indennizzabile a termini di *Polizza*, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'*Assicurato.*

Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad *Esplosione*. Gli effetti del gelo e del "*Colpo d'ariete*" non sono considerati *Scoppio.*

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*. Relativamente alla garanzia Tutela Legale nella vita privata, il verificarsi del fatto che ha comportato la controversia per la quale è prestata l'*Assicurazione.*

Solaio
È il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Spese di giustizia
Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali che, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifondere.

Spese per l'intervento di un legale
Sono quelle esposte nelle parcelle del patrocinatore, definite competenze e spese, **con l'esclusione di** quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, etc.).

Spese peritali
Le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti tecnici d'ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti tecnici di parte).

Stragiudiziale (assistenza)
L'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo

Strutture portanti verticali
Muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del *Fabbricato* ed i carichi dovuti al *Contenuto*

Superficie commerciale
La superficie interna dell'*Abitazione assicurata* e dell'eventuale studio privato coesistente (muri interni compresi) più un terzo della superficie dei balconi, box o garage, terrazze, cantine, mansarde non abitabili ed ogni altra dipendenza assicurata

Surroga
L'azione che la Compagnia svolge nei confronti di terzi responsabili di un *Sinistro*, dopo avere pagato l'*Indennizzo* ed in sostituzione dell'*Assicurato*/*Contraente*.

T

Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto *evento* sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Terrorismo
Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agisce da solo o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o autorità o di impaurire la popolazione o una parte della stessa.

Tetto
L'insieme delle strutture destinate a coprire il *Fabbricato* e a proteggerlo dagli eventi atmosferici.

Titoli di credito
Titoli di stato, obbligazioni di Enti pubblici e privati, azioni di *Società*, cambiali, assegni bancari, circolari e postali, nonché libretti di risparmio e simili.

Traboccamento
Fuoriuscita di liquidi da un bordo perché eccessivamente colmo.

Transazione
Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite fra di loro insorta o la prevengono.

Tubo interrato
La tubatura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

V

Valore a nuovo
Si intende convenzionalmente:

I. per il *Fabbricato*: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di esso, con analoghe caratteristiche costruttive, o equivalenti per funzionalità, escludendo soltanto il valore dell'area e di statue e affreschi aventi valore artistico*;*

II. per il *Contenuto*: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali o equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali)

Valore di mercato
Il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte, dell'antiquariato e del modernariato

Valore intero
È la Forma di *Assicurazione* in base alla quale la copertura assicurativa è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e quindi **deve corrispondere all'intero loro valore** (art. 1907 del Codice Civile). Se nel *Modulo di Polizza* è indicata una somma assicurata inferiore, si applica la *Regola Proporzionale* salvo le deroghe espressamente previste dal contratto di *Assicurazione*

Valore reale (o Valore allo stato d'uso)
Il tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei "*Beni assicurati"* viene determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qualità e stato di conservazione.

Valori
Vedi definizione di "*Contenuto*".

Vetro antisfondamento
Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato), purché dotati di pari resistenza.

Global Assistance

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO E VARIAZIONE DEL PREMIO

1.1 – Decorrenza

Il contratto di assicurazione si perfeziona con la sottoscrizione in ogni sua parte del *Modulo di Polizza* e con il pagamento, alla firma, del *Premio* o della prima rata di *Premio*, secondo il frazionamento scelto. In caso di Polizza con **durata poliennale**, il *Premio* è unico anticipato (ovvero versato anticipatamente in un'unica rata, comprensiva di tutte le annualità di *Assicurazione*).
L'*Assicurazione* decorre dalle **ore 24:00** del giorno indicato nel *Modulo di polizza*, se il *Premio* alla firma è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle **ore 24:00** del giorno del pagamento effettivo.
Il mancato pagamento del *Premio* alla firma, decorsi **30 giorni** dalla data di emissione, comporta la mancata efficacia della Polizza. In tal caso, il contratto è risolto di diritto, senza che lo stesso possa produrre alcun effetto.

1.2 – Pagamento del premio

Il *Premio* deve essere pagato all'Intermediario cui è assegnato il contratto oppure direttamente alla *Compagnia.* I mezzi di pagamento consentiti, salvo accordi specifici con la *Compagnia* (o l'*Intermediario*), da valutare di volta in volta, sono: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge), strumenti di pagamento elettronico quali ad esempio, carte di credito e/o carte di debito, incluse le carte prepagate.
Sono a carico del *Contraente* le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri fiscali stabiliti dalla legge, presenti e futuri relativi al *Premio.*
Per le polizze con **durata annuale**, il *Premio* è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. Il *Contraente* è tenuto a versare il *Premio* (o le rate di *Premio*) alle scadenze pattuite.
Se il *Contraente* non paga i premi successivi, **l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente *Premio* e torna in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,** ferme le successive scadenze e il diritto della *Società* al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.
Decorsi **6 mesi** dalla scadenza della rata arretrata senza che il *Contraente* abbia provveduto al pagamento e la *Società* non abbia agito formalmente per il recupero di quanto dovuto, il contratto è risolto di diritto (art. 1901 del Codice Civile).

1.3 – Revisione del premio e/o delle condizioni

Oltre a quanto previsto all'Art.13 - Indicizzazione**,** la *Società*, per le polizze di **durata annuale con tacito rinnovo**, in occasione delle scadenze annuali di *polizza*, e a valere per le annualità successive, si riserva la facoltà di modificare il *Premio* e/o di apportare variazioni alle Condizioni di Assicurazione, mettendo a disposizione del *Contraente* stesso, almeno **60 giorni** prima della scadenza convenuta, anche tramite l'*Intermediario*, le nuove condizioni di *Premio* e/o le eventuali modifiche contrattuali.
Il *Contraente*, **qualora non intenda accettare il nuovo *Premio* e/o le nuove condizioni** comunicategli, potrà **recedere dal contratto dando *disdetta* entro il giorno di scadenza contrattuale della *Polizza***.
In deroga a quanto previsto dall'Art.1.2 – Pagamento del premio, **in assenza di comunicazioni di *Disdetta* e di pagamento del *Premio*** da parte del *Contraente*, **l'*Assicurazione* cesserà ogni suo effetto** dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.
Il pagamento del nuovo *Premio* da parte del *Contraente* comporterà l'automatica accettazione delle suddette variazioni contrattuali.

1.4 – Adeguamento automatico del premio

Non rientra tra i casi di revisione del *Premio* che garantiscono al Contraente diritto di recesso (come descritto al **Paragrafo 1.3 – Revisione del premio e/o delle condizioni**) l'adeguamento dovuto al venire meno di alcuni sconti tecnici applicati al *Premio* a seguito di modifiche contrattuali che siano state richieste dal *Contraente* stesso.
Per il dettaglio degli sconti tecnici previsti dalla *Polizza* si rimanda all'**Art. 16 – Criteri per la determinazione del premio**.

ART. 2 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto può avere, a seconda delle scelte del *Contraente* al momento della sottoscrizione, una durata:

- **Annuale**: in tal caso il periodo di *Assicurazione* si intende convenzionalmente pari alla durata di un anno con tacito rinnovo. È possibile offrire questa opzione anche nel caso si assicuri un immobile soggetto a Vincolo;
- **Poliennale**: in tal caso il periodo di *Assicurazione* si intende pari alla durata indicata in *Polizza* (minimo **2 anni** e massimo **30 anni**) ed è senza tacito rinnovo, ovvero senza possibilità di far prorogare ulteriormente il periodo assicurativo alla scadenza prevista dal contratto.
 L'opzione di **durata poliennale** è offerta **nel solo caso di assicurazione di un immobile oggetto di vincolo** e **per la sola garanzia Incendio Fabbricato**.

ART. 3 – DISDETTA / PROROGA DEL CONTRATTO

Esclusivamente per le polizze di durata annuale, per le quali è previsto il tacito rinnovo, il *Contratto* può essere disdettato dalle *Parti* con lettera raccomandata A./R. o PEC almeno **30 giorni** prima della scadenza annuale, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1.3.
La disdetta da parte del Contraente deve essere inviata presso la sede legale della Compagnia al seguente indirizzo: Global Assistance SPA, Piazza Diaz, 6 Milano o all'indirizzo PEC globalassistancespa@legalmail.it
In assenza di Disdetta esercitata entro i termini di cui sopra (o entro il giorno di scadenza contrattuale, qualora il Contraente non intenda accettare l'eventuale nuovo *Premio* e/o le nuove condizioni comunicategli dalla Compagnia ai sensi del **Paragrafo 1.3 –**

Revisione del premio e/o delle condizioni), il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno, e così successivamente, purché permangano i requisiti di assicurabilità (di cui al successivo Art. 9 – Requisiti di Assicurabilità).

ART. 4 – FORO COMPETENTE - ARBITRATO

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del *Contratto* è esclusivamente competente il Foro di *Residenza* o domicilio elettivo del *Contraente (o dell'Assicurato,* se diverso dal *Contraente)*, ovvero il Foro di Milano qualora il *Contraente* (o l'*Assicurato*, se diverso dal *Contraente*) risulti un soggetto giuridico titolare di partita Iva.
In caso di sinistro, qualora le due Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia tramite arbitrato ossia incaricando a tale scopo, in aggiunta ai propri periti, un terzo perito scelto di comune accordo.
Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo perito.

ART. 5 – MODIFICHE, CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI, FORME DELLE COMUNICAZIONI

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni cui il *Contraente* e/o l'*Assicurato* sono tenuti debbono farsi, per essere valide, per iscritto alla *Società*. Clausole o accordi particolari tra l'*Assicurato*, il *Contraente* ed Intermediari o incaricati dalla *Società*, sono validi solo previa ratifica della *Società*.

ART. 6 – DIRITTO DI SURROGA

In caso di *Sinistro*, salvo esplicita rinuncia, la *Compagnia* si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'*Indennizzo*

ART. 7 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente *Polizza*, dalle sue eventuali appendici e, per quanto non precisato in esse, dalle norme della legge italiana.

ART. 8 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Quando la presente *Assicurazione* è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile. I diritti derivanti dalla *Polizza*, invece, spettano all'*Assicurato* e il *Contraente* non potrà farli valere se non con l'espresso consenso dell'*Assicurato*.

ART. 9 – REQUISITI DI ASSICURABILITÀ

La presente *Polizza* può:
- ✓ Essere sottoscritta ed assicurare unicamente soggetti residenti in Italia. Qualora venga meno tale condizione in corso di contratto, il *Contraente* deve immediatamente notificarlo alla *Società* e l'*Assicurazione* per tali soggetti è operante fino alla prima scadenza contrattuale, dopodiché cessa e non si può più rinnovare;
- ✓ Assicurare un massimo di cinque abitazioni, ubicate nel territorio italiano;

Inoltre, la presente *Polizza* è operante a condizione che all'atto della sottoscrizione del contratto e per tutta la sua durata, l'unità abitativa assicurata e identificata in *Polizza*:
- ✓ Possegga i requisiti legali di agibilità e abitabilità;
- ✓ Seppur accatastata come abitazione, non sia adibita a scopi differenti (ad eccezione di quanto indicato al Paragrafo 9.4 – Destinazione d'uso dell'abitazione);
- ✓ Risultino soddisfatti i requisiti indicati ai successivi paragrafi 9.1 (ove previsto), 9.2 e 9.3 e 9.4

Inoltre, la presente *Polizza* è operante a condizione che l'intero *Fabbricato*, contenente i *Beni assicurati*, si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione e non sia in fase di costruzione o di rifacimento strutturale.

9.1 – Requisiti di assicurabilità particolari per le garanzie catastrofali

Relativamente alla Sezione Catastrofale, le seguenti circostanze costituiscono requisiti fondamentali per l'operatività delle garanzie ivi previste:
- ✓ che l'abitazione assicurata non abbia subito danni dagli eventi coperti dalla Polizza negli ultimi 3 anni;
- ✓ che, alla medesima data, non siano in essere altre assicurazioni aventi ad oggetto i medesimi rischi coperti dalla presente Polizza
- ✓ che, negli ultimi **3 anni,** il Contraente non abbia avuto polizze risolte o cessate per recesso dell'Impresa, a seguito di sinistri relativi ai già menzionati rischi.

Con particolare riferimento al rischio sismico, inoltre, il *Fabbricato* assicurato deve:
- ✓ essere stato costruito, ristrutturato o comunque modificato in maniera conforme alle relative norme tecniche di legge ed eventuali disposizioni locali in vigore alla data di costruzione o intervento;
- ✓ essere stato adeguato ad eventuali norme imperative intervenute dopo la costruzione/ristrutturazione.

9.2 – Caratteristiche costruttive del fabbricato

Ai fini dell'assicurabilità, il *Fabbricato* assicurato o contenente i *Beni assicurati*, **deve essere conforme ad una delle tipologie costruttive di seguito elencate.** La tipologia costruttiva è dichiarata dal *Contraente* e indicata in *Polizza* per ciascuna *abitazione assicurata*.

Tipologia A: Edifici ad incombustibilità totale o parziale

Questa categoria include gli edifici costruiti con materiali incombustibili in tutto o in parte. In particolare:

A1. Edifici a incombustibilità totale
Quando le strutture portanti verticali (come i muri maestri), le pareti esterne e il rivestimento del tetto (le tegole, ad esempio) sono realizzati in materiali incombustibili. Per il *manto di copertura* è tollerato l'uso di tegole bituminose.
Per il *manto di copertura* sono inoltre previste le seguenti eccezioni:
1) Può essere realizzato interamente con materiali combustibili se le travi del tetto sono incombustibili, o se ci sono solai incombustibili.
2) Se i materiali combustibili sono plastica solida (non espansa o a nido d'ape), possono coprire fino a un terzo della superficie del tetto.
3) In tutti gli altri casi in cui si usano materiali combustibili, questi non devono superare un decimo della superficie del tetto.

A2. Edifici a incombustibilità parziale
Quando le strutture portanti verticali e le pareti esterne sono fatte di materiali che incombustibili mentre le strutture orizzontali (solai intermedi e tetto), le strutture portanti del tetto e/o il *Manto di copertura* possono essere fatti anche con materiali combustibili.

Regole per le pareti esterne (valide per tutti gli edifici di tipo A)
1) Sia per gli edifici a "Incombustibilità totale" che per quelli a "Incombustibilità parziale", le pareti esterne possono comunque contenere materiali combustibili fino a **1/10** della loro superficie totale. Se si tratta di plastica solida (non espansa o a nido d'ape), la percentuale sale fino a **1/3**.
2) È tollerato l'impiego di materiali combustibili per le impermeabilizzazioni, coibentazioni (incluso il "cappotto termico"), rivestimenti e soffittature purché aderenti a strutture in materiali incombustibili.

Tipologia B: Edifici in bioedilizia
Edifici di costruzione successiva al 1995 e realizzati con tecniche e materiali propri della bioedilizia, anche mediante l'impiego di elementi modulari o prefabbricati. La costruzione, comprese eventuali dipendenze o pertinenze, deve essere conforme alle norme di legge tempo per tempo vigenti. L'edificio deve garantire adeguata stabilità e solidità strutturale e deve presentare una classe di resistenza al fuoco non inferiore a REI 60, o altra classe equivalente, con riferimento alle strutture portanti verticali, alle pareti esterne, ai solai e alla copertura del tetto. Le suddette caratteristiche devono risultare da idonea certificazione rilasciata dal costruttore o da un tecnico o ente abilitato. La struttura deve inoltre essere stabilmente ancorata a fondazione a platea.

Per gli edifici sia di Tipologia A che di Tipologia B:
1) è tollerata la presenza di una porzione di fabbricato (anche quando separata dal corpo principale) le cui caratteristiche costruttive non corrispondano alla tipologia di appartenenza, a patto che l'area coperta da questa non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato assicurato stesso (compre le eventuali dipendenze);
2) Il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato materiale incombustibile qualora soddisfi i requisiti previsti dalla norma UNI EN 14080.

9.3 – Destinazione d'uso del fabbricato
L'Assicurazione è prestata a condizione che il *Fabbricato* nel quale è ubicata l'Abitazione assicurata, come identificata in Polizza, sia adibito, per almeno il **51%** della sua superficie coperta, a civile abitazione, uffici o studi professionali. La superficie si considera complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto, se vuoto e non occupabile.
Il *Fabbricato* inoltre non deve contenere depositi agricoli, depositi di infiammabili o esplodenti, teatri, cinematografi, discoteche, night club, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse, autorimesse pubbliche.

9.4 – Destinazione d'uso dell'abitazione
L'Assicurazione è prestata a condizione che i locali assicurati, o contenenti le cose assicurate, siano adibiti a civile abitazione. È compreso l'eventuale ufficio o studio professionale coesistente all'interno dell'abitazione stessa o intercomunicante con quest'ultima (purché costituisca un tutt'uno con la mappatura catastale dell'abitazione assicurata). Le eventuali dipendenze, quali cantine ed autorimesse private, devono essere ad esclusivo servizio dell'unità immobiliare assicurata e contenere beni di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.

ART. 10 – OFFERTA ASSICURATIVA

L'offerta assicurativa si compone di 3 opzioni acquistabili dal *Contraente* a seconda delle sue esigenze:
1) IMMOBILE + NUCLEO FAMILIARE
2) SOLO IMMOBILE
3) SOLO NUCLEO FAMILIARE

10.1 – Garanzie a protezione dell'immobile
Per l'immobile, è obbligatorio l'acquisto di almeno una delle garanzie principali: Incendio Fabbricato e Incendio Contenuto. Entrambe le garanzie prevedono la possibilità di ampliare la copertura con estensioni facoltative a pagamento e il *Contraente* ha inoltre facoltà di ampliare la copertura sull'immobile con ulteriori garanzie opzionali.
La seguente tabella riassume le garanzie acquistabili, sia in caso in cui il *Contraente* scelga l'opzione **SOLO IMMOBILE** o **IMMOBILE + NUCLEO FAMILIARE**.

Tabella 1 – Garanzie relative all'immobile per le opzioni SOLO IMMOBILE e IMMOBILE + NUCLEO FAMILIARE

SEZIONE	GARANZIE	ESTENSIONI FACOLTATIVE A PAGAMENTO
INCENDIO E DANNI COMPLEMENTARI	**INCENDIO FABBRICATO** Garanzia Principale	Eventi sociopolitici Eventi atmosferici Spargimento d'acqua Ricerca e riparazione guasti Fenomeno elettrico
	INCENDIO CONTENUTO Garanzia Principale	Eventi sociopolitici Eventi atmosferici Spargimento d'acqua Fenomeno elettrico
	LASTRE Garanzia Opzionale acquistabile in presenza di Incendio Fabbricato e/o Contenuto	
	PANNELLI SOLARI Garanzia Opzionale acquistabile in presenza di Incendio Fabbricato e/o Contenuto	
CATASTROFALE	**TERREMOTO DANNI AI LOCALI** Garanzia Opzionale acquistabile solo in presenza di Incendio Fabbricato	
	TERREMOTO DANNI AL CONTENUTO Garanzia opzionale acquistabile solo in presenza di Terremoto Danni ai Locali e Incendio Contenuto	
	ALLUVIONE, INONDANZIONE, FLASH FLOOD DANNI AI LOCALI Garanzia opzionale acquistabile solo in presenza di Terremoto Danni ai Locali	
	ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD DANNI AL CONTENUTO Garanzia opzionale acquistabile solo in presenza di Alluvione Danni ai Locali e Incendio Contenuto	
RESPONSABILITÀ CIVILE	**RC FABBRICATO** Garanzia Opzionale acquistabile in presenza di Incendio Fabbricato e/o Contenuto	
	RC CONDUZIONE Garanzia Opzionale acquistabile in presenza di Incendio Fabbricato e/o Contenuto	
FURTO	**FURTO** Garanzia Opzionale acquistabile in presenza di Incendio Fabbricato e/o Contenuto	Scippo e rapina (all'esterno dell'abitazione) Valori e denaro contante
ASSISTENZA	**ASSISTENZA** Garanzia Opzionale acquistabile in presenza di Incendio Fabbricato e/o Contenuto	
TUTELA LEGALE	**TUTELA LEGALE PROPRIETÀ E CONDUZIONE** Garanzia Opzionale acquistabile in presenza di Incendio Fabbricato e/o Contenuto	

L'effettiva vendibilità delle garanzie è inoltre subordinata alla destinazione d'uso dell'immobile e riassunta nella tabella presente al Paragrafo 22.1 – Destinazione d'uso per immobili di proprietà.

10.2 – Garanzie a protezione del nucleo familiare

L'assicurazione per il Nucleo Familiare prevede l'acquisto obbligatorio della garanzia RC Capofamiglia in una delle seguenti versioni:

1) **RC Capofamiglia Vita Privata e Conduzione**, nel caso in cui il *Contraente* abbia scelto l'opzione **SOLO NUCLEO FAMILIARE**;
2) **RC Capofamiglia Vita Privata**, nel caso in cui il *Contraente* abbia scelto l'opzione **IMMOBILE + NUCLEO FAMILIARE.**

Le seguenti tabelle riassumo le garanzie vendibili per le due diverse opzioni.

Tabella 2 – Garanzie per il nucleo familiare per l'opzione SOLO NUCLEO FAMILIARE

SEZIONE	GARANZIE	ESTENSIONI FACOLTATIVE A PAGAMENTO
RESPONSABILITÀ CIVILE	RC CAPOFAMIGLIA VITA PRIVATA E CONDUZIONE Garanzia Principale	Animali domestici
	RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO LAVORATORI DOMESTICI Garanzia Opzionale acquistabile in presenza di RC Capofamiglia Vita Privata e Conduzione	-
TUTELA LEGALE	TUTELA LEGALE VITA PRIVATA E CONDUZIONE Garanzia Opzionale acquistabile in presenza di RC Capofamiglia Vita Privata e Conduzione	-
ASSISTENZA	ASSISTENZA Garanzia Opzionale acquistabile in presenza di RC Capofamiglia Vita Privata e Conduzione	-

Tabella 3 – Garanzie per il nucleo familiare per l'opzione IMMOBILE + NUCLEO FAMILIARE

SEZIONE	GARANZIE	ESTENSIONI FACOLTATIVE A PAGAMENTO
RESPONSABILITÀ CIVILE	RC CAPOFAMIGLIA VITA PRIVATA Garanzia Principale	Animali Domestici
	RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO LAVORATORI DOMESTICI Garanzia Opzionale acquistabile in presenza di RC Capofamiglia Vita Privata e Conduzione	-
TUTELA LEGALE	TUTELA LEGALE VITA PRIVATA Garanzia Opzionale acquistabile in presenza di RC Capofamiglia Vita Privata e Conduzione	-

ART. 11 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO / AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

11.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

La *Società* presta il suo consenso all'*Assicurazione* e determina il *Premio* dovuto unicamente in base alle dichiarazioni rese dal *Contraente* in fase di sottoscrizione, sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della *Società*.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *Rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* e la stessa cessazione dell'*Assicurazione*, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. È Fatto salvo l'esercizio del diritto all'oblio oncologico.

11.2 – Aggravamento del rischio

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono dare immediata comunicazione scritta alla *Società* di ogni aggravamento del rischio. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla *Società* e dal *Contraente*. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'*Assicurazione*, ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

11.3 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del *rischio* la *Società* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate successive alla comunicazione del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile; in tale caso la *Società* rinuncia al diritto di recesso.

ART. 12 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* (e/o l'*Assicurato*) deve comunicare per iscritto alla *Società* l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ad eccezione:

- dell'eventuale "Polizza condominiale"
- di polizze acquisite in modo automatico o accessorie ad altri servizi

per le quali resta comunque valido l'obbligo di comunicazione in caso di *Sinistro* (che è sempre dovuta a tutti gli *Assicuratori)*.

Se per i medesimi rischi infatti coesistono più assicurazioni il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio quello dovuto *dall'Assicuratore* insolvente, superi l'ammontare del danno, **la *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale** in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto.

Resta in ogni caso esclusa qualsiasi obbligazione solidale nei confronti degli altri *Assicuratori*, senza tener conto dello *Scoperto* e/o *Franchigia* il cui ammontare verrà dedotto successivamente all'importo così calcolato.

È fatto comunque divieto di stipulare diverse assicurazioni separate con la *Compagnia*, per il medesimo rischio. In caso di *Sinistro*, qualora si riscontri l'esistenza di detta pluralità di assicurazioni con la *Società*, quelle sottoscritte successivamente alla prima non possono dare luogo ad alcun *Indennizzo* ed il *Contraente* avrà diritto esclusivamente all'integrale rimborso del *Premio* imponibile non goduto.

ART. 13 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, per tutte le garanzie, vale esclusivamente sul territorio italiano.

Fanno eccezione:

1) le garanzie **Tutela Legale Vita Privata** e **Tutela Legale Vita Privata e Conduzione** (limitatamente ai rischi riguardanti la "vita privata") per le quali l'*assicurazione* vale anche per casi che insorgono in Europa, sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in questi territori;
2) le garanzie **RC Capofamiglia Vita Privata** e **RC Capofamiglia Vita Privata e Conduzione** (limitatamente ai rischi riguardanti la "vita privata") per le quali l'*assicurazione* vale anche per i casi che insorgono in tutto il mondo.

ART. 14 – INDICIZZAZIONE

Se espressamente scelta dal *Contraente* e richiamata sul *Modulo di Polizza*, la *Compagnia* procede in occasione di ogni scadenza annuale della *Polizza*, all'adeguamento dei valori in base all'indice FOI – Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica.

L'indicizzazione si applica a:

- ✓ premi;
- ✓ somme assicurate;
- ✓ eventuali limiti di Indennizzo se espressi in cifra assoluta.

Il calcolo della variazione è effettuato nel modo che segue:

- ✓ alla *Polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- ✓ alla scadenza annuale della *Polizza* si considera l'indice FOI del mese di giugno dell'anno solare precedente a quello della scadenza;
- ✓ si effettua il confronto tra i due indici;
- ✓ se la differenza è positiva si avrà una variazione in aumento, se negativa in diminuzione, se non c'è differenza non ci sarà alcuna variazione.

L'indicizzazione è applicata esclusivamente alle seguenti garanzie (quando presenti in polizza):

- ✓ Incendio Fabbricato e Incendio Contenuto (e relative estensioni a pagamento);
- ✓ Lastre;
- ✓ Pannelli Solari;
- ✓ Terremoto Fabbricato;
- ✓ Terremoto Contenuto;
- ✓ Alluvione Fabbricato;
- ✓ Alluvione Contenuto.

ART. 15 – DIRITTO DI RECESSO

15.1 – Recesso in caso di sinistro

In caso di *Sinistro*, le *Parti* possono recedere dal contratto entro **60** (sessanta) giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'*Indennizzo*.

Il recesso esercitato dal *Contraente* ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo **30** (trenta) giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

In tutti i casi, entro il **15**° (quindicesimo) giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di *Premio* pagato e non goduto al netto delle imposte.
Il pagamento o la riscossione dei *Premi* venuti a scadenza dopo la denuncia del *Sinistro* o qualunque altro atto delle *Parti* non potranno essere interpretati come rinuncia delle *Parti* stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

15.2 – Recesso in caso di polizza pluriennale

Per le *Polizze* con DURATA PLURIENNALE, avendo la *Società* applicato una riduzione del Premio del 10%, rispetto a quello previsto, per la stessa copertura, dal contratto con DURATA ANNUALE, ai sensi dell'Art. 1899 del Codice Civile (come modificato dall'art. 21, 3° comma, della legge 99/2009) il *Contraente* può recedere dal contratto dopo il decorso del quinquennio, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitato. In caso di recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di Premio imponibile pagata e non goduta, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza contrattuale..

ART. 16 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Con il presente contratto, è possibile personalizzare il livello di copertura, scegliendo le Garanzie, tra quelle offerte (proposte in funzione della destinazione ed uso dell'immobile) ed i Massimali/Somme assicurate.

Il *Premio* assicurativo dell'*Abitazione assicurata* è determinato in base alla risultanza di tali scelte ed all'applicazione di coefficienti attribuiti principalmente in base alle caratteristiche costruttive, all'età dell'immobile, alla zona territoriale dell'ubicazione del rischio, alla destinazione d'uso dell'unità abitativa ed al livello del Piano abitativo.

Il *Premio* è soggetto a sconti tecnici applicati automaticamente sulla base delle condizioni indicate all'articolo successivo. Il *contraente* ha inoltre la possibilità di selezionare l'opzione con riduzione del *Premio* "Franchigia € 350". Le riduzioni del *Premio* sono descritte di seguito.

16.1 – Sconti tecnici

La *Polizza* prevede degli sconti tecnici applicati al realizzarsi di una o più delle seguenti condizioni:
a) Presenza di una polizza condominiale;
b) Sconto per l'acquisto congiunto delle seguenti garanzie: **Incendio Fabbricato**, **Incendio Contenuto**, **RC Fabbricato**, **RC Conduzione**;
c) Presenza di un impianto di allarme, che può essere "con Centrale Operativa" o "senza Centrale Operativa".
d) Per le polizze di durata pluriennale è previsto uno sconto del 10% del *Premio.*

Quanto indicato ai punti a) e c) è dichiarato dal *Contraente* in sede di sottoscrizione della *Polizza* e riportato nel modulo di polizza.

16.2 – Opzioni con riduzione del premio

È facoltà del *Contraente*, in sede di sottoscrizione della polizza, attivare l'opzione con riduzione del premio "franchigia € 350". Tale opzione innalza la franchigia in caso di sinistro (o il minimo nel caso in cui sia previsto uno scoperto) ad € 350 a fronte di una riduzione del *Premio* di tutte le garanzie per le quali l'opzione è valida.
Il *Contraente* può scegliere se attivare tale opzione per le garanzie relative all'immobile, per le garanzie relative al nucleo familiare, per entrambe.
In caso di selezione dell'opzione "franchigia € 350" per le garanzie relative all'immobile, questa avrà effetto sulle seguenti garanzie:
- ✓ Incendio Fabbricato e Incendio Contenuto (e relative estensioni a pagamento);
- ✓ Lastre;
- ✓ Pannelli Solari (solo per massimali superiori ad € 10.000);
- ✓ RC Fabbricato;
- ✓ RC Conduzione.

In caso di selezione dell'opzione "franchigia € 350" per le garanzie relative al nucleo familiare, questa avrà effetto sulle seguenti garanzie:
- ✓ RC Capofamiglia Vita Privata e relativa estensione Animali Domestici;
- ✓ RC Vita Privata e Conduzione e relativa estensione Animali Domestici.

16.3 Scoperto per difformità dei requisiti dichiarati

In caso di sinistro, qualora risulti la mancata sussistenza dei requisiti dichiarati ai fini dell'applicazione degli sconti tecnici sul premio, sarà applicato un **ulteriore *scoperto* del 20%**, Lo scoperto viene applicato all'importo indennizzabile già decurtato di eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle singole garanzie.
In particolare, lo scoperto si applica le seguenti condizioni:
a) Presenza di una polizza condominiale:
 Se dichiarata l'esistenza di polizza condominiale e la stessa risulti al momento del sinistro inesistente, cessata o inoperante.
b) Presenza di un impianto di allarme;
 Se dichiarata la presenza di sistema di allarme funzionante e lo stesso risulti al momento del sinistro:
 - non installato;
 - disattivato;
 - non funzionante per mancata manutenzione;
 - non conforme alle caratteristiche dichiarate.

 In caso il *Contraente* abbia dichiarato la presenza di un allarme con servizi di Centrale Operativa, è compreso il caso in cui questi non siano operanti per inadempienze contrattuali da parte del cliente.

Esempio:
Entità del danno **€ 50.000** e scoperto previsto dalla garanzia pari al **20%** quindi **€ 10.000**
Importo indennizzabile: **€ 40.000** (ossia valore del danno **€ 50.000** meno **€ 10.000** di scoperto)
In questo caso lo scoperto per difformità del 20% è pari a **€ 8.000**
Importo indennizzato: **€ 32.000** (ossia importo indennizzabile € 40.000 meno € 8.000 di ulteriore scoperto).

ART. 17 – SOMME ASSICURATE E CUMULI PER EVENTO

Le *Somme assicurate* sono indicate in *Polizza* in corrispondenza di ogni Garanzia.
In caso di evento garantito che colpisca una pluralità di *Beni* assicurati con la *Società*, l'esborso massimo di quest'ultima a favore di tutti i beni coinvolti non potrà in alcun caso superare la somma di **€ 5.000.000**. Di conseguenza, qualora gli indennizzi complessivamente dovuti dalla *Società* eccedano il limite sopraindicato, l'*Indennizzo* spettante per ogni *Bene* assicurato sarà ridotto in proporzione alle singole somme da ciascuno assicurate e la *Società* restituirà ai *Contraenti* il *Premio* in proporzione alla somma non liquidata.

ART. 18 – BUONA FEDE

A parziale deroga del **Paragrafo 11.1 - Dichiarazione relative alle circostanze del rischio,** le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del *Contraente/Assicurato* di mutamenti aggravanti il rischio, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, **a patto che tali inesattezze o omissioni**:
- ✓ non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio;
- ✓ e che l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

La *Compagnia* ha comunque il diritto di **percepire la differenza di premio** corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 19 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* perde il diritto *all'Indennizzo* se:
- aumenta dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del *Sinistro*;
- sottrae/occulta/ manomette i beni rimasti dopo il *Sinistro*;
- modifica o altera le tracce o i residui del *Sinistro*.

ART. 20 – CLAUSOLA BROKER / GESTIONE DEL CONTRATTO

Qualora il presente contratto venga intermediato da un broker, come identificato nel Modulo di Polizza, le Parti prendono atto che tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi relativi alla *Polizza*, avverranno anche per il tramite del Broker che provvederà al successivo versamento alla *Compagnia* assicuratrice.
Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker, nel nome e per conto del *Contraente/Assicurato*, alla *Compagnia*, si intenderà come fatta dal *Contraente/Assicurato*. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal *Contraente/Assicurato* al broker si intenderà come fatta alla *Compagnia*.
Con la sottoscrizione della *Polizza* il *Contraente* conferisce mandato al broker di rappresentarlo ai fini del *contratto*. È convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta al broker dalla *Compagnia* si considererà come fatta al *Contraente* e ogni comunicazione fatta dal broker alla *Compagnia* si considererà come fatta dal *Contraente*.

COSA È POSSIBILE ASSICURARE

ART. 21 – SEZIONI

Le presenti condizioni di assicurazione suddividono le garanzie in sezioni tematiche. All'interno di ciascuna sezione per ogni garanzia principale è specificata la vendibilità rispetto alla selezione della formula assicurativa tra:

- **IMMOBILE + NUCLEO FAMILIARE**
- **SOLO IMMOBILE**
- **SOLO NUCLEO FAMILIARE**

Le garanzie e le eventuali correlate estensioni facoltative previste dalla *polizza* sono operanti solo se espressamente indicate come comprese nel *modulo di polizza* in relazione ai beni assicurati (*nucleo familiare* e/o *abitazioni*).

Le regole di vendibilità per formula assicurativa delle garanzie opzionali derivano da quelle della garanzia principale a cui sono subordinate, come da tabelle all'Art. 10 – OFFERTA ASSICURATIVA.

ART. 22 – GARANZIE A PROTEZIONE DELL'IMMOBILE E DESTINAZIONE D'USO

La vendibilità delle garanzie a protezione dell'immobile è inoltre subordinata alla destinazione d'uso dell'immobile assicurato. La destinazione d'uso è dichiarata dal *Contraente* in fase di sottoscrizione della *polizza* e indicata nel *modulo di polizza*.

22.1 – Destinazione d'uso per immobili di proprietà

In caso di *abitazione assicurata* di proprietà del *contraente*, la destinazione d'uso può essere:

- *Dimora abituale*
- *Dimora saltuaria*
- Concessa in uso a terzi
- Vuota e/o inoccupata

In caso di *abitazione assicurata* in locazione al *contraente* di *polizza*, la destinazione d'uso può essere:

- *Dimora abituale*
- *Dimora saltuaria*

La tabella che segue riassume la vendibilità delle garanzie a protezione dell'immobile a seconda della destinazione d'uso.

Tabella 4 – Garanzie immobile e regole di vendibilità per destinazione d'uso

GARANZIA	IMMOBILE DI PROPRIETÀ				IMMOBILE IN LOCAZIONE	
	Dimora abituale	Dimora saltuaria	In uso a terzi	Vuota e/o inoccupata (*)	Dimora abituale	Dimora Saltuaria
Incendio fabbricato	SI	SI	SI	SI	-	-
Incendio contenuto	SI	SI	SI	-	SI	SI
Lastre	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Pannelli solari	SI	SI	SI	-	-	-
Terremoto - danni ai locali	SI	SI	SI	SI	-	-
Terremoto - danni al contenuto	SI	SI	SI	-	-	-
Alluvione - danni ai locali	SI	SI	SI	SI	-	-
Alluvione - danni al contenuto	SI	SI	SI	-	-	-
R.C. Fabbricato	SI	SI	SI	SI	-	-
R.C. Conduzione	SI	SI	-	-	SI	-
Furto	SI	SI	-	-	SI	SI
Assistenza	SI	-	-	-	SI	-
Tutela Legale - Proprietà e conduzione	SI	SI	SI	SI	SI	SI

(*) L'assicurabilità di immobili con tale destinazione d'uso è soggetta a rischio direzionale (RD).

SEZIONE DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI

Le "**Garanzie**" e le correlate "**Estensioni Facoltative**" previste dalla presente sezione sono **operanti solo se** espressamente indicate come "**comprese**" nel *Modulo di Polizza* in riferimento ai *beni assicurati*

GARANZIE INCENDIO FABBRICATO E CONTENUTO

(Garanzie principali, facoltative)

ART. 23 – PREMESSA

La garanzia **Incendio Fabbricato** è acquistabile:
- ✓ Esclusivamente per immobili di proprietà
- ✓ Nelle formule assicurative **IMMOBILE + NUCLEO FAMILIARE** e **SOLO IMMOBILE**
- ✓ Per polizze di durata annuale e per polizze di durata poliennale con premio unico anticipato (in quest'ultimo caso la garanzia è l'unica vendibile e non è consentito l'acquisto delle estensioni facoltative a pagamento).

La garanzia **Incendio Contenuto** è acquistabile:
- ✓ Per immobili di proprietà o tenuti in locazione, o condotti in usufrutto o comodato;
- ✓ Nelle formule assicurative **IMMOBILE + NUCLEO FAMILIARE** e **SOLO IMMOBILE**;
- ✓ Per polizze di durata annuale.

Per ciascun immobile assicurato con la formula **IMMOBILE + NUCLEO FAMILIARE** o **SOLO IMMOBILE** è obbligatorio l'acquisto di almeno una tra le due garanzie.
Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:
- **Art. 65 – ESCLUSIONI**
- **Art. 66 – LIMITI PER LA SEZIONE DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI**

ART. 24 – OGGETTO DELLA COPERTURA INCENDIO FABBRICATO E INCENDIO CONTENUTO

La *Società* risponde, entro la *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*, dei danni materiali e diretti causati al *fabbricato* e/o al *contenuto* dai seguenti eventi:
a) ***Incendio*** (compresi i guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedirlo o arrestarlo e anche i guasti arrecati dall'*assicurato* o da terzi allo scopo di limitare il danno);
b) **Esplosione, *implosione* e *scoppio***;
c) **Fulmine** (eccetto i danni che rientrano come *fenomeno elettrico* per le quali deve essere operante la specifica estensione facoltativa);
d) **Caduta di aeromobili**, loro parti o cose trasportate, corpi e veicoli spaziali;
e) **Onda sonica** determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
f) **Urto di veicoli stradali** (o natanti) non appartenenti all'*assicurato* né al suo servizio;
g) **Caduta di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
h) **Sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas e vapori** a seguito degli eventi indicati ai punti a), b), c) o guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del *fabbricato*.

Si precisa che nei casi di **abitazione locata** e **abitazione data in usufrutto o comodato a terzi:**
- se la *Polizza* è stipulata dal **proprietario** dei locali, resta inteso che viene assicurato il solo *Contenuto* appartenente al proprietario stesso e non all'inquilino, salvo patto scritto contrario con la Compagnia da regolare attraverso apposita appendice;
- se la *Polizza* è stipulata dal **conduttore** dei locali (locatario, usufruttuario o comodatario), si intende assicurato il solo *Contenuto* appartenente a quest'ultimo e non al proprietario dei locali, salvo patto scritto contrario con la Compagnia da regolare attraverso apposita appendice.

Per ogni *sinistro* il pagamento dell'*indennizzo* verrà effettuato, in base all'evento che lo ha determinato, con l'applicazione di: franchigie e/o scoperti, limiti di *indennizzo* ove previsti secondo quanto indicato all' **Art. 26 – SOMME ASSICURATE / MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER INCENDIO FABBRICATO E INCENDIO CONTENUTO**.

24.1 – Quota di parti comuni (valida per Incendio Fabbricato)

Nel caso in cui l'*abitazione assicurata* occupi solo una parte di *fabbricato*, la garanzia si estende anche alla quota di parti comuni di proprietà dell'*assicurato*.

24.2 – Colpa grave (Valida per Incendio Fabbricato e Incendio Contenuto)

La garanzia opera anche se gli eventi, per i quali è garantita copertura, sono causati con *colpa grave* dell'*assicurato*, dei suoi familiari conviventi o delle persone di cui l'*assicurato* debba rispondere a norma di legge.

24.3 – Rinuncia alla rivalsa (Valida per Incendio Fabbricato e Incendio Contenuto)

Fatta eccezione per il caso di dolo, la *Società* rinuncia al diritto di surroga che le compete (ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile) nei confronti di parenti, conviventi, ospiti, collaboratori domestici, inquilini purché l'*assicurato* a sua volta non eserciti azioni nei confronti dei responsabili.

24.4 – Trasloco (Valida per Incendio Fabbricato e Incendio Contenuto)

In caso di trasferimento dalla *dimora abituale* assicurata a nuova *dimora abituale*, il *contraente* e/o l'*assicurato* dovrà inviare comunicazione alla *Compagnia* prima del trasloco indicando:

- Ubicazione della nuova abitazione;
- Data di inizio del trasloco.

Durante il periodo di trasloco (per un massimo di 7 giorni):

- La copertura sarà valida su entrambe le abitazioni;
- Il massimale indicato in polizza è il limite complessivo di indennizzo per eventuali *sinistri* avvenuti nel periodo assicurato;
- La copertura sarà operante a *primo rischio assoluto* a prescindere dalla forma di assicurazione indicata nel *modulo di polizza.*

Restano comunque esclusi i danni che si possano verificare durante il trasporto.

Successivamente al periodo di trasloco la copertura sarà valida solo sulla nuova abitazione, a condizione che:

- la nuova abitazione rispetti i requisiti di assicurabilità (indicati all'**Art. 9 – REQUISITI DI ASSICURABILITÀ**);
- la *Compagnia* accetti per iscritto il nuovo rischio;
- il *Contraente* accetti l'adeguamento del premio calcolato in base alle caratteristiche della nuova abitazione.

Se il contraente non comunica il trasloco (o lo comunica in ritardo rispetto alle tempistiche indicate) oppure se la nuova abitazione non rispetta i requisiti di assicurabilità:

- la *Compagnia* non potrà mantenere in copertura la nuova abitazione
- la *Compagnia* restituirà al *contraente* la parte di premio relativa al periodo di rischio non trascorso.

24.5 – Forma di assicurazione

Le garanzie possono essere prestate nelle seguenti forme di assicurazione:

- per **Incendio Fabbricato** la garanzia è prestata (a seconda della scelta del *Contraente*) a ***Valore intero*** o a ***Primo rischio assoluto***.
- per **Incendio Contenuto** la garanzia è prestata esclusivamente a ***Primo rischio assoluto***.

La forma di assicurazione è indicata nel *modulo di polizza* in corrispondenza di ciascuna garanzia.

24.6 – Estensioni sempre incluse (valide esclusivamente per Incendio Fabbricato)

La *Società*, inoltre, in seguito ad un sinistro indennizzabile provvede al rimborso delle spese consequenziali, purché documentate, sostenute per:

1) **Demolizione e sgombero**: spese per demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui del *sinistro* alla discarica più vicina o a quella imposta dalle Autorità.
2) **Rimozione e ricollocamento dell'arredamento**: spese per la rimozione, il deposito ed il ricollocamento dell'*arredamento* quando necessario per il ripristino dei locali occupati dall'*assicurato* che sono stati danneggiati dal *sinistro.* **(operante esclusivamente solo quando acquistate sia la garanzia Incendio Fabbricato che Incendio Contenuto)**.
3) **Alloggio temporaneo**: sono coperte le spese per un alloggio per il tempo necessario al ripristino dei locali resi inabitabili dal *sinistro* **(operante quando è assicurata e oggetto di *sinistro* la *dimora abituale*)**. Eventuali periodi di ritardo nel ripristino dei locali per cause eccezionali o nel rientro all'*abitazione assicurata* una volta ripristinata non sono indennizzabili.
4) **Perdita pigioni**: è indennizzata la perdita delle pigioni per il periodo strettamente necessario al ripristino dei locali assicurati, per un periodo massimo di un anno **(operante esclusivamente quando è assicurata e oggetto di *sinistro* un'abitazione di proprietà locata a terzi o comodato non gratuito).**
5) **Rifacimento documento**: sono coperte le spese sostenute per il rifacimento materiale dei documenti di famiglia.
6) **Oneri di urbanizzazione**: è previsto il rimborso degli oneri eventualmente sostenuti a seguito di *sinistro*.
7) **Oneri di ricostruzione**: è previsto il rimborso degli oneri di ricostruzione dell'*abitazione assicurata* in base alle disposizioni vigenti al momento del *sinistro*.
8) **Oneri di progettisti**: spese per onorari dei professionisti necessari alla riprogettazione dell'*abitazione assicurata* e la direzione dei lavori di ricostruzione. L'importo delle parcelle non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle dei relativi ordini professionali. Non rientrano tra le prestazioni rimborsabili quelle necessarie alla presentazione di reclami di qualsiasi natura.
9) **Oneri notarili**: spese per atti notarili per l'acquisto di una nuova abitazione a seguito della distruzione di quella assicurata **(operante esclusivamente nel caso in cui l'*abitazione assicurata* sia di proprietà)**.
10) **Rimpiazzo del combustibile**: spese necessarie per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito dagli impianti a servizio dell'*abitazione assicurata* o del *fabbricato* per la parte di quota di proprietà.

Per ogni *sinistro* il pagamento dell'*indennizzo* verrà effettuato, in base all'evento che lo ha determinato, con l'applicazione di: franchigie e/o scoperti, limiti di *indennizzo* ove previsti secondo quanto indicato all'**Art. 26 – SOMME ASSICURATE / MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER INCENDIO FABBRICATO E INCENDIO CONTENUTO**.

ART. 25 – ESTENSIONI FACOLTATIVE CON PREMIO AGGIUNTIVO

Se attive, le coperture valgono in relazione ai *beni assicurati* (fabbricato e/o contenuto come indicato nel *modulo di polizza*) anche per i seguenti eventi aggiuntivi. Eventuali limiti di indennizzo e massimali indicati all'**Art. 26 – SOMME ASSICURATE / MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER INCENDIO FABBRICATO E INCENDIO CONTENUTO**.

25.1 – Eventi atmosferici fabbricato ed Eventi atmosferici contenuto

Le estensioni operano, nei limiti indicati successivamente, per i danni diretti e materiali ai *beni assicurati* causati da:

a) Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine purché l'evento colpisca più proprietà limitrofe, indipendentemente dal fatto che siano assicurate;
b) Bagnamento da acqua piovana all'interno del *fabbricato* solo se avvenuto subito dopo rotture o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti causate dagli eventi elencati al punto a);
c) Sovraccarico di neve sul tetto che provochi il crollo totale o parziale del *tetto* e/o delle pareti del *fabbricato*. Sono inclusi anche i danni da bagnatura dei locali dell'*abitazione assicurata* (se acquistata l'estensione Eventi atmosferici fabbricato) e del *contenuto* (se acquistata l'estensione Eventi atmosferici contenuto).

25.2 – Eventi sociopolitici fabbricato ed Eventi sociopolitici contenuto

Le estensioni operano, nei limiti indicati successivamente, per i danni diretti e materiali ai *beni assicurati* causati da atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli conseguenti a: scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio e atti di *terrorismo.*
In deroga a quanto escluso all'**Art. 66 – LIMITI PER LA SEZIONE DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI** sono compresi i danni materiali e diretti ai *beni assicurati* causati da *esplosione* e *scoppio* di ordigni esplosivi.

25.3 – Fenomeno elettrico fabbricato e Fenomeno elettrico contenuto

Le estensioni operano, nei limiti indicati successivamente, per i danni diretti e materiali dovuti a dovuti a scariche, correnti, corto circuito e altri fenomeni elettrici e causati a:

a) macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici o elettronici, centraline e batterie per impianti relativi al *fabbricato* assicurato (se acquistata l'estensione **Fenomeno elettrico fabbricato**);
b) a *elettrodomestici* e *apparecchiature elettroniche* collegati all'impianto elettrico e facenti parte del *contenuto* assicurato (se acquistata l'estensione **Fenomeno elettrico contenuto**);

25.4 – Spargimento d'acqua fabbricato e spargimento d'acqua contenuto

Le estensioni operano, nei limiti indicati successivamente, per i danni diretti e materiali ai *beni assicurati* causati da:

a) Rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici (compresi i tubi interrati), impianti igienici e tecnici esistenti nel *fabbricato;*
b) Rottura per effetto di gelo di tubazioni degli impianti fissi installati nel *fabbricato*;
c) Traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel *fabbricato*;
d) Occlusione di tubazioni relative a impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel *fabbricato*;
e) Rottura accidentale delle apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici e dei relativi raccordi collegati agli impianti fissi del *fabbricato.*

Per gli eventi descritti al punto e) la copertura è operante per l'estensione **Spargimento d'acqua fabbricato** solo se per l'*abitazione assicurata* sia stata acquistata **anche la garanzia Incendio Contenuto** mentre **è sempre operante per l'estensione Spargimento d'acqua contenuto** senza ulteriori vincoli.

25.5 – Ricerca e riparazione guasti

In deroga a quanto previsto dalle esclusioni per l'estensione **Spargimento d'acqua fabbricato***,* la *Compagnia* rimborsa, entro i limiti indicati successivamente:

a) In caso di sinistro indennizzabile dall'estensione Spargimento d'acqua fabbricato:
 1) le spese strettamente necessarie alla ricerca, riparazione o sostituzione di tubazioni, dei relativi raccordi murati, degli impianti la cui rottura accidentale ha causato la fuoriuscita di acqua condotta;
 2) le spese necessarie per la demolizione e la successiva ricostruzione di parti del *fabbricato* assicurato;
 3) le spese per sgomberare e trasportare alla discarica più vicina i residui del *sinistro.*
b) In caso di dispersione di gas degli impianti di distribuzione (di competenza dell'*assicurato*) a servizio dell'*abitazione assicurata*:
 1) le spese sostenute per riparare o sostituire il tratto di condotta (tubazioni, curve, raccordi ed accessori) che ha dato origine alla dispersione di gas;
 2) le spese per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato assicurato;
 3) le spese per sgomberare e trasportare alla discarica più vicina i residui del *sinistro.*

 L'estensione è operante solo se la fuga sia stata accertata dall'azienda erogatrice e il danno tale da costringerla a sospendere dell'erogazione del gas.
c) In caso di rottura accidentale di tubi/impianti interrati in assenza di sinistro indennizzabile dall'estensione Spargimento d'acqua.

L'estensione è acquistabile **esclusivamente** se presente l'estensione **Spargimento d'acqua fabbricato**

25.6 – Forma di assicurazione delle estensioni

Le estensioni facoltative sono operanti nelle forme di assicurazione indicate nelle seguenti tabelle e indicate nel *modulo di polizza* in corrispondenza di ciascuna estensione.

Tabella 5 – Estensioni facoltative fabbricato – forma di assicurazione

Estensione	Con Incendio Fabbricato a Valore intero	Con Incendio Fabbricato a Primo rischio assoluto
Eventi atmosferici fabbricato	Valore intero	Primo rischio assoluto
Eventi sociopolitici fabbricato	Valore intero	Primo rischio assoluto
Fenomeno elettrico fabbricato	Primo rischio assoluto	
Spargimento d'acqua fabbricato	Valore intero	Primo rischio assoluto

Ricerca e riparazione guasti	Primo rischio assoluto

Tabella 6 – Estensioni facoltative contenuto – forma di assicurazione

Estensione	Con Incendio Contenuto a Primo rischio assoluto
Eventi atmosferici contenuto	Primo rischio assoluto
Eventi sociopolitici contenuto	Primo rischio assoluto
Fenomeno elettrico contenuto	Primo rischio assoluto
Spargimento d'acqua contenuto	Primo rischio assoluto

ART. 26 – SOMME ASSICURATE / MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER INCENDIO FABBRICATO E INCENDIO CONTENUTO

26.1 – Somma assicurate / massimali, limiti di indennizzo per Incendio Fabbricato e relative estensioni sempre incluse ed estensioni facoltative

La garanzia Incendio Fabbricato opera fino alla somma assicurata indicata nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno. Le tabelle successive riassumono i massimali / somme assicurate per le estensioni.

Tabella 7 – Estensioni sempre incluse: somme assicurate / massimali

ESTENSIONI SEMPRE INCLUSE	MASSIMALE
Demolizione e sgombero	Fino al **15%** dell'importo indennizzabile
Rimozione e ricollocamento dell'arredo **Alloggio temporaneo** **Perdita pigioni** **Rifacimento documenti**	Complessivamente per sinistro: fino al **10%** dell'importo indennizzabile
Oneri di urbanizzazione **Oneri di ricostruzione** **Onorari dei progettisti** **Oneri notarili**	Complessivamente per sinistro: fino al **10%** dell'importo indennizzabile, entro un massimo di **€ 2.000** per sinistro e per anno
Rimpiazzo del combustibile	Fino al limite massimo di **€ 1.500** per sinistro e per anno

Tabella 8 – Estensioni facoltative per incendio fabbricato: somme assicurate / massimali

ESTENSIONI FACOLTATIVE PER INCENDIO FABBRICATO	SOMMA ASSICURATA / MASSIMALE
Eventi atmosferici fabbricato	Fino alla **somma assicurata** per Incendio Fabbricato per sinistro e per anno
Eventi sociopolitici fabbricato	Fino alla **somma assicurata per Incendio Fabbricato** per sinistro e per anno
Fenomeno elettrico fabbricato	Fino al **massimale** indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno
Spargimento d'acqua fabbricato	**50%** della **somma assicurata** per **Incendio Fabbricato per sinistro e per anno** (in caso di **dimora saltuaria** al massimo pari a **€ 50.000**)
Ricerca e riparazione guasti	A seconda della somma assicurata per Incendio Fabbricato pari a: - **€ 2.000** per somma assicurata fabbricato fino a € 250.000 - **€ 3.000** per somma assicurata fabbricato oltre e fino a € 500.000 - **€ 5.000** per somma assicurata fabbricato oltre e fino a € 1.000.000 per sinistro e per anno

Tabella 9 – Estensioni facoltative per Incendio Fabbricato: limiti di indennizzo

ESTENSIONE	EVENTI	LIMITI DI INDENNIZZO
Eventi atmosferici fabbricato	Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine	Entro il massimale della garanzia
	Acqua piovana	Fino a **€ 30.000** per sinistro e per anno
	Sovraccarico di neve	Fino al **50% del massimale** indicato in polizza per sinistro e per anno
Eventi sociopolitici fabbricato	Atti vandalici o dolosi Scioperi e tumulti popolari Sommosse e sabotaggio	**Entro il massimale** indicato in polizza per sinistro e per anno
	Atti di terrorismo	**Entro il massimale** indicato in polizza con il limite massimo di **€ 100.000** per sinistro e per anno
Fenomeno elettrico fabbricato	Tutti gli eventi	**Entro il massimale** indicato in polizza per sinistro e per anno
Spargimento d'acqua fabbricato	Rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici (ad eccezione dei tubi interrati), impianti igienici e tecnici	**Entro il massimale** indicato in polizza per sinistro e per anno
	Rottura accidentale di tubi interrati degli impianti idrici	Fino a **€ 2.000** per sinistro e per anno in caso di tubi interrati
	Rottura per effetto di gelo di tubazioni degli impianti fissi	Fino a **€ 8.000** per sinistro e per anno in caso di danno a dimora abituale Fino a **€ 5.000** per sinistro e per anno in caso di danno a dimora saltuaria
	Traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici e tecnici	Fino a **€ 2.000** per sinistro e per anno
	Occlusione di tubazioni relative a impianti idrici, igienici e tecnici	**Entro il massimale** indicato in polizza per sinistro e per anno
	Rottura accidentale delle apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici e dei relativi raccordi	Fino a **€ 15.000** per sinistro e per anno
Ricerca e riparazione guasti	In caso di evento coperto da "Spargimento d'acqua fabbricato" con danni **a tubi non interrati**	**Entro il massimale** indicato in polizza per sinistro e per anno
	In caso di evento coperto da "Spargimento d'acqua fabbricato" con danni **a tubi interrati**	Fino a **€ 2.000** per sinistro e per anno
	Dispersione di gas	Fino a **€ 2.000** per sinistro e per anno
	Rottura accidentale di tubi interrati in assenza di evento coperto da "Spargimento d''acqua fabbricato"	Fino a **€ 1.500** per sinistro e per anno

26.2 – Franchigie per Incendio Fabbricato e relative estensioni facoltative

La seguente tabella riporta le franchigie e/o eventuali scoperti nelle opzioni: standard e con riduzione del premio ("Franchigia € 350" come da **Paragrafo 16.2 – Opzioni con riduzione del premio**).

Tabella 10 – Incendio Fabbricato ed estensioni facoltative: franchigie per evento

ESTENSIONE	EVENTI	FRANCHIGIA STANDARD	OPZIONE "FRANCHIGIA € 350"
Incendio fabbricato	Tutti gli eventi assicurati	**0**	**€ 350**

Eventi atmosferici fabbricato	Tutti gli eventi assicurati	**€ 150**	**€ 350**
Eventi sociopolitici fabbricato	Tutti gli eventi assicurati	**€ 150**	**€ 350**
Fenomeno elettrico fabbricato	Tutti gli eventi assicurati	**€ 250**	**€ 350**
Spargimento d'acqua fabbricato	Tutti gli eventi assicurati	**€ 200**	**€ 350**
Ricerca e riparazione guasti	Tutti gli eventi assicurati	**€ 200**	**€ 350**

26.3 – Scoperto aggiuntivo

Se il *Contraente* ha dichiarato la presenza di una polizza condominiale (come indicato sul *modulo di polizza*) e questa al momento del *sinistro* risultasse inesistente, cessata o inoperante, all'importo indennizzabili sarà applicato un **ulteriore scoperto del 20%** come indicato al **Paragrafo 16.3 Scoperto per difformità dei requisiti dichiarati****.**

26.4 – Somma assicurate / massimali e limiti di indennizzo per Incendio Contenuto e relative estensioni facoltative

La garanzia Incendio Fabbricato opera fino alla somma assicurata indicata nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno. Le tabelle successive riassumono i massimali / somme assicurate per le estensioni.

La garanzia prevede dei limiti di indennizzo, come da tabella che segue.

Tabella 11 – Incendio Contenuto: sottolimiti per danni ai beni assicurati

CATEGORIE DI BENI	SOTTOLIMITI
Gioielli e Preziosi	Entro il **35%** del massimale indicato in polizza con il limite massimo di **€ 35.000** per sinistro e per anno
Oggetti Pregiati	Entro il **50%** del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno con il limite massimo di: - **€ 35.000** per dimora abituale - **€ 1.500** per dimora saltuaria
Documenti personali e di archivio	Fino **a € 1.500** per sinistro e per anno
Valori	Entro il **5%** del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno con il limite massimo di: - **€ 1.500** per denaro contante - **€ 2.500** per altri valori

Tabella 12 – Estensioni facoltative per Incendio Contenuto: somme assicurate / massimali

ESTENSIONI FACOLTATIVE PER INCENDIO CONTENUTO	SOMMA ASSICURATA / MASSIMALE
Eventi atmosferici contenuto	Fino alla **somma assicurata** per Incendio Contenuto per sinistro e per anno
Eventi sociopolitici contenuto	Fino alla **somma assicurata** per Incendio Contenuto per sinistro e per anno
Fenomeno elettrico contenuto	Fino al **massimale** indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno
Spargimento d'acqua contenuto	**50%** della **somma assicurata** per **Incendio Fabbricato per sinistro e per anno** (in caso di **dimora saltuaria** al massimo pari a **€ 25.000**)

Tabella 13 – Estensioni facoltative per Incendio Contenuto: limiti di indennizzo

ESTENSIONE	EVENTI	LIMITI DI INDENNIZZO
Eventi atmosferici contenuto	Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine	Entro il massimale della garanzia

	Acqua piovana	**Entro il massimale** indicato in polizza con il limite massimo di **€ 30.000** per sinistro e per anno
	Sovraccarico di neve	Fino al **50% del massimale** indicato in polizza per sinistro e per anno
Eventi sociopolitici contenuto	Atti vandalici o dolosi Scioperi e tumulti popolari Sommosse e sabotaggio	**Entro il massimale** indicato in polizza per sinistro e per anno
	Atti di terrorismo	Fino al **30% del massimale** indicato in polizza per sinistro e per anno
Fenomeno elettrico contenuto	Tutti gli eventi	**Entro il massimale** indicato in polizza per sinistro e per anno
	Danni a: - Computer e strumenti multimediali elettronici portatili sotto carica - Apparecchi elettronici ad uso domestico collegati all'impianto elettrico.	Fino al **30% del massimale** indicato in polizza per sinistro e per anno
Spargimento d'acqua contenuto	Rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici (ad eccezione dei tubi interrati), impianti igienici e tecnici	**Entro il massimale** indicato in polizza per sinistro e per anno
	Rottura accidentale di tubi interrati degli impianti idrici	Fino a **€ 2.000** per sinistro e per anno in caso di tubi interrati
	Rottura per effetto di gelo di tubazioni degli impianti fissi	Fino a **€ 5.000** per sinistro e per anno in caso di danno a dimora abituale Fino a **€ 3.000** per sinistro e per anno in caso di danno a dimora saltuaria
	Traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici e tecnici	Fino a **€ 2.000** per sinistro e per anno
	Occlusione di tubazioni relative a impianti idrici, igienici e tecnici	**Entro il massimale** indicato in polizza per sinistro e per anno
	Rottura accidentale delle apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici e dei relativi raccordi	Fino al **15% del massimale** indicato in polizza per sinistro e per anno

26.5 – Franchigie per Incendio Contenuto e relative estensioni facoltative

La seguente tabella riporta le franchigie e/o eventuali scoperti nelle opzioni: standard e con riduzione del premio ("Franchigia € 350" come da **Paragrafo 16.2 – Opzioni con riduzione del premio**).

Tabella 14 – Incendio Fabbricato ed estensioni facoltative: franchigie per evento

ESTENSIONE	EVENTI	FRANCHIGIA STANDARD	OPZIONE "FRANCHIGIA € 350"
Incendio contenuto	Tutti gli eventi assicurati	**€ 150**	**€ 350**
Eventi atmosferici contenuto	Tutti gli eventi assicurati	**€ 150**	**€ 350**
Eventi sociopolitici contenuto	Tutti gli eventi assicurati	**€ 150**	**€ 350**
Fenomeno elettrico contenuto	Tutti gli eventi assicurati	**€ 250**	**€ 350**
Spargimento d'acqua contenuto	Tutti gli eventi assicurati	**€ 200**	**€ 350**

26.6 – Unica franchigia – valida per le estensioni facoltative a pagamento

In caso di sinistro che provochi danni sia al *fabbricato* che al *contenuto*, al totale dell'importo indennizzabile sarà applicata un'unica franchigia quando si verificano le seguenti condizioni:

1) Sia il fabbricato che il contenuto sono assicurati dalle rispettive estensioni a copertura dell'evento;
2) I danni sono avvenuti in occasione dello stesso evento.

Nel caso in cui la *franchigia* per la partita *fabbricato* fosse differente da quella per la partita *contenuto*, è applicata la franchigia più alta.

Esempio

Sono stati assicurati:

- Il **Fenomeno elettrico fabbricato** con massimale di **€ 10.000** e franchigia pari a **€ 250**
- Il **Fenomeno elettrico contenuto** con massimale di **€ 6.000** e franchigia pari a **€ 250**

A seguito di un corto circuito, si verificano danni per un totale di **€ 5.500** così suddivisi:

- Al fabbricato per un valore di **€ 3.000**
- Al contenuto per un valore di **€ 2.500**

Trattandosi di un singolo evento ed essendo assicurati sia il fabbricato che il contenuto, al danno indennizzabile sarà dedotta un'unica franchigia, quindi:

Indennizzo = **(Totale importo indennizzabile fabbricato + Totale importo indennizzabile contenuto)** – **Franchigia**

Nell'esempio pari a:

Indennizzo = **(€ 3.000** + **€ 2.500**) - **€ 250** = **€ 5.250**

GARANZIA LASTRE

(Garanzia opzionale, in abbinamento a Incendio Fabbricato e/o Incendio Contenuto)

ART. 27 – OGGETTO DELLA COPERTURA LASTRE

La *Compagnia* indennizza, nei limiti indicati nella Tabella che segue, le spese sostenute per la sostituzione di *lastre* con altre nuove eguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione, la cui rottura sia stata causata da:

1) eventi accidentali non coperti dalle garanzie Incendio Fabbricato e Incendio Contenuto;
2) eventi atmosferici (indicati al **Paragrafo 25.1 – Eventi atmosferici fabbricato ed Eventi atmosferici contenuto**);
3) eventi sociopolitici (indicati al **Paragrafo 25.2 – Eventi sociopolitici fabbricato ed Eventi sociopolitici contenuto**).

Si precisa che nei casi di **abitazione locata** e **abitazione data in usufrutto o comodato a terzi:**

- se la *Polizza* è stipulata dal **proprietario** dei locali, resta inteso che vengono assicurate le sole *lastre* appartenenti al proprietario stesso e non all'inquilino, salvo patto scritto contrario con la Compagnia da regolare attraverso apposita appendice;
- se la *Polizza* è stipulata dal **conduttore** dei locali (locatario, usufruttuario o comodatario), si intendono assicurate le sole *lastre* appartenenti a quest'ultimo e non al proprietario dei locali, salvo patto scritto contrario con la Compagnia da regolare attraverso apposita appendice.

La garanzia è prestata nella forma di assicurazione a *primo rischio assoluto* fino al massimale indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno.

Tabella 15 - Limiti per evento, franchigie per la garanzia Lastre

EVENTO	LIMITE	FRANCHIGIA STANDARD
Danni accidentali **Eventi atmosferici** **Eventi sociopolitici**	Fino al massimale indicato nel *modulo di polizza*	**€ 150**

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:

- **Art. 65 – ESCLUSIONI**
- **Art. 66 – LIMITI PER LA SEZIONE DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI**

GARANZIA PANNELLI SOLARI

(Garanzia opzionale, in abbinamento a Incendio Fabbricato e/o Incendio Contenuto)

ART. 28 – OGGETTO DELLA COPERTURA PANNELLI SOLARI

La *Società* indennizza, nei limiti indicati nella Tabella che segue, i danni materiali e diretti subiti dai *Pannelli solari*, sia termici sia fotovoltaici, installati sul tetto del *Fabbricato* assicurato, purché siano posti in aderenza e ad essa stabilmente ancorati. Nel caso di appartamento in condominio, l'indennizzo è riconosciuto limitatamente alla quota di spettanza dell'Assicurato. La garanzia opera per i danni causati da:

1) I seguenti eventi incendio di cui all'**Art. 24 – OGGETTO DELLA COPERTURA INCENDIO FABBRICATO E INCENDIO CONTENUTO**:
 a) Incendio (compresi i guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedirlo o arrestarlo e anche i guasti arrecati dall'assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno);
 b) Esplosione, implosione e scoppio;
 c) Fulmine (eccetto quanto rientrante come *Fenomeno elettrico*);
 d) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, corpi e veicoli spaziali;
 e) Onda sonica determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
2) I seguenti eventi atmosferici di cui al **Paragrafo 25.1 – Eventi atmosferici fabbricato ed Eventi atmosferici contenuto**:
 a) Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine purché l'evento colpisca più proprietà limitrofe, indipendentemente dal fatto che siano assicurate;
 b) Sovraccarico di neve sul tetto che provochi il crollo totale o parziale del *tetto* del *fabbricato* su cui è ancorato l'impianto.
3) Eventi sociopolitici indicati al (**Paragrafo 25.2 – Eventi sociopolitici fabbricato ed Eventi sociopolitici contenuto**);
4) *Fenomeno elettrico*.

La garanzia è prestata nella forma di assicurazione a *primo rischio assoluto* fino al massimale indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno.

Si precisa che l'opzione con riduzione del premio "Franchigia € 350" (vedi **Paragrafo 16.2 – Opzioni con riduzione del premio**) ha efficacia, quando scelta dal *Contraente*, anche sulla garanzia Pannelli Solari esclusivamente per massimali superiori a **€ 10.000**

Tabella 16 - Limiti per evento, franchigie per la garanzia Pannelli Solari

EVENTO	LIMITE	FRANCHIGIA STANDARD	OPZIONE "FRANCHIGIA € 350"
1) Incendio **2) Eventi atmosferici** **3) Eventi sociopolitici** **4) Fenomeno elettrico**	Fino al massimale indicato nel *modulo di polizza*	**€ 150**	**Non operativa** per massimale inferiore a € 12.500 **€ 350** per massimale pari o superiore a € 12.500

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:

- **Art. 65 – ESCLUSIONI**
- **Art. 66 – LIMITI PER LA SEZIONE DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI**

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Le "**Garanzie**" e le correlate "**Estensioni Facoltative**" previste dalla presente sezione sono **operanti solo se** espressamente indicate come "**comprese**" nel *Modulo di Polizza* in riferimento all'abitazione o al nucleo familiare assicurato.

GARANZIA R.C. FABBRICATO

(Garanzia opzionale, in abbinamento a Incendio Fabbricato e/o Incendio Contenuto)

ART. 29 – OGGETTO DELLA COPERTURA R.C. FABBRICATO

La *Compagnia* risarcisce i *danni diretti* che l'*assicurato* è tenuto a pagare come proprietario dell'*abitazione assicurata*, fino al massimale indicato nel *modulo di polizza*.
La garanzia opera quando l'*assicurato* è responsabile per *danni diretti* causati a terzi da un evento accidentale legato alla proprietà dell'abitazione. Il risarcimento comprende il capitale (valore del danno), ed eventuali interessi e spese, per danni a:
- ✓ Persone (morte o lesioni personali);
- ✓ Cose di terzi.

La copertura riguarda:
- ✓ I danni di cui l'*assicurato* risponde come proprietario (o comproprietario) dell'*abitazione assicurata*;
- ✓ I danni per le parti comuni dell'edificio, per la quota condominiale dell'*assicurato* calcolata in base ai millesimi del *fabbricato*.

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:
- **Paragrafo 65.3 – Esclusioni relative alla sezione RESPONSABILITÀ CIVILE**;
- **Art. 67 – LIMITI PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

29.1 – Massimale unico in caso di comproprietà

La garanzia opera solo se l'*Assicurato* dimostra di essere proprietario (o comproprietario) dell'Abitazione con documenti idonei.
Se l'Abitazione è in comproprietà, il *massimale* indicato nel *modulo di polizza* resta unico per tutti i comproprietari assicurati.
Il *massimale* non si moltiplica per il numero degli assicurati, anche se più comproprietari sono corresponsabili dello stesso danno.

29.2 – Estensioni sempre operanti per RC Fabbricato

La garanzia si intende estesa anche ai seguenti rischi, nei limiti indicati nella tabella all'**Art. 30 – MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE PER R.C. FABBRICATO**.

1) Colpa grave dell'*assicurato* proprietario dell'*abitazione assicurata*;
2) Pertinenze del fabbricato; la garanzia copre per i danni diretti derivanti dalla proprietà delle seguenti pertinenze del *fabbricato*;
 - parchi e giardini (fino a **10 ettari**);
 - alberi (inclusa la loro caduta accidentale);
 - aree scoperte non gravate da servitù pubblica;
 - impianti sportivi ad uso privato;
 - impianti fotovoltaici e solari termici;
 - strade private;
 - recinzioni
 - cancelli, anche automatici.

 Tutte le pertinenze devono appartenere al *fabbricato* assicurato.
3) RC del committente di lavori; la garanzia copre i danni diretti di cui l'Assicurato è responsabile come committente di lavori sull'Abitazione assicurata. Sono coperti i lavori di:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;
 - ampliamento;
 - sopraelevazione;
 - demolizione.

 La garanzia opera a secondo rischio (quindi solo per la parte di danno non coperta dalla polizza dell'impresa che esegue i lavori) ed esclusivamente se i lavori:
 - sono eseguiti da un'impresa che ha una propria polizza di responsabilità civile;
 - sono autorizzati dalle prescritte licenze edilizie;
 - sono conformi alla normativa vigente.
4) Interruzioni o sospensioni; la garanzia risponde per i *danni indiretti* da interruzioni o sospensioni (sia parziali che totali):
 - dell'utilizzo di beni di terzi;
 - di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi;

 conseguenti ad un *sinistro* indennizzabile sulla base delle condizioni della garanzia RC Fabbricato.
5) Caduta di neve; la garanzia risponde per i danni a terzi causati dalla caduta di neve e/o di ghiaccio dai *tetti* del *fabbricato* di cui fa parte l'*abitazione assicurata*. La copertura non è operante nel caso in cui sia dichiarato lo stato di calamità naturale.

6) Ricorso terzi da incendio; la garanzia risponde per i danni a cose di terzi in seguito a *Incendio*, *esplosione* e *scoppio* dell'*abitazione assicurata*.
7) Spargimento d'acqua condotta; la garanzia risponde per i danni a terzi derivanti da spargimento d'acqua condotta conseguente a rottura accidentale o occlusione di impianti:
 - idrici;
 - di riscaldamento;
 - di condizionamento;
 - antincendio;
 - tecnici;

 al servizio del *fabbricato* di cui fa parte l'*abitazione assicurata*.
8) Rigurgito di fognature; La garanzia risponde dei danni a terzi causati dalla tracimazione di liquidi dovuta a:
 - rigurgito di fognature di esclusiva pertinenza del *fabbricato* di cui fa parte l'*abitazione assicurata*;
 - otturazione delle tubature dei servizi igienico-sanitari.

Si specificano inoltre le seguenti condizioni di operatività:
- le estensioni Spargimento d'acqua condotta e Rigurgito di fognature sono operanti esclusivamente se operativa in polizza l'estensione "Spargimento d'acqua fabbricato";
- le estensioni Ricorso terzi da incendio, Spargimento d'acqua condotta e Rigurgito di fognature operano anche nei confronti di parenti e affini non conviventi con l'*assicurato* nel solo caso in cui fossero danneggiati come condòmini (o in generale abitanti in unità immobiliare distinta) all'interno dello stesso edificio in cui si trova l'*abitazione assicurata*.

29.3 – Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla garanzia stessa;
b) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine;
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera b).

ART. 30 – MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE PER R.C. FABBRICATO

La garanzia R.C. Fabbricato è prestata fino ad al massimale indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno assicurato.
Nella tabella di seguito sono esposti limiti di indennizzo e franchigie per la garanzia e le estensioni sempre incluse. È prevista l'opzione "Franchigia € 350" come da **Paragrafo 16.2 – Opzioni con riduzione del premio**.

Tabella 17 – Limiti di indennizzo e franchigie per RC Fabbricato

GARANZIA / ESTENSIONE	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA STANDARD	OPZIONE "FRANCHIGIA € 350"
RC Fabbricato	Fino al massimale di garanzia indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**
Colpa grave	Fino al massimale di R.C. Fabbricato per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**
Pertinenze del fabbricato	Fino al massimale di R.C. Fabbricato per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**
RC del committente di lavori	Fino a € 300.000 per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**
Interruzioni o sospensioni	Fino a € 100.000 per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**
Caduta di neve	Fino a € 200.000 per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**
Ricorso terzi da incendio	Fino al massimale di R.C. Fabbricato per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**
Spargimento d'acqua condotta	Fino al 5% del massimale R.C. Fabbricato per dimora abituale assicurata per sinistro e per anno Fino al 2% del massimale R.C. Fabbricato per dimora saltuaria assicurata per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**
Rigurgito di fognature	Fino a € 10.000 per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**

30.1 – Scoperto aggiuntivo

Se il *Contraente* ha dichiarato la presenza di una polizza condominiale (come indicato sul *modulo di polizza*) e questa al momento del *sinistro* risultasse inesistente, cessata o inoperante, all'importo indennizzabile sarà applicato un **ulteriore scoperto del 20%** come indicato al **Paragrafo 16.3 Scoperto per difformità dei requisiti dichiarati.**

GARANZIA R.C. CONDUZIONE

(Garanzia opzionale, in abbinamento a Incendio Fabbricato e/o Incendio Contenuto)

ART. 31 – OGGETTO DELLA GARANZIA R.C. CONDUZIONE

La *Società* risarcisce i danni diretti che l'*assicurato* è tenuto a pagare come conduttore dell'*abitazione assicurata*, fino al massimale indicato nel *modulo di polizza*.
La garanzia opera quando l'*assicurato* è responsabile per danni diretti causati a terzi da un evento accidentale legato alla normale attività di conduzione dell'abitazione. Il risarcimento comprende il capitale (valore del danno), ed eventuali interessi e spese, per:
- ✓ danni a persone (morte o lesioni personali);
- ✓ danni a cose di terzi;

La *garanzia* è operante anche per la conduzione delle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'*assicurato* (se proprietario) nel caso in cui l'*abitazione assicurata* sia parte di un condominio o di un *fabbricato* plurifamiliare.
A parziale deroga di quanto indicato al **Paragrafo 31.3 – Soggetti non considerati terzi,** la garanzia opera anche nei confronti di parenti e affini non conviventi con l'*assicurato* nel solo caso in cui fossero danneggiati come condòmini (o in generale abitanti in unità immobiliare distinta) all'interno dello stesso edificio in cui si trova l'*abitazione assicurata*.

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:
- **Paragrafo 65.3 – Esclusioni relative alla sezione RESPONSABILITÀ CIVILE**;
- **Art. 67 – LIMITI PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

31.1 – Soggetti assicurati

Gli assicurati variano sulla base del tipo di uso dell'abitazione coperta dalla polizza, come di seguito:
1) Per abitazione di proprietà utilizzata come *dimora abituale* o *dimora saltuaria*: è assicurata la persona identificata in *polizza* come proprietario che la utilizza ed il suo *nucleo familiare* convivente;
2) Per abitazione in locazione o comodato utilizzata come *dimora abituale* o *dimora saltuaria*: è assicurata la persona identificata in *polizza* come inquilino che la utilizza ed il suo *nucleo familiare* convivente.

Si precisa che, per abitazione in locazione, la polizza copre eventuali danni all'abitazione stessa **esclusivamente** per Rischio Locativo (come da successivo **Paragrafo 31.2 – Estensioni sempre operanti per R.C. Conduzione**).

31.2 – Estensioni sempre operanti per R.C. Conduzione

La garanzia si intende estesa anche ai seguenti eventi, nei limiti indicati nella tabella all'**Art. 32 – MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER R.C. CONDUZIONE**.
1) Colpa grave dell'*assicurato* proprietario dell'*abitazione assicurata*;
2) Interruzioni o sospensioni; la garanzia risponde per i *danni indiretti* da interruzioni o sospensioni (sia parziali che totali):
 - dell'utilizzo di beni di terzi;
 - di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi;

 conseguenti ad un *sinistro* indennizzabile sulla base delle condizioni della garanzia R.C. Conduzione.
3) Danni causati da addetti a servizi domestici e badanti; la garanzia risponde per i danni a terzi causati da addetti a servizi domestici e badanti durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'*abitazione assicurata* e la cui responsabilità ricada per qualsiasi motivo sull'*assicurato*.
4) Rischio locativo; la *Società* risarcisce i danni materiali e diretti che l'Assicurato, come conduttore dell'abitazione assicurata, è tenuto a pagare al proprietario per danni ai locali stessi. La garanzia opera per danni causati da incendio, esplosione e scoppio. Il risarcimento comprende il valore del danno (capitale) ed eventuali interessi e spese collegate. La copertura si riferisce alla responsabilità del conduttore prevista dagli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.
5) Ricorso terzi da incendio; la garanzia risponde per i danni a cose di terzi in seguito a *Incendio*, *esplosione* e *scoppio* dell'*abitazione assicurata*. La garanzia opera esclusivamente per soggetti assicurati al punto 2) del precedente **Paragrafo 31.1 – Soggetti assicurati**.

31.3 – Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla garanzia stessa;
b) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine;
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera b).

31.4 – Massimale unico in caso di comproprietà

Se l'Abitazione è in comproprietà, il *massimale* indicato nel *modulo di polizza* resta unico per tutti i comproprietari assicurati.
Il *massimale* non si moltiplica per il numero degli assicurati, anche se più comproprietari sono corresponsabili dello stesso danno.
L'eventuale proprietà o comproprietà dovrà essere dimostrata con adeguata documentazione.

ART. 32 – MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER R.C. CONDUZIONE

La garanzia **R.C. Conduzione** è prestata fino al massimale indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno assicurato. È prevista una franchigia standard pari a **€ 150** o, in alternativa, l'opzione "Franchigia € 350" come da **Paragrafo 16.2 – Opzioni con**

riduzione del premio. Nelle tabelle di seguito sono esposti limiti di indennizzo e franchigie/scoperti per la garanzia e per le estensioni sempre incluse.

Tabella 18 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti per RC Conduzione

EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA STANDARD	OPZIONE "FRANCHIGIA € 350"
Danni a terzi da occlusione accidentale di impianti fognari	**€ 5.000** per sinistro e per anno	**€ 150** **€ 350** se il terzo danneggiato è parente o affine	**€ 350** **€ 700** se il terzo danneggiato è parente o affine
Spargimento d'acqua da rottura accidentale apparecchiature e macchine ad uso domestico.	Fino a **€ 100.000** per sinistro e per anno se assicurata la *dimora abituale* Fino a **€ 30.000** per sinistro e per anno se assicurata la *dimora saltuaria*	**€ 150** **€ 350** se il terzo danneggiato è parente o affine	**€ 350** **€ 700** se il terzo danneggiato è parente o affine
Danni a cose di terzi ospiti presso l'abitazione	Fino a **€ 2.000** per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**

Tabella 19 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti per estensioni sempre operanti

ESTENSIONE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA / SCOPERTO STANDARD	OPZIONE "FRANCHIGIA € 350"
Colpa grave	Fino al massimale di R.C. Conduzione per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**
Interruzioni o sospensioni	Fino a **€ 100.000** per sinistro e per anno	**Scoperto 10% minimo € 150 massimo € 1.000**	**Scoperto 10% minimo € 350 massimo € 1.000**
Danni causati da addetti a servizi domestici e badanti	Fino al massimale di R.C. Conduzione per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**
Rischio locativo	Fino al massimale di R.C. Conduzione entro un massimo di **€ 2.000.000** per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**
Ricorso terzi da incendio	Fino al massimale di R.C. Conduzione entro un massimo di **€ 2.000.000** per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**

GARANZIA R.C. CAPOFAMIGLIA – VITA PRIVATA

(Garanzia principale, facoltativa)

ART. 33 – PREMESSA

La garanzia **RC Capofamiglia – Vita Privata** è valida e operante se indicata come compresa nel *modulo di polizza* ed è acquistabile esclusivamente nel caso in cui il *Contraente* scelga la formula assicurativa **IMMOBILE + NUCLEO FAMILIARE**.

ART. 34 – OGGETTO DELLA COPERTURA R.C. CAPOFAMIGLIA – VITA PRIVATA

La Società risarcisce i danni diretti che l'*assicurato* è tenuto a pagare nell'ambito della vita privata, fino al massimale indicato nel *modulo di Polizza*.
La garanzia opera quando l'*assicurato* è responsabile per danni diretti causati a terzi da un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata. Il risarcimento comprende il capitale (valore del danno), ed eventuali interessi e spese, per danni a:

- ✓ persone (morte o lesioni personali);
- ✓ cose di terzi.

La garanzia copre i danni causati a terzi durante il tempo libero, le relazioni sociali e la vita familiare. Sono coperti in particolare i danni causati a terzi da:

a) proprietà e uso di biciclette (inclusi i modelli a pedalata assistita per i quali non è richiesta abilitazione alla guida secondo le norme vigenti), velocipedi di qualsiasi genere, golf cars, barche senza motore, canoe, surf, SUP e simili;
b) proprietà e uso di monopattini elettrici, segway, monowheel, hoverboard e simili dotati di propulsione elettrica di non potenza massima non superiore a 0,50kW e velocità non superiore ai 20 Km/h o comunque con caratteristiche tali da non rientrare per legge tra i veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria di responsabilità civile derivante dalla circolazione (Legge 09 Novembre 2021 n. 156 e successive modifiche):
c) utilizzo di carrozzelle per disabili (anche se elettriche) purché scoperte e circolanti su strada se non soggette ad obbligo di assicurazione RCA;
d) proprietà e uso di *droni giocattolo* per operazioni classificabili come OPEN (categoria "aperta") ed esclusivamente nel caso di volo a vista. Il proprietario / utilizzatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia. L'utilizzo del *drone giocattolo* deve avvenire in conformità ai regolamenti ENAC in vigore ed eventuali altre disposizioni di legge in materia;
e) utilizzo di camere d'albergo e di locali di villeggiatura: il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui alla tabella riepilogativa che segue;
f) attività di tempo libero (bricolage, pesca giardinaggio, campeggio, hobbistica, modellismo);
g) attività di volontariato prestate anche presso associazioni ma non come iscritti alle stesse;
h) esercizio di attività sportive a livello dilettantistico (è compresa anche la nautica a remi e a vela, purché con imbarcazioni senza motore e di lunghezza inferiore a mt 6,50);
i) somministrazione di cibi e bevande agli ospiti dell'Assicurato (che provochino intossicazione od avvelenamento o reazioni allergiche);
j) fatti di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano all'estero per soggiorni studio. Qualora l'*assicurato* sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per i fatti dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all'altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il figlio viva prevalentemente presso l'altro genitore);
k) giochi dei bambini;
l) partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche (per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico);
m) utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti iscritti nello stato di famiglia dell'Assicurato al momento del Sinistro;
n) attività di babysitter, regolarmente assunti (addetti alla cura dei figli dell'*Assicurato*), per i fatti che riguardano le loro mansioni;
o) danni fisici involontariamente causati a babysitter regolarmente assunti durante le loro mansioni:
p) fatti dei figli minori dell'*Assicurato* quando sono affidati a persone, non facenti parte del Nucleo Familiare dell'Assicurato, che svolgono temporaneamente ed a titolo gratuito l'attività di sorveglianza;
q) messa in moto o guida di:
 1) veicoli e natanti a motore da parte di figli minori o altri familiari conviventi dichiarati incapaci per legge e sotto la responsabilità dell'*assicurato*, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato. La garanzia opera limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'*Assicuratore* della R.C. obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
 2) ciclomotori da parte di figli minori o altri familiari conviventi dichiarati incapaci per legge e sotto la responsabilità dell'*assicurato*. La garanzia opera limitatamente al caso in cui l'Assicuratore della R.C. obbligatoria non risponda per non operatività della garanzia dovuta alla violazione delle norme di legge sul trasporto di persone.

Per alcuni degli eventi assicurati sono previsti dei limiti di indennizzo come riportato nella tabella riassuntiva al **Paragrafo 34.3 – Massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti per R.C. Capofamiglia – Vita Privata**.

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:

- **Paragrafo 65.3 – Esclusioni relative alla sezione RESPONSABILITÀ CIVILE**;
- **Art. 67 – LIMITI PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

34.1 – Estensione facoltativa a pagamento: Animali domestici

Il *Contraente* ha la possibilità di estendere la garanzia R.C. Capofamiglia – Vita Privata ai danni causati a terzi da *animali domestici* di proprietà o detenuti dall'*assicurato* e dal suo *nucleo familiare* convivente. Il risarcimento comprende il capitale (valore del danno), ed eventuali interessi e spese, per danni a:

✓ persone (morte o lesioni personali);
✓ altri animali di proprietà di terzi (morte o lesioni corporali);
✓ cose di terzi.

Relativamente ai danni a persone e animali, l'estensione opera anche se il danno è causato dal cane condotto in violazione di obblighi di legge, come:

- mancato uso del guinzaglio in aree urbane o luoghi aperti al pubblico;
- mancato uso della museruola ove prescritto;
- altre violazioni delle disposizioni applicabili.

In questo caso è previsto un aggravamento dello scoperto, come riportato nella tabella al **Paragrafo 34.3 – Massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti per R.C. Capofamiglia – Vita Privata**

L'estensione copre inoltre i seguenti eventi:

1) Affido temporaneo gratuito:
 La *Società* interviene nel caso in cui l'animale assicurato venga temporaneamente affidato ad una persona esterna al *Nucleo Familiare*, compresi i collaboratori domestici, per:
 ✓ i danni che l'animale arreca ad altre persone, diverse dal custode dell'animale, alle loro *Cose* ed animali;
 ✓ le lesioni corporali da cui derivi un'*Invalidità Permanente*, causate dall'animale al custode dell'animale.
 Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.
2) Lesioni ai figli dell'Assicurato:
 La *Società* interviene per le lesioni corporali, da cui derivi un'*Invalidità Permanente*, causate dall'animale domestico ai figli dell'*Assicurato* minori di 14 anni.
 Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.
3) Partecipazione a fiere e mostre:
 La *Società* interviene per i danni causati dall'animale a terzi durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza.

La garanzia è operante se indicata come compresa nel *modulo di polizza*. Sono previsti limiti di indennizzo e scoperti, come riportato nella tabella al **Paragrafo 34.3 – Massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti per R.C. Capofamiglia – Vita Privata**

34.2 – Soggetti non considerati terzi

Ai fini della presente garanzia, e della relativa estensione a pagamento, non sono considerati terzi:

a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente *garanzia*;
b) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine, **salvo** quanto previsto, limitatamente alle lesioni personali subite dai figli dell'Assicurato minori di 14 anni, per l'estensione di garanzia agli "Animali domestici" (come da precedente articolo al punto 2);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, salvo quanto previsto:
 a. per i danni fisici involontariamente causati a babysitter regolarmente assunti durante le loro mansioni (al punto "**o**" dell'**Art. 34 – OGGETTO DELLA COPERTURA RC CAPOFAMIGLIA – VITA PRIVATA**);
 b. per l'affido temporaneo gratuito dell'animale domestico (al punto "**1**" del **Paragrafo 34.1 – Estensione facoltativa a pagamento Animali domestici**).

34.3 – Massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti per RC Capofamiglia – Vita Privata

La garanzia **R.C. Capofamiglia – Vita privata** è prestata fino al massimale indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno assicurato senza applicazione di franchigie o, in alternativa, il *Contraente* può attivare l'opzione "Franchigia € 350" come da **Paragrafo 16.2 – Opzioni con riduzione del premio**. Nelle tabelle di seguito sono esposti limiti di indennizzo e franchigie/scoperti per la garanzia e per le estensioni sempre incluse.

Tabella 20 – Massimali e sottolimiti

GARANZIA / ESTENSIONE	MASSIMALE / SOTTOLIMITE
RC Capofamiglia – Vita Privata	Fino al massimale di garanzia indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno
Estensione Animali domestici	Fino al 50% del massimale di RC Capofamiglia – Vita privata per sinistro e per anno.

Tabella 21 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti per RC Capofamiglia – Vita Privata

EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA STANDARD	OPZIONE "FRANCHIGIA € 350"
Danni a terzi nel tempo libero e di relazione e nella famiglia con figli avvenuti in USA o Canada	Fino al **50%** del massimale indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno	**0**	**€ 350**
Danni a locali di villeggiatura di terzi e/o alberghi	Fino a **€ 200.000** per sinistro e per anno	**0**	**€ 350**
Danni durante l'uso di appartamenti o camere in affitto da parte di figli studenti	Fino a **€ 200.000** per sinistro e per anno	**0**	**€ 350**
Danni fisici involontariamente causati a babysitter e sorvegliati temporanei	Fino a **€ 200.000** per sinistro e per anno	**0**	**€ 350**

Tabella 22 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti per Animali domestici

EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA / SCOPERTO STANDARD	OPZIONE "FRANCHIGIA € 350"
Danni a terzi (persone o animali) da parte di propri animali domestici	**Fino al massimale** dell'estensione indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno	**0**	**€ 350**
Danni a terzi (persone o animali) da parte del cane di proprietà, condotto in difformità alle norme di legge	**Fino al massimale** dell'estensione indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno	Scoperto **20%** con minimo **€ 250** e massimo **€ 1.000**	Scoperto **20%** con minimo **€ 350** e massimo **€ 1.000**
Danni a cose di terzi	Fino a **€ 10.000** per sinistro e per anno	Scoperto **10%** con minimo **€ 250** e massimo **€ 1.000**	Scoperto **10%** con minimo **€ 350** e massimo **€ 1.000**
Lesioni al custode a cui l'animale è stato dato in affido temporaneo gratuito	Fino a **€ 200.000** per sinistro e per anno	Scoperto **10%** con minimo **€ 250** e massimo **€ 1.000**	Scoperto **10%** con minimo **€ 350** e massimo **€ 1.000**
Lesioni da parte dell'animale domestico ai figli minori di 14 anni dell'assicurato, con conseguente Invalidità Permanente.	Fino a **€ 200.000** per sinistro e per anno	Scoperto **10%** con minimo **€ 250** e massimo **€ 1.000**	Scoperto **10%** con minimo **€ 350** e massimo **€ 1.000**
Danni ad altri animali durante la partecipazione a fiere e mostre	Fino a **€ 2.500** per sinistro e per anno	**€ 250**	**€ 350**

GARANZIA R.C. CAPOFAMIGLIA – VITA PRIVATA E CONDUZIONE

(Garanzia principale, facoltativa)

ART. 35 – PREMESSA

La garanzia **R.C. Capofamiglia – Vita Privata** è valida e operante se indicata come compresa nel *modulo di polizza* ed è acquistabile esclusivamente nel caso in cui il *Contraente* scelga la formula assicurativa **SOLO NUCLEO FAMILIARE**.

ART. 36 – OGGETTO DELLA COPERTURA R.C. CAPOFAMIGLIA – VITA PRIVATA E CONDUZIONE

La *Società* risarcisce i danni diretti che l'*assicurato* è tenuto a pagare nell'ambito della vita privata, fino al massimale indicato nel Modulo di Polizza.
La garanzia opera quando l'*assicurato* è responsabile per danni diretti causati a terzi da un evento accidentale verificatosi nei seguenti ambiti:
a) della **vita privata** del nucleo familiare assicurato;
b) della **conduzione della *dimora abituale*** in Italia, dove risiede l'*assicurato* ed il suo *nucleo familiare* convivente;
c) della **conduzione dell'eventuale *dimora saltuaria*** in Italia, utilizzata dall'*assicurato* e dal suo *nucleo familiare* convivente.

Il risarcimento comprende il capitale (valore del danno), ed eventuali interessi e spese, per danni a:
✓ persone (morte o lesioni personali);
✓ cose di terzi.
Relativamente ai rischi assicurati si precisa che:
1) In relazione alla **vita privata** la garanzia opera secondo quanto indicato all'**Art. 34 – OGGETTO DELLA COPERTURA R.C. CAPOFAMIGLIA – VITA PRIVATA**
2) In relazione alla **conduzione della *dimora abituale* e dell'eventuale *dimora saltuaria*** la garanzia opera secondo quanto indicato agli: **Art. 31 – OGGETTO DELLA GARANZIA RC CONDUZIONE** e **Paragrafo 31.2 - Estensioni sempre operanti per R.C. Conduzione**.

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:
- **Paragrafo 65.3 – Esclusioni relative alla sezione RESPONSABILITÀ CIVILE**;
- **Art. 67 – LIMITI PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

36.1 – Estensione facoltativa a pagamento: Animali domestici

Il *Contraente* ha la possibilità di estendere la garanzia **RC Capofamiglia – Vita Privata e Conduzione** ai danni causati a terzi da *animali domestici* di proprietà o detenuti dall'*assicurato* e dal suo *nucleo familiare* convivente. L'estensione opera secondo quanto descritto al **Paragrafo 34.1 – Estensione facoltativa a pagamento: Animali domestici**

36.2 – Soggetti non considerati terzi

Ai fini della presente garanzia, e della relativa estensione a pagamento Animali domestici, non sono considerati terzi per i rischi in ambito della **vita privata**:
a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente *garanzia*;
b) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine, **salvo** quanto previsto, limitatamente alle lesioni personali subite dai figli dell'Assicurato **minori di 14 anni**, per l'estensione di garanzia agli "Animali domestici" (come da precedente articolo al punto 2);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, salvo quanto previsto:
 a. per i danni fisici involontariamente causati a babysitter regolarmente assunti durante le loro mansioni (al punto "**o**" dell'**Art. 34 – OGGETTO DELLA COPERTURA RC CAPOFAMIGLIA – VITA PRIVATA**);
 b. per l'affido temporaneo gratuito dell'animale domestico (al punto "**1**" del **Paragrafo 34.1 – Estensione facoltativa a pagamento Animali domestici**).

In ambito della **conduzione della *dimora abituale* e dell'eventuale *dimora saltuaria*** non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla garanzia stessa;
b) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine;
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio (ad eccezione di quanto indicato al **Paragrafo 31.2 – Estensioni sempre operanti per R.C. Conduzione** al punto 4);
d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera b).

36.3 – Massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti per RC Capofamiglia – Vita Privata e conduzione

La garanzia RC Capofamiglia – Vita privata e conduzione opera fino al massimale indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno. Per la copertura relativa all'ambito della vita privata, la garanzia opera senza applicazione di franchigie, mentre per l'ambito della conduzione dell'abitazione con una franchigia di € 150. Le seguenti tabelle riassumono massimali e sottolimiti, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti. È inoltre prevista l'opzione "Franchigia € 350" come da **Paragrafo 16.2 – Opzioni con riduzione del premio**.

Tabella 23 – Massimali e sottolimiti per RC Capofamiglia – Vita privata e conduzione

AMBITO DI COPERTURA	MASSIMALE / SOTTOLIMITE	FRANCHIGIA STANDARD	OPZIONE "FRANCHIGIA € 350"
Eventi nell'ambito della vita privata	**Fino al massimale** di garanzia indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno	**0**	**€ 350**
Eventi nell'ambito della conduzione dell'abitazione	**Fino al massimale** di garanzia indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**

Tabella 24 – Limiti per evento, franchigie e scoperti per RC Capofamiglia – Vita Privata e conduzione

EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA STANDARD	OPZIONE "FRANCHIGIA € 350"
Ambito della vita privata			
Danni a terzi nel tempo libero e di relazione e nella famiglia con figli avvenuti in USA o Canada	Fino al **50%** del massimale indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno	**0**	**€ 350**
Danni a locali di villeggiatura di terzi e/o alberghi	Fino a **€ 200.000** per sinistro e per anno	**0**	**€ 350**
Danni durante l'uso di appartamenti o camere in affitto da parte di figli studenti	Fino a **€ 200.000** per sinistro e per anno	**0**	**€ 350**
Danni fisici involontariamente causati a babysitter e sorvegliati temporanei	Fino a **€ 200.000** per sinistro e per anno	**0**	**€ 350**
Tutti gli altri casi coperti dalla garanzia	**Fino al massimale** indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno	**0**	**€ 350**
Ambito della conduzione della dimora abituale e della dimora saltuaria			
Danni a terzi da occlusione accidentale di impianti fognari	**€ 5.000** per sinistro e per anno	**€ 150** **€ 350** se il terzo danneggiato è parente o affine	**€ 350** **€ 700** se il terzo danneggiato è parente o affine
Spargimento d'acqua da rottura accidentale apparecchiature e macchine ad uso domestico.	Fino a **€ 100.000** per sinistro e per anno se assicurata la *dimora abituale* Fino a **€ 30.000** per sinistro e per anno se assicurata la *dimora saltuaria*	**€ 150** **€ 350** se il terzo danneggiato è parente o affine	**€ 350** **€ 700** se il terzo danneggiato è parente o affine
Danni a cose di terzi ospiti presso l'abitazione	Fino a **€ 2.000** per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**
Tutti gli altri casi coperti dalla garanzia	Fino al massimale indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**
Estensioni sempre operanti in ambito della conduzione della dimora abituale e saltuaria			

Colpa grave	Fino al massimale di **RC Capofamiglia – Vita privata e conduzione** per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**
Interruzioni o sospensioni	Fino a **€ 100.000** per sinistro e per anno	**Scoperto 10% minimo € 150**	**Scoperto 10% minimo € 350**
Danni causati da addetti a servizi domestici e badanti	Fino al massimale di **RC Capofamiglia – Vita privata e conduzione** per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**
Danni fisici subiti da addetti a servizi domestici e badanti	Fino a **€ 200.000** per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**
Rischio locativo	Fino al massimale di **RC Capofamiglia – Vita privata e conduzione** entro un massimo di **€ 2.000.000** per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**
Ricorso terzi da incendio	Fino al massimale di **RC Capofamiglia – Vita privata e conduzione** entro un massimo di **€ 2.000.000** per sinistro e per anno	**€ 150**	**€ 350**

36.4 – Massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti per l'estensione Animali domestici

L'estensione Animali domestici opera entro il sottolimite del **50%** del massimale assicurato per la garanzia **RC Capofamiglia – Vita privata e conduzione**. Nella tabella che segue sono indicati limiti per evento, franchigie e scoperti.

Tabella 25 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti per Animali domestici

EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA / SCOPERTO STANDARD	OPZIONE "FRANCHIGIA € 350"
Danni a terzi (persone o animali) da parte di propri animali domestici	**Fino al massimale** dell'estensione indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno	**0**	**€ 350**
Danni a terzi (persone o animali) da parte del cane di proprietà, condotto in difformità alle norme di legge	**Fino al massimale** dell'estensione indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno	Scoperto **20%** con minimo **€ 250** e massimo **€ 1.000**	Scoperto **20%** con minimo **€ 350** e massimo **€ 1.000**
Danni a cose di terzi	Fino a **€ 10.000** per sinistro e per anno	Scoperto **10%** con minimo **€ 250** e massimo **€ 1.000**	Scoperto **10%** con minimo **€ 350** e massimo **€ 1.000**
Lesioni al custode a cui l'animale è stato dato in affido temporaneo gratuito	Fino a **€ 200.000** per sinistro e per anno	Scoperto **10%** con minimo **€ 250** e massimo **€ 1.000**	Scoperto **10%** con minimo **€ 350** e massimo **€ 1.000**
Lesioni da parte dell'animale domestico ai figli minori di 14 anni dell'assicurato, con conseguente Invalidità Permanente.	Fino a **€ 200.000** per sinistro e per anno	Scoperto **10%** con minimo **€ 250** e massimo **€ 1.000**	Scoperto **10%** con minimo **€ 350** e massimo **€ 1.000**
Danni ad altri animali durante la partecipazione a fiere e mostre	Fino a **€ 2.500** per sinistro e per anno	**€ 250**	**€ 350**

GARANZIA R.C. VERSO LAVORATORI DOMESTICI (R.C.O.)

(Garanzia opzionale, in abbinamento a R.C. Capofamiglia – Vita privata o, in alternativa, a R.C. Capofamiglia – Vita privata e conduzione)

ART. 37 – PREMESSA

La garanzia **Responsabilità Civile verso Lavoratori domestici** è valida e operante se indicata come compresa nel *modulo di polizza* ed è acquistabile nel caso in cui il *Contraente* scelga:

- la formula assicurativa **SOLO NUCLEO FAMILIARE** per la quale la garanzia è opzionale in abbinamento a **RC Capofamiglia – Vita privata e conduzione**;
- la formula assicurativa **IMMOBILE + NUCLEO FAMILIARE** per la quale la garanzia è opzionale in abbinamento a **RC Capofamiglia – Vita privata**.

ART. 38 – OGGETTO DELLA COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO LAVORATORI DOMESTICI

La *Società* risarcisce, fino al massimale indicato nel *Modulo di Polizza*, i danni diretti che l'*assicurato* è tenuto a pagare come civilmente responsabile per:

1) **infortuni** subiti da *lavoratori domestici* (anche occasionali) durante lo svolgimento delle loro mansioni;
2) **infortuni** subiti da *lavoratori domestici* (anche occasionali) durante lo svolgimento delle loro mansioni che abbiano come conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

Per i punti 1) e 2) la garanzia opera solo se l'*assicurato* è in regola con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e con qualsiasi altra disposizione normativa a riguardo di occupazione e mercato del lavoro. La garanzia vale anche per eventuali azioni di rivalsa da parte di INAIL / INPS.

3) **infortuni** subiti da *lavoratori domestici*, anche occasionali, che non sono dipendenti dell'*assicurato* e non sono soggetti a obbligo INAIL. La garanzia opera solo se l'infortunio causa morte o lesioni personali gravi o gravissime (art. 583 Codice Penale).

Il risarcimento comprende il capitale ed eventuali interessi e spese.

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:

- **Paragrafo 65.3 – Esclusioni relative alla sezione RESPONSABILITÀ CIVILE**;
- **Art. 67 – LIMITI PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE.**

38.1 – Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla garanzia stessa;
b) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine;
c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera b).

38.2 – Massimali, limiti di indennizzo, franchigie per Responsabilità Civile verso Lavoratori domestici

La garanzia opera fino al massimale indicato nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno assicurativo. È prevista una *franchigia* pari a **€ 3.000** per *lavoratore domestico* infortunato.

SEZIONE CATASTROFALE

Le "**Garanzie**" previste dalla presente sezione sono **operanti solo se** espressamente indicate come "**comprese**" nel *Modulo di Polizza* in riferimento ai *beni assicurati*

GARANZIA TERREMOTO – DANNI AI LOCALI

(Garanzia opzionale, in abbinamento a Incendio Fabbricato)

ART. 39 – OGGETTO DELLA COPERTURA TERREMOTO – DANNI AI LOCALI

La *Società* risarcisce i danni materiali e diretti al *Fabbricato* assicurato causati da *terremoto*, compresi i danni da *incendio*, *esplosione* o *scoppio* conseguenti al *terremoto*. La garanzia opera solo se il Fabbricato si trova in un'area riconosciuta come colpita dal terremoto dalle Autorità competenti.
La garanzia risponde fino alla *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* ed entro i *limiti di indennizzo* indicati nella tabella al **Paragrafo 39.5 – Massimali, limiti di indennizzo, franchigie per Terremoto – Danni ai locali**

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:
- **Paragrafo 65.2 – Esclusioni relative alla SEZIONE CATASTROFALE**;
- **Art. 68 – LIMITI PER LA SEZIONE CATASTROFALE**

39.1 – Unico sinistro

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle **168 ore** successive ad ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni ai locali sono considerati pertanto un singolo sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

39.2 – Quota di parti comuni

Nel caso in cui l'*abitazione assicurata* occupi solo una parte di *fabbricato*, la garanzia si estende anche alla quota di parti comuni di proprietà dell'*assicurato*.

39.3 – Estensioni sempre operanti per Terremoto – Danni ai locali

In caso di *sinistro* indennizzabile secondo quanto previsto dalla *polizza*, la *Compagnia* provvede al rimborso delle eventuali spese supplementari sostenute per:
- **demolire**, **sgomberare**, **trasportare**, **trattare** e **smaltire** alla discarica più vicina (o a quella imposta dall'Autorità) i residui del sinistro;
- **rimuovere**, **depositare** e **ricollocare** il *contenuto*, quando è necessario per consentire il ripristino dei locali danneggiati;
- **un alloggio temporaneo** per il periodo necessario al ripristino dei locali resi inabitabili dal *sinistro* **(operante quando assicurata e oggetto di *sinistro* la *dimora abituale*)**. Eventuali periodi di ritardo nel ripristino dei locali per cause eccezionali o nel rientro all'*abitazione assicurata* una volta ripristinata non sono indennizzabili.

39.4 – Forma di assicurazione

La garanzia opera nella stessa *forma di assicurazione* scelta per la garanzia principale Incendio Fabbricato (che può essere quindi *a valore intero* o *a primo rischio assoluto*) secondo quanto indicato nel *modulo di polizza*.

39.5 - Massimali, limiti di indennizzo, franchigie per Terremoto – Danni ai locali

La garanzia opera fino alla *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*. Limiti di indennizzo e franchigie sono riportate nella tabella sottostante.

Tabella 26 – Limiti di indennizzo e franchigie per Terremoto – Danni ai locali

EVENTO	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA
Danni ai locali assicurati	Fino al **90%** della *somma assicurata* per sinistro e per anno	Pari al **10%** della *somma assicurata*
Spese di demolizione e sgombero	Complessivamente fino a **€ 10.000** per sinistro e per anno Per le sole spese di alloggio temporaneo è previsto un sottolimite di **€ 5.000**	Non prevista
Spese per rimuovere, depositare e ricollocare il contenuto		
Spese per un alloggio temporaneo		

GARANZIA TERREMOTO – DANNI AL CONTENUTO

(Garanzia opzionale, in abbinamento a Terremoto – Danni ai locali)

ART. 40 – PREMESSA

La garanzia **Terremoto – Danni al contenuto** è operativa se espressamente indicata come "compresa" nel *modulo di polizza* ed è acquistabile esclusivamente in abbinamento alla garanzia **Terremoto – Danni ai locali** e solo se valida e operativa anche la garanzia **Incendio Contenuto**.

ART. 41 – OGGETTO DELLA COPERTURA TERREMOTO – DANNI AL CONTENUTO

La *Società* risarcisce i danni materiali e diretti al *Contenuto* assicurato (ad eccezione di *Oggetti pregiati, Gioielli e Preziosi* e *Valori*) causati da *terremoto*, compresi i danni da *incendio*, *esplosione* o *scoppio* conseguenti al *terremoto*. La garanzia opera solo se il Fabbricato si trova in un'area riconosciuta come colpita dal terremoto dalle Autorità competenti.
La garanzia risponde fino alla *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* ed entro i *limiti di indennizzo* indicati nella tabella al **Paragrafo 41.3 – Massimali, limiti di indennizzo, franchigie per Terremoto – Danni al contenuto**

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:
- **Paragrafo 65.2 – Esclusioni relative alla SEZIONE CATASTROFALE**;
- **Art. 68 – LIMITI PER LA SEZIONE CATASTROFALE**

41.1 – Unico sinistro

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle **168 ore** successive ad ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni ai locali sono considerati pertanto un singolo sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

41.2 – Forma di assicurazione

La garanzia opera esclusivamente nella forma a *primo rischio assoluto*.

41.3 - Massimali, limiti di indennizzo, franchigie per Terremoto – Danni al contenuto

La garanzia opera fino alla *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* ed è pari al 20% della *somma assicurata* per la garanzia **Terremoto – Danni ai locali** entro un massimo di **€ 100.000**. Limiti di indennizzo e franchigie sono riportate nella tabella sottostante.

Tabella 27 – Limiti di indennizzo e franchigie per Terremoto – Danni al contenuto

EVENTO	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA
Danni al contenuto	Fino al **90%** della *somma assicurata* per sinistro e per anno	Pari al **10%** della *somma assicurata*

GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AI LOCALI

(Garanzia opzionale, in abbinamento a Terremoto – Danni ai locali)

ART. 42 – OGGETTO DELLA COPERTURA ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AI LOCALI

La *Società* risarcisce i danni materiali e diretti al *Fabbricato* assicurato, compresi i danni da *incendio*, *esplosione* o *scoppio* conseguenti a: *Alluvione*, *Inondazione* e *Flash flood*; quando questi eventi sono caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

La garanzia risponde fino alla *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* ed entro i *limiti di indennizzo* indicati nella tabella al **Paragrafo 42.5 – Massimali, limiti di indennizzo, franchigie per Alluvione, Inondazione, Flash flood – Danni ai locali**
Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:

- **Paragrafo 65.2 – Esclusioni relative alla SEZIONE CATASTROFALE**;
- **Art. 68 – LIMITI PER LA SEZIONE CATASTROFALE.**

42.1 – Unico sinistro

Agli effetti della presente garanzia i danni verificati da *Alluvione* / *Inondazione* sono considerati parte di un unico sinistro se si sono verificati nelle **504 ore** successive ad un medesimo *evento* che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

42.2 – Quota di parti comuni

Nel caso in cui l'*abitazione assicurata* occupi solo una parte di *fabbricato*, la garanzia si estende anche alla quota di parti comuni di proprietà dell'*assicurato*.

42.3 – Estensioni sempre operanti per Alluvione, Inondazione, Flash flood – Danni ai locali

In caso di *sinistro* indennizzabile secondo quanto previsto dalla *polizza*, la *Compagnia* provvede al rimborso delle eventuali spese supplementari sostenute per:

- **demolire**, **sgomberare**, **trasportare**, **trattare** e **smaltire** alla discarica più vicina (o a quella imposta dall'Autorità) i residui del sinistro;
- **rimuovere**, **depositare** e **ricollocare** il *contenuto*, quando è necessario per consentire il ripristino dei locali danneggiati;
- **un alloggio temporaneo** per il periodo necessario al ripristino dei locali resi inabitabili dal *sinistro* **(operante quando assicurata e oggetto di *sinistro* la *dimora abituale*)**. Eventuali periodi di ritardo nel ripristino dei locali per cause eccezionali o nel rientro all'*abitazione assicurata* una volta ripristinata non sono indennizzabili.

42.4 – Forma di assicurazione

La garanzia opera nella stessa *forma di assicurazione* scelta per la garanzia principale Incendio Fabbricato (che può essere quindi *a valore intero* o *a primo rischio assoluto*) secondo quanto indicato nel *modulo di polizza*.

42.5 - Massimali, limiti di indennizzo, franchigie per Alluvione, Inondazione, Flash flood – Danni ai locali

La garanzia opera fino alla *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*. Limiti di indennizzo e franchigie sono riportate nella tabella sottostante.

Tabella 28 – Limiti di indennizzo e franchigie per Alluvione, Inondazione, Flash flood – Danni ai locali

EVENTO	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA
Danni ai locali assicurati	Fino al **90%** della *somma assicurata* per sinistro e per anno	Pari al **10%** della *somma assicurata*
Spese di demolizione e sgombero	Complessivamente fino a **€ 10.000** per sinistro e per anno Per le sole spese di alloggio temporaneo è previsto un sottolimite di **€ 5.000**	Non prevista
Spese per rimuovere, depositare e ricollocare il contenuto		
Spese per un alloggio temporaneo		

GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AL CONTENUTO

(Garanzia opzionale, in abbinamento ad Alluvione, Inondazione, Flash flood – Danni ai locali)

ART. 43 – PREMESSA

La garanzia **Alluvione, Inondazione, Flash flood – Danni al contenuto** è operativa se espressamente indicata come "compresa" nel *modulo di polizza* ed è acquistabile esclusivamente in abbinamento alla garanzia **Alluvione, Inondazione, Flash flood – Danni ai locali** e solo se valida e operativa anche la garanzia **Incendio Contenuto**.

ART. 44 – OGGETTO DELLA COPERTURA ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AL CONTENUTO

La *Società* risarcisce i danni materiali e diretti al *Contenuto* assicurato (ad eccezione di *Oggetti pregiati, Gioielli e Preziosi* e *Valori*) conseguenti a: *Alluvione*, *Inondazione* e *Flash flood*; quando questi eventi sono caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

La garanzia risponde fino alla *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* ed entro i *limiti di indennizzo* indicati nella tabella al **Paragrafo 44.3 – Massimali, limiti di indennizzo, franchigie per Alluvione – Danni al contenuto**
Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:

- **Paragrafo 65.2 – Esclusioni relative alla SEZIONE CATASTROFALE**;
- **Art. 68 – LIMITI PER LA SEZIONE CATASTROFALE.**

44.1 – Unico sinistro

Agli effetti della presente garanzia i danni verificati da *Alluvione* / *Inondazione* sono considerati parte di un unico sinistro se si sono verificati nelle **504 ore** successive ad un medesimo *evento* che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

44.2 – Forma di assicurazione

La garanzia opera esclusivamente nella forma a *primo rischio assoluto*.

44.3 - Massimali, limiti di indennizzo, franchigie per Alluvione, Inondazione, Flash flood – Danni al contenuto

La garanzia opera fino alla *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* ed è pari al **20%** della *somma assicurata* per la garanzia **Alluvione, Inondazione, Flash flood – Danni ai locali** entro un massimo di **€ 100.000**. Limiti di indennizzo e franchigie sono riportate nella tabella sottostante.

Tabella 29 – Limiti di indennizzo e franchigie per Alluvione, Inondazione, Flash flood – Danni al contenuto

EVENTO	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA
Danni al contenuto	Fino al **90%** della *somma assicurata* per sinistro e per anno	Pari al **10%** della *somma assicurata*

SEZIONE FURTO

La "**Garanzia**" e le correlate "**Estensioni Facoltative**" previste dalla presente sezione sono **operanti solo se** espressamente indicate come "**comprese**" nel *Modulo di Polizza* in riferimento all'abitazione assicurata.

GARANZIA FURTO

(Garanzia opzionale, in abbinamento ad Incendio Fabbricato e/o Incendio Contenuto)

ART. 45– OGGETTO DELLA COPERTURA FURTO

La garanzia assicura il *contenuto* presente nell'*abitazione assicurata* fino al *massimale* indicato nel *modulo di polizza*. La *Compagnia* indennizzo i danni materiali e diretti relativi al furto del contenuto causati da:

A Furto
Il furto è coperto se l'autore si è introdotto nell'Abitazione o nelle pertinenze (box, cantine, vani tecnici):
1 violando le difese esterne con rottura, scasso, grimaldelli o chiavi false;
2 per via diversa da quella ordinaria, superando ostacoli con mezzi artificiosi o particolare agilità;
3 in modo clandestino, asportando poi i beni da locali chiusi.

B Rapina o estorsione
Sono coperti i danni da rapina o estorsione verificatisi nell'Abitazione, anche se la persona è stata prelevata all'esterno e costretta a recarsi nell'Abitazione. La consegna dei beni assicurati deve comunque avvenire all'interno.

C Furto con *destrezza*
È coperto il furto commesso nell'*abitazione assicurata* con particolare abilità, eludendo l'attenzione dell'Assicurato o di altra persona del suo nucleo familiare maggiore di 14 anni.

D Furto nelle *dipendenze e/o pertinenze* non comunicanti con l'*abitazione assicurata*
La copertura è operativa a patto che le *dipendenze* abbiano caratteristiche costruttive, mezzi di protezione e di chiusura conformi a quanto indicato all'**Art. 50 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ**. Le *dipendenze* devono essere ad uso esclusivo dell'*assicurato*.

Sono previsti dei sottolimiti per alcune categorie di bene e dei limiti di indennizzo per alcuni eventi come indicato ai seguenti articoli:
- **Art. 46 – MASSIMALI E SOTTOLIMITI, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER FURTO**
- **Art. 48 – LIMITI DI INDENNIZZO PER FURTO, ESTENSIONI SEMPRE INCLUSE ED ESTENSIONI FACOLTATIVE**

Per i limiti della garanzia si rimanda al seguente articolo della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:
- **Art. 69 – LIMITI PER LA SEZIONE FURTO**

45.1 – Trasloco

In caso di trasferimento dalla *dimora abituale* assicurata a nuova *dimora abituale*, il *contraente* e/o l'*assicurato* dovrà inviare comunicazione alla *Compagnia* prima del trasloco indicando:
- Ubicazione della nuova abitazione;
- Data di inizio del trasloco.

Durante il periodo di trasloco (per un massimo di 7 giorni):
- La copertura sarà valida su entrambe le abitazioni;
- Il massimale indicato in polizza è il limite complessivo di indennizzo per eventuali *sinistri* avvenuti nel periodo assicurato.

Restano comunque esclusi i danni che si possano verificare durante il trasporto.
Successivamente al periodo di trasloco la copertura sarà valida solo sulla nuova abitazione, a condizione che:
- la nuova abitazione rispetti i requisiti di assicurabilità (indicati all'**Art. 9 – REQUISITI DI ASSICURABILITÀ**);
- la *Compagnia* accetti per iscritto il nuovo rischio;
- il *contraente* accetti l'adeguamento del premio calcolato in base alle caratteristiche della nuova abitazione.

Se il contraente non comunica il trasloco (o lo comunica in ritardo rispetto alle tempistiche indicate) oppure se la nuova abitazione non rispetta i requisiti di assicurabilità:
- la *Compagnia* non potrà mantenere in copertura la nuova abitazione
- la *Compagnia* restituirà al *contraente* la parte di premio relativa al periodo di rischio non trascorso.

45.2 – Estensioni sempre operanti

La garanzia comprende inoltre i seguenti casi:

A Danni ai beni assicurati
Danni materiali e diretti subiti dai *beni assicurati* in conseguenza di furto, rapina o estorsione, commessi o tentati.

B Furto di fissi e infissi
È assicurato il furto di fissi o infissi posti a chiusura e protezione dell'*abitazione assicurata*.

C Guasti cagionati dai ladri
Guasti ai locali assicurati compiuti dai ladri durante il furto o la rapina (sia tentati che commessi).

D Atti vandalici e dolosi
Danni materiali e diretti da atti vandalici o dolosi compiuti dai ladri durante il furto o la rapina (sia tentati che commessi).

E Rifacimento documenti

Spese per il rifacimento di documenti personali sottratti o danneggiati durante gli eventi assicurati. La garanzia opera anche per eventi verificatisi all'esterno dell'*abitazione assicurata*.

F Sostituzione o modifica di serrature
Spese documentate per sostituire o modificare le serrature degli accessi esterni all'*abitazione assicurata* in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento delle chiavi (regolarmente denunciati alle autorità). **La garanzia è operativa esclusivamente se l'intervento è effettuato entro 48h dalla perdita di possesso delle chiavi.**

G Beni contenuti in *cassaforte*
Se i beni oggetto di furto erano contenuti in *cassaforte* e il furto è avvenuto:
1 violando la *cassaforte* con rottura, scasso o asportandola;
2 con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili;
l'*assicurazione* è prestata con i sottolimiti per categoria indicati alla **Tabella 32 – Sottolimiti e franchigie/scoperti per estensioni sempre operanti** in sostituzione di quelli previsti per gli altri eventi.

I limiti di indennizzo sono riportati **all'Art. 46 – MASSIMALI E SOTTOLIMITI, LIMITI DI INDENNIZZO FRANCHIGIE E SCOPERTI PER FURTO**

45.3 – Estensioni sempre operanti (valide solo per *dimora abituale* assicurata)

Esclusivamente nel caso in cui l'*abitazione assicurata* sia destinata ad uso di *dimora abituale*, sono coperti i seguenti eventi:

A Furto commesso dai *lavoratori domestici*
È coperto il furto commesso o agevolato, con dolo o colpa grave, da addetti ai servizi domestici regolarmente alle dipendenze dell'Assicurato.

B Furto in cassette di sicurezza
Furto di collezioni, *gioielli, preziosi* e *valori* contenuti in cassette di sicurezza presso Istituti di Credito in Italia. L'estensione opera a secondo rischio, in eccedenza rispetto alla copertura dell'Istituto di Credito.

C Furto in locali di villeggiatura
Furto e rapina di effetti personali, avvenuti in alberghi o locali di villeggiatura occupati temporaneamente dall'Assicurato o dal suo nucleo familiare, durante la loro permanenza. La garanzia vale ovunque nel Mondo.

D Rimborso spese mediche
Spese per accertamenti diagnostici, cure mediche e medicinali in conseguenza di lesioni subite dall'Assicurato o dal suo nucleo familiare durante scippo, estorsione o rapina.

Sono previsti dei limiti di indennizzo come riportato all'**Art. 46 – MASSIMALI E SOTTOLIMITI, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER FURTO**.

ART. 46 – MASSIMALI E SOTTOLIMITI, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER FURTO

La garanzia opera fino alla *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* per sinistro e per anno. Nelle tabelle successive sono riassunti sottolimiti per categorie di *beni assicurati* e limiti di indennizzo.

Tabella 30 – Furto: sottolimiti e franchigie per evento

BENI ASSICURATI	SOTTOLIMITI	FRANCHIGIA / SCOPERTO
Furto	Fino al *massimale* assicurato per *sinistro* e per anno	**€ 150**
Rapina o estorsione	Fino al *massimale* assicurato per *sinistro* e per anno	**€ 150**
Furto con destrezza	Fino al *massimale* assicurato per *sinistro* e per anno	Scoperto del **10%** con minimo di **€ 150** e massimo di **€ 1.000**
Furto nelle dipendenze e/o pertinenze non comunicanti con l'abitazione assicurata	**Fino al 5%** del *massimale* assicurato entro un limite di **€ 5.000** per sinistro e per anno. Per biciclette, *apparecchiature elettroniche* e *oggetti particolari* è previsto un ulteriore sottolimite per singolo oggetto di **€ 750** e complessivo di **€ 2.000** per sinistro e per anno.	**€ 150**
Furto del contenuto nella dimora saltuaria nel periodo di sua disabitazione	Fino al *massimale* assicurato per *sinistro* e per anno	Scoperto del **20%** con minimo di **€ 250** e massimo di **€ 1.000**

Tabella 31 – Furto: sottolimiti e franchigie per categoria di bene

BENI ASSICURATI	SOTTOLIMITI	FRANCHIGIA / SCOPERTO
Arredamento	Fino al *massimale* assicurato per sinistro e per anno	**€ 150**
Oggetti particolari	Fino al *massimale* assicurato per sinistro e per anno	**€ 150**
Oggetti pregiati	Per categoria: **fino al 30%** del *massimale* assicurato per sinistro e per anno. Per singolo oggetto: **fino a € 20.000**, nei limiti del **30%** del massimale.	**€ 150**
Gioielli e preziosi	Per categoria: **fino al 30%** del *massimale* assicurato per sinistro e per anno. Per singolo oggetto: **fino a € 20.000**, nei limiti del **30%** del massimale.	**€ 150**

Si precisa che i *Valori* sono assicurati esclusivamente:
- dalle estensioni sempre operanti **C – Furto in cassette di sicurezza** e **D – Furto in locali di villeggiatura**
- dall'estensione facoltativa a pagamento **Valori e Denaro contante** (come da **Art. 47 – ESTENSIONI FACOLTATIVE CON PREMIO AGGIUNTIVO**.

secondo i limiti indicati nelle rispettive tabelle.

Tabella 32 – Sottolimiti e franchigie/scoperti per estensioni sempre operanti

ESTENSIONE	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA / SCOPERTO
Danni ai beni assicurati	**Fino al 10%** del *massimale* assicurato entro un limite di **€ 5.000** per sinistro e per anno.	Scoperto del **20%** con minimo di **€ 250** e massimo di **€ 1.000**
Furto di fissi e infissi	Fino a **€ 4.000** per sinistro e per anno	**€ 150**
Guasti cagionati dai ladri	Fino a **€ 2.000** per sinistro e per anno	**€ 150**
Atti vandalici e dolosi	**Fino al 10%** del *massimale* assicurato entro un limite di **€ 5.000** per sinistro e per anno.	Scoperto del **20%** con minimo di **€ 250** e massimo di **€ 1.000**
Rifacimento documenti	Fino a **€ 500** per sinistro e per anno	Non previsto
Sostituzione o modifica di serrature	Fino a **€ 500** per sinistro e per anno	Non previsto
Beni contenuti in cassaforte	Fino al *massimale* assicurato per sinistro e per anno con i seguenti sottolimiti per categoria di bene: - per denaro contante: **fino al 5%** del *massimale* con il massimo di **€ 10.000** - per singolo oggetto appartenente a tutte le altre categorie: fino al **50%** del massimale assicurato con il massimo di **€ 40.000**	**€ 150**

Tabella 33 – Sottolimiti e franchigie/scoperti per estensioni sempre operanti (valide solo per *dimora abituale* assicurata)

ESTENSIONE	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA / SCOPERTO
Furto commesso dai *lavoratori domestici*	Fino a **€ 5.000** per sinistro e per anno	Scoperto del **20%** con minimo di **€ 150** e massimo di **€ 1.000**
Furto in cassette di sicurezza	**Fino al 50%** del *massimale* assicurato entro un limite di **€ 50.000** per sinistro e per anno.	Scoperto del **20%** con minimo di **€ 250** e massimo di **€ 1.000**
Furto di locali in villeggiatura	**Fino al 25%** del *massimale* assicurato entro un limite di **€ 10.000** per sinistro e per anno. Sono previsti i seguenti sottolimiti: - **€ 1.500** per *Gioielli e preziosi* - **€ 250** per *valori*	Scoperto del **20%** con minimo di **€ 250** e massimo di **€ 1.000**
Rimborso spese mediche	Fino a **€ 2.000** per sinistro e per anno	Non previsto

ART. 47 – ESTENSIONI FACOLTATIVE CON PREMIO AGGIUNTIVO PER FURTO

È facoltà del *contraente* estendere le coperture, con il pagamento di un premio aggiuntivo, ai seguenti casi:

A *Oggetti pregiati* (valida esclusivamente per *massimale* furto assicurato pari a **€ 100.000** o **€ 200.000**)
Fermo il sottolimite per singolo oggetto pari a **€ 20.000**, il *contraente* può estendere il sottolimite per la categoria di bene come di seguito:
1 Per il *massimale* pari a **€ 100.000** è possibile estendere il sottolimite a **€ 40.000** / **€ 50.000** / **€ 60.000** o **€ 70.000**;
2 Per il *massimale* pari a **€ 200.000** è possibile estendere il sottolimite a **€ 70.000** / **€ 80.000** / **€ 90.000** o **€ 100.000**.

B *Gioielli e preziosi* (valida esclusivamente per *massimale* furto assicurato pari a **€ 100.000** o **€ 200.000**)
Fermo il sottolimite per singolo oggetto pari a **€ 20.000**, il *contraente* può estendere il sottolimite per la categoria di bene come di seguito:
1 Per il *massimale* pari a **€ 100.000** è possibile estendere il sottolimite a **€ 40.000** / **€ 50.000** / **€ 60.000** o **€ 70.000**;
2 Per il *massimale* pari a **€ 200.000** è possibile estendere il sottolimite a **€ 70.000** / **€ 80.000** / **€ 90.000** o **€ 100.000**.

C *Valori e denaro contante*
È possibile estendere la copertura a *Valori* e denaro contante entro il sottolimite indicato all'articolo successivo.

D Scippo e rapina (all'esterno dell'*abitazione*)
È possibile estendere la copertura al furto dei *beni assicurati* per scippo o rapina subiti dall'*assicurato* all'esterno dell'*abitazione assicurata*. Sono comprese nell'estensione anche le eventuali spese mediche, sostenute per la cura di lesioni corporali subite nell'*evento*. La copertura è prestata entro i sottolimiti indicati all'articolo successivo.

Per i limiti delle estensioni si rimanda al seguente articolo della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:
- **Art. 69 – LIMITI PER LA SEZIONE FURTO**

ART. 48 – SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER LE ESTENSIONI FACOLTATIVE DI FURTO

Tabella 34 – Sottolimiti, franchigie e scoperti per le estensioni facoltative

ESTENSIONE	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA / SCOPERTO
Oggetti pregiati	Per il *massimale* pari a **€ 100.000** è possibile estendere il sottolimite a **€ 40.000** / **€ 50.000** / **€ 60.000** o **€ 70.000**; Per il *massimale* pari a **€ 200.000** è possibile estendere il sottolimite a **€ 70.000** / **€ 80.000** / **€ 90.000** o **€ 100.000** **Il limite per singolo oggetto resta in ogni caso pari a € 20.000**	Invariato rispetto a quanto indicato per la garanzia furto **€ 150**

Gioielli e preziosi	Per il *massimale* pari a **€ 100.000** è possibile estendere il sottolimite a **€ 40.000** / **€ 50.000** / **€ 60.000** o **€ 70.000**; Per il *massimale* pari a **€ 200.000** è possibile estendere il sottolimite a **€ 70.000** / **€ 80.000** / **€ 90.000** o **€ 100.000** **Il limite per singolo oggetto resta in ogni caso pari a € 20.000**	Invariato rispetto a quanto indicato per la garanzia furto **€ 150**
Valori e denaro contante	**Fino al 5%** del *massimale* assicurato entro un limite di **€ 10.000** per sinistro e per anno.	Non previsto
Scippo e rapina (all'esterno dell'abitazione)	**Fino al 5%** del *massimale* assicurato entro un limite di **€ 10.000** per sinistro e per anno. Sono previsti i seguenti sottolimiti: - Per dispositivi elettronici **€ 200**; - Per rimborso spese mediche **€ 2.000**.	Non previsto

ART. 49 – FORMA DI ASSICURAZIONE E TIPO DI GARANZIA

L'*assicurazione* è prestata secondo i seguenti criteri:
- Forma di assicurazione: a "*Primo Rischio Assoluto*"
- Forma di garanzia: a "*Valore reale*"

ART. 50 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

In aggiunta ai requisiti generali di assicurabilità del *fabbricato*, indicati all'**Art. 9 – REQUISITI DI ASSICURABILITÀ,** la garanzia è operante alle seguenti condizioni:

A Caratteristiche costruttive del *fabbricato*
Se la linea di gronda del *fabbricato* è posta verticalmente a meno di 4 metri dal suolo, è consentita la presenza di eventuali lucernari sul tetto solo se protetti con inferriate o con vetrocemento armato non apribile.

B Mezzi di chiusura ordinari dei locali
Ogni apertura verso l'esterno situata a meno di 4 metri in verticale da:
1 suolo o superfici acquee;
2 superfici accessibili senza mezzi artificiosi;
deve essere protetta per tutta la sua estensione da:
1 robusti infissi (legno, plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo) chiusi con congegni manovrabili solo dall'interno;
2 in alternativa da inferriate fissate nel muro.

C Presenza di impianto di allarme
Se dichiarata in Polizza la presenza di impianto antifurto, la garanzia opera a condizione che:
1 i locali siano protetti da impianto automatico di allarme antifurto con caratteristiche certificate dalla ditta installatrice;
2 l'Assicurato faccia effettuare manutenzione almeno annuale da ditta specializzata con regolare contratto;
3 l'Assicurato presenti il certificato di manutenzione su richiesta della Società;
4 sostituzioni e modifiche siano effettuate da ditta specializzata;
5 in caso di guasto, l'efficienza sia ripristinata nel più breve tempo possibile;
6 l'impianto sia attivato ogni volta che i locali sono incustoditi.
In aggiunta ai precedenti punti, nel caso in cui il *contraente* abbia dichiarato la presenza di impianto antifurto con servizi di centrale operativa, la garanzia opera a condizione che:
7 i servizi siano a tutti gli effetti operanti.

50.1 – Condizioni di operatività e applicazione di scoperti supplementari

Nella tabella successiva sono specificare le condizioni per cui la *Compagnia* corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza applicazione di scoperti supplementari e quando invece sono previsti scoperti supplementari.

Tabella 35 – Condizioni di operatività e scoperti supplementari

EVENTI	APPLICAZIONE DI SCOPERTI SUPPLEMENTARI
In caso di introduzione nei locali forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture **protette in modo conforme** a quanto indicato al punto B – Mezzi di chiusura ordinari dei locali ma viene accertato che altre aperture **non erano** ugualmente protette	**Non prevista**
In caso di introduzione nei locali (conformi ai requisiti di assicurabilità e a quanto indicato al punto A – Caratteristiche costruttive del *fabbricato* attraverso breccia o sfondamento di parte del fabbricato	**Non prevista**

In caso di introduzione nei locali forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture **non protette in modo conforme** a quanto indicato al punto B – Mezzi di chiusura ordinari dei locali oppure attraverso breccia o sfondamento di fabbricato non conforme a quanto indicato al punto A – Caratteristiche costruttive del *fabbricato*	**Applicazione di uno scoperto ulteriore del 20% al verificarsi di una o più delle condizioni descritte**
Se l'introduzione nei locali avviene attraverso finestre o portefinestre lasciate aperte e con la presenza di persone nei locali.	
In caso di non rispetto dei criteri di operatività relativi all'impianto di allarme di cui al punto C – Presenza di impianto di allarme e al **Paragrafo 16.1 – Sconti tecnici**	**Applicazione di uno scoperto ulteriore del 20% secondo quanto indicato al Paragrafo 16.3 Scoperto per difformità dei requisiti dichiarati**

ART. 51 – APPLICAZIONE DI PIÙ SCOPERTI

L'applicazione dello scoperto supplementare opera sull'importo indennizzabile già decurtato di eventuali *franchigie* o *scoperti* previsti dal contratto. Se si verificheranno le condizioni per l'applicazione di entrambi gli *scoperti* supplementari, lo *scoperto* applicato sarà pari al **30%** al posto della mera somma degli scoperti (di seguito riportati degli esempi di applicazione).

Esempi di applicazione:

Valore del danno	Franchigia / Scoperto da contratto	Importo indennizzabile	Scoperto supplementare	Importo liquidato
€ 7.500	**€ 150**	**€ 7.350**	**20% (€ 1.470)** per furto avvenuto attraverso introduzione da finestra aperta	**€ 5.880**
€ 9.000	**€ 150**	**€ 8.850**	**20% (€ 1.770)** per impianto di allarme dichiarato ma non funzionante	**€ 7.080**
€ 6.000	**€ 150**	**€ 5.850**	**30% (€ 1.775)** per furto avvenuto attraverso introduzione da finestra aperta e impianto di allarme dichiarato ma non funzionante	**€ 4.075**

ART. 52 – RIDUZIONI DELLA SOMMA ASSICURATA

In caso di *Sinistro*, le Somme Assicurate dell'annualità in corso e quelle relative a ciascun *bene assicurato* (inclusi i relativi limiti di *Indennizzo*) si intendono ridotte di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali *franchigie* e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di *Premio*.
Se a seguito dello stesso *Sinistro* la *Società* decide di recedere dal Contratto di Assicurazione, verrà rimborsato il *Premio* pagato e non goduto per le restanti garanzie.

SEZIONE ASSISTENZA

La "**Garanzia**" della presente sezione è **operante solo se** espressamente indicata come "**compresa**" nel *Modulo di Polizza* in riferimento all'abitazione o al nucleo familiare assicurato

GARANZIA ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

(Garanzia opzionale, in abbinamento ad Incendio Fabbricato e/o Incendio Contenuto o, in alternativa, a RC Capofamiglia – Vita privata e conduzione)

ART. 53 - PREMESSA

La garanzia Assistenza è acquistabile per le seguenti formule assicurative:
- per le formule **SOLO IMMOBILE** o **IMMOBILE + NUCLEO FAMILIARE** esclusivamente per abitazione assicurata ad uso di *dimora abituale* come indicato nel *modulo di polizza*;
- per la formula **SOLO NUCLEO FAMILIARE** nella quale le prestazioni di Assistenza si intendono prestate presso l'indirizzo di residenza del *Contraente*, che viene convenzionalmente considerato quale sua *dimora abituale*.

ART. 54 – OGGETTO DELLA COPERTURA ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

La garanzia prevede esclusivamente l'erogazione diretta delle prestazioni di seguito elencate, mediante contatto con la Centrale Operativa. In caso di *sinistro* l'*assicurato* deve contattare immediatamente la Centrale Operativa che autorizzerà preventivamente gli interventi o le spese necessarie.

1) **Invio di un idraulico per interventi urgenti**
In caso di rottura, otturazione o guasto alle tubature fisse che causano allagamento o mancanza d'acqua, la Centrale Operativa invia un idraulico (7 giorni su 7 e 24 ore su 24). La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di **€ 200** per uscita e manodopera.
Nel solo caso di irreperibilità di un tecnico, per cause indipendenti dalla Centrale Operativa, la Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'*assicurato* fino a un massimo di **€ 250** (per uscita e manodopera). Il rimborso avverrà dietro presentazione di regolare fattura a certificazione della spesa.

2) **Invio di un elettricista per interventi urgenti**
In caso di guasto all'impianto elettrico che blocca l'erogazione di corrente senza possibilità di ripristino, o che causa pericolo di incendio, la Centrale Operativa invia un elettricista (7 giorni su 7 e 24 ore su 24). La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di **€ 200** per uscita e manodopera.
Nel solo caso di irreperibilità di un tecnico, per cause indipendenti dalla Centrale Operativa, la Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'*assicurato* fino a un massimo di **€ 250** (per uscita e manodopera). Il rimborso avverrà dietro presentazione di regolare fattura a certificazione della spesa.

3) **Invio di un fabbro per interventi urgenti**
Nei casi di:
a) danneggiamento die mezzi di chiusura dell'abitazione causati da furto o tentato furto;
b) rottura delle chiavi di casa;
c) impossibilità ad entrare in casa per malfunzionamento della serratura;
la Centrale Operativa invia un fabbro (7 giorni su 7 e 24 ore su 24). La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di **€ 200** per uscita e manodopera.
Nel solo caso di irreperibilità di un tecnico, per cause indipendenti dalla Centrale Operativa, la Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'*assicurato* fino a un massimo di **€ 250** (per uscita e manodopera). Il rimborso avverrà dietro presentazione di regolare fattura a certificazione della spesa.

4) **Invio di un serrandista per interventi urgenti**
Se i sistemi di chiusura delle serrande sono compromessi e non garantiscono più la sicurezza dell'Abitazione, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento, la Centrale Operativa invia un serrandista (7 giorni su 7 e 24 ore su 24). La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di **€ 200** per uscita e manodopera.
Nel solo caso di irreperibilità di un tecnico, per cause indipendenti dalla Centrale Operativa, la Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'*assicurato* fino a un massimo di **€ 250** (per uscita e manodopera). Il rimborso avverrà dietro presentazione di regolare fattura a certificazione della spesa.

5) **Invio di un vetraio**
Se per un *sinistro* la sicurezza dell'abitazione non è più garantita ed è necessario l'intervento di un vetraio, la Centrale Operativa ne invia uno (7 giorni su 7 e 24 ore su 24). La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di **€ 200** per uscita e manodopera.

Nel solo caso di irreperibilità di un tecnico, per cause indipendenti dalla Centrale Operativa, la Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'*assicurato* fino a un massimo di **€ 250** (per uscita e manodopera). Il rimborso avverrà dietro presentazione di regolare fattura a certificazione della spesa.

6) **Spese di albergo**
Se l'abitazione è inagibile a causa degli eventi coperti dalle precedenti prestazioni, la Centrale Operativa prenota un albergo per l'*assicurato* ed i suoi familiari. La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi del solo pernottamento fino a un massimo di **€ 120** per persona e **€ 500** per sinistro.

7) **Invio di una guardia giurata**
In caso di furto o tentato furto con effrazione ai *fissi e infissi* dell'abitazione che ne rende impossibile la chiusura, la Centrale Operativa invia una guardia giurata per il piantonamento dell'abitazione entro **24 ore** successive all'evento. La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi del servizio fino ad un massimo di **8 ore.**
Nel solo caso di irreperibilità di un tecnico, per cause indipendenti dalla Centrale Operativa, la Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'*assicurato* fino allo stesso massimale. Il rimborso avverrà dietro presentazione di regolare fattura a certificazione della spesa.

8) **Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici**
In caso di guasto a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero o congelatore fuori garanzia, la Centrale Operativa invia un tecnico riparatore (7 giorni su 7 e 24 ore su 24). La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di **€ 200** per uscita e manodopera.
Nel solo caso di irreperibilità di un tecnico, per cause indipendenti dalla Centrale Operativa, la Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'*assicurato* fino a un massimo di **€ 250** (per uscita e manodopera). Il rimborso avverrà dietro presentazione di regolare fattura a certificazione della spesa.

9) **Recupero dati informatici**
In caso di danno all'unità di memoria hard disk interna al computer di proprietà dell'assicurato, causata da un evento indennizzato dalle garanzie Incendio o Furto, la Centrale Operativa interviene tramite proprio fornitore per il recupero dei dati. La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di **€ 200** per l'attività di data recovery e la presa in carico, il trasporto e la riconsegna del bene.
Nel solo caso di irreperibilità di un tecnico, per cause indipendenti dalla Centrale Operativa, la Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'*assicurato* fino a un massimo di **€ 250** (per uscita e manodopera). Il rimborso avverrà dietro presentazione di regolare fattura a certificazione della spesa.

10) **Rientro dell'*assicurato* in seguito a *sinistro* avvenuto alla sua abitazione**
Se, mentre l'*assicurato* è in viaggio, avviene un sinistro *incendio, scoppio,* allagamento o *furto* di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza, la Centrale Operativa ne organizza il rientro con il mezzo ritenuto più adatto (treno o aereo). La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi per un biglietto ferroviario di prima classe o aereo in classe economica fino a un massimo di **€ 500** per sinistro e per anno.

ART. 55 – LIMITI DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Le singole prestazioni di assistenza sono fornite ciascuna entro il proprio massimale indicato all'**Art. 54 – OGGETTO DELLA COPERTURA ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE** e **fino ad un massimo di tre volte per anno**.

Per i limiti della garanzia si rimanda al seguente articolo della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:
- **Art. 70 – LIMITI PER LA SEZIONE ASSISTENZA.**

SEZIONE TUTELA LEGALE

Le "**Garanzie**" previste dalla presente sezione sono **operanti solo se** espressamente indicate come "**comprese**" nel *Modulo di Polizza* in riferimento all'abitazione o al nucleo familiare assicurato.

GARANZIA TUTELA LEGALE – PROPRIETÀ E CONDUZIONE

(Garanzia opzionale, in abbinamento ad Incendio Fabbricato e/o Incendio Contenuto)

ART. 56 – PREMESSA

La garanzia **Tutela legale – Proprietà e conduzione** è acquistabile esclusivamente nella formula assicurativa **SOLO IMMOBILE** e operante per l'immobile indicato nel *modulo di polizza.*

ART. 57 – OGGETTO DELLA COPERTURA TUTELA LEGALE PROPRIETÀ E CONDUZIONE

La *Compagnia* assicura l'assistenza legale e le relative spese (che non possono essere richieste alla controparte) necessarie per la tutela degli interessi dell'*assicurato* sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria. Sono coperte le seguenti spese:

1. **Spese per l'intervento di un legale** incaricato per la gestione del caso assicurativo;
2. **Spese del legale di controparte** nei casi di soccombenza a seguito di esito negativo di causa civile;
3. **Spese di giustizia**;
4. **Spese per l'intervento di periti di parte**, purché detta nomina sia stata concordata con la *Compagnia* e quelli nominati da Giudice (C.T.U.);
5. **Spese per transazioni** relative a cause civili purché detta soluzione sia stata autorizzata dalla *Compagnia*;
6. **Il Contributo Unificato** (D.L. n.28 del 11/03/2002) se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
7. **Spese relative al tentativo obbligatorio di conciliazione** (D. Lgs nº 28 del 04/03/2010);
8. **Spese riferite alla mediazione obbligatoria** (D. Lgs 28/2010 e successive integrazioni / modifiche) se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettante agli Organismi pubblici;
9. **Redazione di denunce, querele, istante** all'Autorità Giudiziaria se funzionali e a sostegno delle richieste dell'Assicurato.

57.1 – Casi assicurati

La copertura è operante per gli eventi riferiti alla proprietà e/o alla conduzione dell'*abitazione assicurata* a seconda della destinazione d'uso indicata nel *modulo di polizza*. Per quanto riguarda la conduzione la copertura è estesa anche ai componenti del nucleo familiare dell'*assicurato*. La garanzia si applica esclusivamente ai seguenti casi:

1. Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. Sostenere controversie relative a diritti reali in qualità di proprietario dell'*abitazione assicurata*, identificata nel *modulo di polizza*;
3. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Per i primi due casi è compresa anche la costituzione di parte civile in sede penale.
Per i limiti della garanzia si rimanda al seguente articolo della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:

- **Art. 71 – LIMITI DI POLIZZA PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE.**

57.2 Comproprietà dell'*abitazione assicurata*

In caso di comproprietà la garanzia opera esclusivamente per la quota parte di proprietà dell'assicurato identificato.

57.3 – Insorgenza del caso assicurativo – Operatività

Ai fini dell'operatività della garanzia, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

1. Per l'esercizio di pretese al risarcimento per danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
2. Per tutti gli altri casi: il momento in cui l'*assicurato* o la controparte o un terzo ha (o avrebbe) cominciato a violare norme di legge o di contratto;
3. In presenza di più violazioni della stessa natura: la data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi insorti:

- Dalle ore 24 del pagamento del *premio*, per pretese al risarcimento per danni extracontrattuali o la difesa penale;
- Con un periodo di carenza contrattuale, pari a **3 mesi**, dalla data di decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia opera per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e denunciati alla *Società* **entro e non oltre 24 mesi** dall'insorgenza del *Sinistro* (art. 2952 del Codice Civile).

57.4 – Delimitazioni e operatività

La copertura opera con le seguenti delimitazioni:

- l'*assicurato* è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di **2 esiti negativi**.
- É garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio territorialmente competente.

57.5 – Unico caso assicurativo

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 58 – MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTELA LEGALE – PROPRIETÀ E CONDUZIONE

La garanzia opera entro i massimali per sinistro indicato nel *modulo di polizza* entro un massimo di **€ 30.000** per anno. Non è prevista l'applicazione di franchigie o scoperti.

GARANZIA TUTELA LEGALE – VITA PRIVATA E CONDUZIONE

(Garanzia opzionale, in abbinamento ad R.C. Capofamiglia – Vita privata e conduzione)

ART. 59 – PREMESSA

La garanzia **Tutela legale – Vita privata e conduzione** è acquistabile esclusivamente nella formula assicurativa **SOLO NUCLEO FAMILIARE** in riferimento *nucleo familiare* assicurato.

ART. 60 – OGGETTO DELLA COPERTURA TUTELA LEGALE VITA PRIVATA E CONDUZIONE

La *Compagnia* assicura l'assistenza legale e le relative spese (che non possono essere richieste alla controparte) necessarie per la tutela degli interessi dell'*assicurato* sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria. Sono coperte le seguenti spese:

1. **Spese per l'intervento di un legale** incaricato per la gestione del caso assicurativo;
2. **Spese del legale di controparte** nei casi di soccombenza a seguito di esito negativo di causa civile;
3. **Spese di giustizia**;
4. **Spese per l'intervento di periti di parte**, purché detta nomina sia stata concordata con la *Compagnia* e quelli nominati da Giudice (C.T.U.);
5. **Spese per transazioni** relative a cause civili purché detta soluzione sia stata autorizzata dalla *Compagnia*;
6. **Il Contributo Unificato** (D.L. n.28 del 11/03/2002) se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
7. **Spese relative al tentativo obbligatorio di conciliazione** (D. Lgs n° 28 del 04/03/2010);
8. **Spese riferite alla mediazione obbligatoria** (D. Lgs 28/2010 e successive integrazioni / modifiche) se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettante agli Organismi pubblici;
9. **Redazione di denunce, querele, istante** all'Autorità Giudiziaria se funzionali e a sostegno delle richieste dell'Assicurato.

60.1 – Casi assicurati

La copertura è operante per gli eventi riferiti:

A. alla vita privata. La garanzia si applica esclusivamente ai seguenti casi:
 1 sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
 2 sostenere esercizio di pretese al risarcimento per danni extracontrattuali da persone e/o a cose subiti e derivanti da incidenti stradali nei quali l'Assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria o come trasportato di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
 3 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

 Per i primi due casi è compresa anche la costituzione di parte civile in sede penale

B. alla conduzione della *dimora abituale* in Italia e dell'eventuale *dimora saltuaria* in Italia utilizzata (ad uso proprio) dall'assicurato e dal suo nucleo familiare convivente. La garanzia si applica esclusivamente ai seguenti casi:
 1 Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
 2 Sostenere controversie relative a diritti reali in qualità di proprietario dell'*abitazione assicurata*, identificata nel *modulo di polizza*;
 3 Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

 Per i primi due casi è compresa anche la costituzione di parte civile in sede penale.

Per i limiti della garanzia si rimanda al seguente articolo della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:

- **Art. 71 – LIMITI DI POLIZZA PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE.**

60.2 – Insorgenza del caso assicurativo – Operatività

Ai fini dell'operatività della garanzia, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

1. Per l'esercizio di pretese al risarcimento per danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
2. Per tutti gli altri casi: il momento in cui l''*assicurato* o la controparte o un terzo ha (o avrebbe) cominciato a violare norme di legge o di contratto;
3. In presenza di più violazioni della stessa natura: la data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi insorti:

- Dalle ore 24 del pagamento del *premio*, per pretese al risarcimento per danni extracontrattuali o la difesa penale;
- Con un periodo di carenza contrattuale, pari a **3 mesi**, dalla data di decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia opera per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e denunciati alla *Società* **entro e non oltre 24 mesi** dall'insorgenza del *Sinistro* (art. 2952 del Codice Civile).

60.3 – Delimitazioni e operatività

La copertura opera con le seguenti delimitazioni:

- l'*assicurato* è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di **2 esiti negativi**.
- É garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio territorialmente competente.

60.4 – Unico caso assicurativo

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 61 – MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTELA LEGALE – PROPRIETÀ E CONDUZIONE

La garanzia opera entro i massimali per sinistro indicato nel *modulo di polizza* entro un massimo di **€ 30.000** per anno. Non è prevista l'applicazione di franchigie o scoperti.

GARANZIA TUTELA LEGALE – VITA PRIVATA

(Garanzia opzionale, in abbinamento ad R.C. Capofamiglia – Vita privata)

ART. 62 – PREMESSA

La garanzia **Tutela legale – Vita privata** è acquistabile esclusivamente nella formula assicurativa **IMMOBILE + NUCLEO FAMILIARE** in riferimento *nucleo familiare* assicurato.

ART. 63 – OGGETTO DELLA COPERTURA TUTELA LEGALE VITA PRIVATA

La *Compagnia* assicura l'assistenza legale e le relative spese (che non possono essere richieste alla controparte) necessarie per la tutela degli interessi dell'*assicurato* sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria. Sono coperte le seguenti spese:

1. **Spese per l'intervento di un legale** incaricato per la gestione del caso assicurativo;
2. **Spese del legale di controparte** nei casi di soccombenza a seguito di esito negativo di causa civile;
3. **Spese di giustizia**;
4. **Spese per l'intervento di periti di parte**, purché detta nomina sia stata concordata con la *Compagnia* e quelli nominati da Giudice (C.T.U.);
5. **Spese per transazioni** relative a cause civili purché detta soluzione sia stata autorizzata dalla *Compagnia*;
6. **Il Contributo Unificato** (D.L. n.28 del 11/03/2002) se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
7. **Spese relative al tentativo obbligatorio di conciliazione** (D. Lgs nº 28 del 04/03/2010);
8. **Spese riferite alla mediazione obbligatoria** (D. Lgs 28/2010 e successive integrazioni / modifiche) se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettante agli Organismi pubblici;
9. **Redazione di denunce, querele, istante** all'Autorità Giudiziaria se funzionali e a sostegno delle richieste dell'Assicurato.

63.1 – Casi assicurati

La copertura è operante per gli eventi riferiti **alla vita privata** dell'*assicurato* e del suo *nucleo familiare* convivente**.**
La garanzia si applica esclusivamente ai seguenti casi:

1 sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2 sostenere esercizio di pretese al risarcimento per danni extracontrattuali da persone e/o a cose subiti e derivanti da incidenti stradali nei quali l'Assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria o come trasportato di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
3 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Per i primi due casi è compresa anche la costituzione di parte civile in sede penale
Per i limiti della garanzia si rimanda al seguente articolo della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:

- **Art. 71 – LIMITI DI POLIZZA PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE**

62.2 – Insorgenza del caso assicurativo – Operatività
Ai fini dell'operatività della garanzia, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

4. Per l'esercizio di pretese al risarcimento per danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
5. Per tutti gli altri casi: il momento in cui l''*assicurato* o la controparte o un terzo ha (o avrebbe) cominciato a violare norme di legge o di contratto;
6. In presenza di più violazioni della stessa natura: la data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi insorti:

- Dalle ore 24 del pagamento del *premio*, per pretese al risarcimento per danni extracontrattuali o la difesa penale;
- Con un periodo di carenza contrattuale, pari a **3 mesi**, dalla data di decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia opera per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e denunciati alla *Società* **entro e non oltre 24 mesi** dall'insorgenza del *Sinistro* (art. 2952 del Codice Civile).

63.3 – Delimitazioni e operatività

La copertura opera con le seguenti delimitazioni:

- l'*assicurato* è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di **2 esiti negativi**.
- É garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio territorialmente competente.

63.4 – Unico caso assicurativo

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 64 – MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTELA LEGALE – PROPRIETÀ E CONDUZIONE

La garanzia opera entro i massimali per sinistro indicato nel *modulo di polizza* entro un massimo di **€ 30.000** per anno. Non è prevista l'applicazione di franchigie o scoperti.

COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE

ESCLUSIONI

ART. 65 – ESCLUSIONI

65.1 – Esclusioni relative alle GARANZIE INCENDIO FABBRICATO E INCENDIO CONTENUTO

Per la garanzia INCENDIO FABBRICATO, e le relative estensioni facoltative, non sono assicurati:

1. i *pannelli solari*;

Per le estensioni facoltative EVENTI ATMOSFERICI FABBRICATO, EVENTI ATMOSFERICI CONTENUTO, EVENTI SOCIOPOLITICI FABBRICATO ed EVENTI SOCIOPOLITICI CONTENUTO non sono assicurate:

2. le *lastre*

65.2 – Esclusioni relative alla SEZIONE CATASTROFALE

Per le garanzie **TERREMOTO – DANNI AL CONTENUTO** e **ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AL CONTENUTO** non sono assicurate le seguenti categorie di beni:

1. gli *oggetti pregiati*
2. i *gioielli e preziosi*
3. i *valori*

65.3 – Esclusioni relative alla sezione RESPONSABILITÀ CIVILE

Per tutte le garanzie della sezione:

1. La *Compagnia* non garantisce copertura assicurativa e non è obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione prevista dal contratto, quando questo la possa esporre a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto:
 a. dalle risoluzioni delle Nazioni Unite;
 b. dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America;
 c. da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
2. La *Polizza* non opera per i rischi inerenti alle attività professionali.

Per l'estensione facoltativa ANIMALI DOMESTICI la *polizza* non assicura:

3. animali da stalla diversi dal cavallo;
4. animali da cortile;
5. animali esotici
6. qualsiasi animale in genere utilizzato nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite.

LIMITI

ART. 66 – LIMITI PER LA SEZIONE DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI

66.1 – Limiti comuni a tutte le garanzie della sezione e le relative estensioni

La *Società* non indennizza i danni:

1) causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazione/occupazione militare;
2) causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) causati o agevolati con dolo dell'Assicurato o dei familiari con lui conviventi;
4) causati da smarrimento o da Furto dei Beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente sezione;
5) subiti da macchine o impianti in conseguenza di Scoppio verificatosi negli stessi, quando lo Scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
6) subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi e dovuti a mancanza o irregolarità del freddo, anche se conseguenza di eventi previsti dalla presente sezione;
7) indiretti, o che non riguardano la materialità del Bene assicurato;
8) di Esplosione, Implosione e Scoppio verificatesi all'esterno del Fabbricato;
9) da Esplosione e Scoppio di ordigni;
10) causati da *terremoti*, eruzioni vulcaniche, *inondazioni*, *alluvioni*, *flash flood*, franamento e cedimento del terreno, valanghe e slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.

66.2 – Limiti per la garanzia INCENDIO FABBRICATO

Sono esclusi i danni causati da:

1) Eventi atmosferici, Eventi sociopolitici, Fenomeni elettrici, Spargimento d'acqua se non acquistate le specifiche estensioni;

Sono inoltre escluse le spese per:

2) Ricerca e riparazioni guasti se non acquistata la specifica estensione.

66.3 – Limiti per la garanzia INCENDIO CONTENUTO

Sono esclusi i danni ai seguenti beni posti nelle dipendenze (come ad esempio box, solai, cantine):

1) *Oggetti pregiati*, *Gioielli e Preziosi*, *Valori*;
2) autoveicoli, motocicli;
3) *Oggetti particolari* di valore unitario superiore a **€ 300**;
4) qualsiasi cosa che costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale;

Sono inoltre esclusi i danni:

5) a qualsiasi oggetto ad uso professionale non rientrante nella definizione di *Contenuto*;
6) derivanti da Eventi atmosferici, Eventi sociopolitici, Fenomeni elettrici, Spargimento d'acqua se non acquistate le specifiche estensioni.

66.4 – Limiti per le estensioni Eventi atmosferici fabbricato ed Eventi atmosferici contenuto

Sono esclusi i danni causati da:

1) Intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;
2) Accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua;
3) Mareggiate e penetrazione di acqua marina, gelo, cedimento o franamento del terreno, valanghe o slavine;
4) Insufficiente deflusso dell'acqua piovana, umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.
5) Fabbricati in stato di abbandono o in costruzione o in rifacimento o comunque, se in seguito a crollo da sovraccarico da neve, i fabbricati non conformi alle norme di leggi relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
6) Tegole ed impermeabilizzazioni, antenne e camini, grondaie in caso di sovraccarico di neve (a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante a seguito del sovraccarico da neve stesso);
7) Tegole, in ogni caso se non opportunamente e diligentemente curate e mantenute;

Per Eventi atmosferici fabbricato sono esclusi i danni subiti da:

8) Alberi, giardini e coltivazioni;
9) Serre, tensostrutture e simili, tendaggi di qualunque genere;

Per Eventi atmosferici contenuto sono esclusi i danni subiti da:

10) Qualunque bene rientrante nella definizione di *Contenuto* posti all'aperto o comunque direttamente esposti anche solo parzialmente agli agenti atmosferici (ad esempio, in zone verandate).

66.5 – Limiti per le estensioni Eventi sociopolitici fabbricato ed Eventi sociopolitici contenuto

Sono esclusi i danni:

1) da furto e tentato furto, da rapina, estorsione, saccheggio o riconducibili a perdite di qualsiasi genere;
2) verificati nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;
3) da scritte o imbrattamento all'esterno dei locali assicurati;
4) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi;
5) di inondazione o frana conseguenti agli eventi sociopolitici suindicati;
6) di contaminazioni da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare, verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo.

66.6 – Limiti per le estensioni Fenomeno elettrico fabbricato e Fenomeno elettrico contenuto

Sono esclusi i danni causati da:

1) usura,
2) corrosione,
3) difetti di materiale o di fabbricazione,
4) inadeguata o carente manutenzione.

66.7 – Limiti per le estensioni Spargimento d'acqua fabbricato e Spargimento d'acqua contenuto

1) derivanti da umidità, stillicidio e infiltrazioni di acqua piovana se non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture per effetto ed ai sensi della presente Garanzia;
2) da occlusione di pluviali e grondaie, inclusa la ricerca e riparazione;
3) causati da usura o carenza di manutenzione;
4) in riferimento alle apparecchiature idrosanitarie:
 a. verificatisi durante la loro installazione, o durante operazioni di prova o di collaudo;
 b. dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
5) di guasto/rottura conseguenti a gelo di condutture interrate ed in ogni caso da impianti di irrigazione;
6) Inoltre, sono escluse le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua (coperto con separata garanzia "Ricerca e Riparazione guasti").

66.8 – Limiti per la garanzia LASTRE

Sono esclusi i danni:

1) dovuti a scheggiature e/o rigature;
2) derivanti da vizio di costruzione, installazione difettosa, o difetti già esistenti alla data dell'entrata in vigore della Polizza;
3) alle *Lastre* che costituiscono parte integrante di apparecchiature elettrodomestiche od elettroniche;
4) derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle lastre o sui mobili, infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate;
5) indiretti;

È inoltre esclusa:

6) ogni altra spesa non indicata in garanzia.

66.9 – Limiti per la garanzia PANNELLI SOLARI

Sono esclusi i danni derivanti da:

1) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
2) vizi di materiale o del prodotto;
3) carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione o deperimento;
4) naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti degli agenti atmosferici.

ART. 67 – LIMITI PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

67.1 – Limiti comuni a tutte le garanzie della sezione

Sono esclusi i danni:

1) causati o agevolati con dolo dell'*Assicurato*;
2) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
3) di qualsiasi natura conseguenti a: inquinamento o contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
4) a cose di terzi che l'*Assicurato* abbia con sé per qualsiasi motivo;
5) da *furto*;
6) derivanti dall'utilizzo di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti e utilizzati contro le disposizioni di legge o azionati da persone non in possesso di requisiti psico-fisici richiesti dalla legge per essere abilitati a farlo;
7) derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di armi di qualsiasi genere e a prescindere dall'uso;
8) derivanti dall'esercizio della caccia;
9) di qualsiasi natura derivanti, direttamente o meno, dall'amianto o da prodotti contenenti amianto;
10) di qualsiasi natura derivanti, direttamente o meno, da onde o campi elettromagnetici;
11) derivanti dall'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast o affittacamere e dalla responsabilità verso i clienti fruitori di questi servizi;
12) derivanti dai maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'assicurato verso terzi;
13) derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili (ad eccezione di quanto è previsto dalle garanzie R.C. CAPOFAMIGLIA - VITA PRIVATA e R.C. CAPOFAMIGLIA - VITA PRIVATA E CONDUZIONE);
14) derivanti dalla proprietà e dal possesso di animali (ad eccezione di quanto previsto dall'estensione facoltativa ANIMALI DOMESTICI);
15) derivanti dalla proprietà di immobili e relativi impianti fissi (ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia R.C. FABBRICATO);

È inoltre escluso il rimborso:

16) di quanto l'*Assicurato* è obbligato a pagare a titolo di multe o sanzioni.

67.2 – Limiti per la garanzia R.C. Fabbricato

La garanzia esclude:

1) i fatti accidentali derivanti e inerenti alla conduzione dell'*Abitazione assicurata* e alla vita privata;
2) in relazione alle parti comuni (se presenti) la *polizza* non copre la quota di risarcimento che spetta agli altri condomini, anche quando l'*assicurato* è obbligato a pagarla ai sensi dell'Art. 2055 del Codice Civile;

3) i danni a cose e/o fabbricati di terzi in stato di rovina;

Per le estensioni sempre operanti sono esclusi:

4) per l'estensione Pertinenze del fabbricato: i danni da abbattimento o potatura;
5) per l'estensione RC del committente di lavori: i danni di cui l'*Assicurato* deve rispondere per vizi dei progetti che ha fornito all'impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all'impresa appaltatrice;
6) per l'estensione Ricorso terzi da incendio: i danni a cose di terzi che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi altro titolo;
7) per l'estensione Rigurgito di fognature: i danni da rigurgito di fognatura pubblica.

67.3 – Limiti per la garanzia R.C. Conduzione

La garanzia esclude:

1) i fatti accidentali derivanti e inerenti alla proprietà dell'*Abitazione assicurata* e alla vita privata;
2) in relazione alle parti comuni (se presenti) la *polizza* non copre la quota di risarcimento che spetta agli altri condomini, anche quando l'*assicurato* è obbligato a pagarla ai sensi dell'Art. 2055 del Codice Civile;
3) i danni a cose e/o fabbricati di terzi in stato di rovina;

Per le estensioni sempre operanti sono esclusi:

4) per l'estensione Ricorso terzi da incendio: i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi altro titolo.

67.4 – Limiti per la garanzia R.C. Capofamiglia – Vita privata

La garanzia esclude:

1) i fatti accidentali derivanti e inerenti alla proprietà e/o alla conduzione di immobili destinati a qualsiasi tipo di utilizzo (ad esempio ad uso proprio, concessi in uso a terzi);

Sono inoltre esclusi i danni:

2) derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore ai 6,5 metri;
3) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio del paracadutismo e degli sport aerei in genere, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali;
4) derivanti dalla proprietà e possesso di *animali domestici* se non acquistata l'estensione facoltativa ANIMALI DOMESTICI;
5) cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante da parte dei figli minori dell'Assicurato quando sono affidati a tali persone;
6) a cose di terzi durante la messa in moto o guida di ciclomotori da parte di figli minori dell'*Assicurato* (o da altri familiari dichiarati incapaci per legge di cui l'*Assicurato* deve rispondere);
7) derivanti dalla proprietà e dall'utilizzo di droni diversi dai *droni giocattolo*;
8) derivanti da qualsiasi utilizzo di *droni giocattolo* che richieda autorizzazioni operative specifiche, certificazioni o licenze;
9) l'uso di scooter coperti e quadricicli elettrici, anche se non previsto il possesso di patentino.

Per l'estensione facoltativa ANIMALI DOMESTICI sono esclusi i danni:

10) causati da cani non in regola con la normativa vigente per la relativa proprietà e detenzione nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
11) causati da cani non iscritti all'anagrafe canina e/o sprovvisti di libretto sanitario;
12) a Cose di proprietà, detenute o possedute dall'Assicurato e/o dagli appartenenti al suo Nucleo Familiare a qualunque titolo;
13) ad altri animali domestici di proprietà dell'Assicurato o del suo Nucleo Familiare;
14) derivanti dall'esercizio della caccia;
15) provocati dagli animali in occasione di ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital;
16) cagionati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali;
17) conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all'attività di allevamento;
18) da Incendio, Esplosione o Scoppio provocato dall'animale

67.5 – Limiti per la garanzia R.C. Capofamiglia – Vita privata e conduzione

Relativamente ai fatti della vita privata. la garanzia esclude:

1) i fatti accidentali derivanti e inerenti alla proprietà di immobili;
2) i fatti accidentali derivanti e inerenti alla conduzione di immobili dati in uso a terzi o usati in via esclusiva come domicilio dai singoli familiari o utilizzati come studio professionale o ufficio;
3) tutto quanto indicato al **Paragrafo 67.4 – Limiti per la garanzia R.C. Capofamiglia – Vita Privata** dal punto 2) al punto 18);

Relativamente alla conduzione della dimora abituale e dell'eventuale dimora saltuaria, la garanzia esclude:

4) tutto quanto indicato al **Paragrafo 67.3 – Limiti per la garanzia R.C. Conduzione**.

67.6 – Limiti per la garanzia R.C. verso lavoratori domestici (R.C.O.)

La garanzia esclude:

1) asbestosi, silicosi e altre patologie provocate dall'amianto e/o dalla silice, ipoacusie;
2) sindrome da immunodeficienza acquisita;
3) le malattie professionali.

ART. 68 – LIMITI PER LA SEZIONE CATASTROFALE

68.1 – Limiti comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi i danni:

1) causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazione/occupazione militare;
2) causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche quando originati degli *eventi* previsti da questa sezione;

3) causati o agevolati con dolo dell'Assicurato o dei familiari con lui conviventi;
4) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, anche se avvenuti in occasione degli *eventi* previsti da questa sezione;
5) causati da smarrimento o da Furto dei Beni assicurati avvenuti in occasione degli *eventi* previsti da questa sezione;
6) causati da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenza degli *eventi* previsti da questa sezione*;*
7) causati da eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, maree, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine anche se causate da un terremoto (ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie **ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AI LOCALI** e **ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AL CONTENUTO**);
8) causati da eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, trombe d'aria;
9) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
10) causati da sovraccarico neve;
11) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, tranne nei casi in cui siano effetto diretto degli *eventi* previsti da questa sezione;
12) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
13) indiretti;
14) consequenziali, quali ad esempio lo sviluppo di fumo gas e vapori o mancata distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica,
15) a enti mobili all'aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
16) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento.

68.2 – Limiti per le garanzie ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AI LOCALI e ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AL CONTENUTO

Sono esclusi i danni:
1) causati da penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
2) causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, qualora non direttamente correlati all'evento;
3) a fabbricati costruiti in aree golenali.

ART. 69 – LIMITI PER LA SEZIONE FURTO

69.1 – Limiti per la garanzia FURTO e le relative estensioni

La *Compagnia* non indennizza i danni:
1) avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazione/occupazione militare;
2) avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
3) verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
4) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'*Assicurato*, ed in ogni caso da:
 a. persone del suo Nucleo Familiare convivente e/o a lui legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
 b. persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali comunicanti con questi;
 c. persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere;
 d. incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono;
 e. dipendenti dell'Assicurato, (tranne quanto assicurato dal punto A. del **Paragrafo 45.3 – Estensioni sempre operanti (valide solo per *dimora abituale* assicurata)**
5) *indiretti*;
6) da furto di collezioni, *gioielli e preziosi*, *oggetti pregiati*, *valori* avvenuto nella *dimora saltuaria* nei periodi in cui è disabitata;
7) da furto di collezioni, *gioielli e preziosi* e *valori* **non riposti** in cassaforte avvenuto nella *dimora abituale* quando disabitata a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno consecutivo di non abitazione;
8) da furto di collezioni, *gioielli e preziosi*, *oggetti pregiati*, *valori* **riposti** in cassaforte avvenuto nella *dimora abituale* quando disabitata a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno consecutivo di non abitazione;
9) da furto di *gioielli e preziosi*, *oggetti pregiati*, *valori* riposti nelle *dipendenze e/o pertinenze* non comunicanti con l'Abitazione assicurata;
10) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del Sinistro;
11) a *gioielli e preziosi*, *valori* inerenti alle attività professionali;
12) da furto di *valori* in caso di "furto con destrezza" come descritto al punto C. dell'**Art. 45 - OGGETTO DELLA COPERTURA FURTO**;

Per l'estensione facoltativa SCIPPO E RAPINA sono esclusi:
13) gli oggetti destinati alle attività professionali esercitate dall'*Assicurato* o dai componenti del suo Nucleo Familiare nonché gli oggetti in possesso a persone di età inferiore a 14 anni, salvo che abbiano subito lo Scippo o la Rapina accompagnati da persone maggiorenni.

ART. 70 – LIMITI PER LA SEZIONE ASSISTENZA

La *Società* non indennizza i danni:

1) che si sono verificati in conseguenza di *terremoti*, tsunami, eruzioni vulcaniche, *alluvioni e inondazioni*, *flash flood*, frane e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, gelo, mareggiate e altri sconvolgimenti della natura, quando il *Sinistro* è in rapporto con questi eventi;
2) che si sono verificati in occasione di: atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazione/occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, *terrorismo* o sabotaggio organizzato, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
3) determinati da dolo dell'Assicurato;
4) che si sono verificati in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono inoltre esclusi:

5) i costi relativi al materiale necessario per la riparazione;
6) i costi relativi alla manodopera per la prestazione “Invio di un serrandista”, quando il danno non ha generato una situazione di reale emergenza;
7) per la prestazione “Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici", gli elettrodomestici non citati nella prestazione e, in ogni caso, tutti gli elettrodomestici coperti da garanzia legale;
8) per la prestazione “Recupero dati informatici", i danni da *fenomeno elettrico*, da versamenti di liquidi e da caduta accidentale. Sono inoltre sempre esclusi i danni a:
 a. dischi Raid,
 b. hard-disk esterni e chiavette usb,
 c. le macchine virtuali (VM),
 d. tutte le memory card,
 e. tutti PC utilizzati come server.

ART. 71 – LIMITI PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

Salvo quanto diversamente indicato nelle singole Garanzie, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

1) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
2) alla materia fiscale e amministrativa;
3) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori;
4) al pagamento di multe o ammende, pene e sanzioni in genere;
5) a fatti conseguenti a atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazione/occupazione militare, tumulti popolari, sommosse popolari atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
6) a fatti conseguenti ad eventi naturali, terremoti, per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
7) a fatti dolosi delle persone assicurate;
8) a fatti che abbiano causato inquinamento dell’ambiente;
9) a vertenze con la Società relative all’applicazione/validità delle garanzie ricomprese in Polizza;
10) all’adesione a “Class Action” (azioni di classe);
11) alla difesa penale per abuso o sfruttamento di minori in genere;
12) ad ogni azione commessa dagli Assicurati quando si trovano in stato di ebbrezza, utilizzano sostanze stupefacenti o psicotrope o, in caso di incidente stradale, omettono il soccorso;
13) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili;
14) all’esercizio di ogni attività professionale;
15) a controversie di natura contrattuale in genere;
16) per controversie dei soggetti assicurati in qualità di proprietari con il conduttore dell’immobile, o di parte di esso, dato in locazione;
17) per controversie relative ad immobili ad uso commerciale;
18) in caso di controversie tra comproprietari;
19) in caso di controversie tra persone assicurate.

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

ART. 72– OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Compagnia* ed inviare la denuncia entro **3 giorni** dall'evento o da quando egli ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia deve essere mandata all'indirizzo della *Società* per raccomandata A/R o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio, eventualmente anche attraverso l'Intermediario che ha in gestione il contratto.

L'inadempimento di tale obbligo nei termini previsti può comportare la decadenza totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

La *Compagnia* può richiedere documenti aggiuntivi per valutare il danno, diversi da quelli indicati per ciascuna prestazione o garanzia. L'*assicurato* si impegna già da ora a inviarli tempestivamente quando richiesti.

La *Società* ha sempre il diritto di visionare le cose assicurate e l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni necessarie

Di seguito i recapiti per la denuncia di sinistro per le diverse sezioni:

Per sinistri relativi alle sezioni:

DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI
RESPONSABILITÀ CIVILE
CATASTROFALE
FURTO

Raccomandata A/R: Global Assistance Spa – Piazza Diaz, 6 – 20123 Milano
E-mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it

Per sinistri relativi alla sezione ASSISTENZA contattando la Centrale Operativa ai seguenti recapiti:

Per chiamate dall'Italia: 800 295 122
Per chiamate dall'estero: +39 0117425601

secondo gli obblighi specificati al **Paragrafo 72.5 – Norme valide per i sinistri relativi alla SEZIONE ASSISTENZA**

Per sinistri relativi alla sezione TUTELA LEGALE:

Raccomandata A/R: Global Assistance Spa, Area Tutela Legale – Piazza Diaz, 6 – 20123 Milano
E-mail: areatutelalegale@globalassistance.it

72.1 – Norme valide per i sinistri relativi alla sezione DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI

In aggiunta a quanto specificato agli obblighi di denuncia, l'*Assicurato* deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti;
b) in caso di *Incendio, Esplosione, Scoppio*, altro evento di sospetta origine dolosa, denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria **entro 48 ore** da quando il Sinistro è accaduto e fornire copia di tale denuncia alla Società;
c) conservare le tracce e i residui del *Sinistro*, senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
d) presentare alla *Società*, **entro i 5 giorni successivi** alla denuncia, una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate/distrutte mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso.

L'inadempimento di anche uno solo di questi obblighi può comportare la decadenza totale o parziale del diritto all'indennizzo.

72.1.1 – Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri qui riportati. Al danno, così definito, vengono applicati gli scoperti, le limitazioni e le franchigie, se previsti.

A. Per il *fabbricato*

La determinazione del danno si ottiene calcolando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate **e sottraendo** al risultato il valore dei residui.

B. Per il *contenuto*

L'ammontare del danno si determina:

1 Per l'arredamento e gli oggetti particolari: calcolando il *Valore a nuovo* delle cose assicurate **e sottraendo** il *Valore a nuovo* delle cose rimaste illese e il valore residuo di quelle danneggiate.
2 Per i beni appartenenti alle categorie *gioielli e preziosi* e *oggetti pregiati*: calcolando il *valore di mercato* delle cose assicurate **e sottraendo** il *valore di mercato* delle cose rimaste illese e il valore residuo di quelle danneggiate.
3 Per i titoli di credito: il loro valore corrisponde a quello indicato sui titoli. Sono previste le seguenti condizioni:
 i) Pagamento: la Società paga alla scadenza del titolo (salvo diverso accordo).
 ii) Restituzione: se il titolo viene recuperato tramite ammortamento, l'Assicurato deve restituire l'indennizzo ricevuto.
 iii) Effetti cambiari: sono coperti solo se è ancora possibile esercitare l'azione cambiaria.
4 Per i documenti personali: dal costo materiale di riparazione o duplicazione, escludendo eventuale valore artistico, scientifico, affettivo.
5 Per le cose assicurate fuori uso o in condizioni di inservibilità: calcolando il *valore allo stato d'uso*.

C. Per i *pannelli solari*

L'ammontare del danno si calcola a valore a nuovo sommando:

1 costo di rimpiazzo dei pannelli distrutti con altri equivalenti;
2 costo di riparazione dei pannelli danneggiati;
3 spese di trasporto e installazione

e sottraendo il valore degli eventuali residui.

D. Per le *lastre*

Relativamente ai soli eventi assicurati dalla garanzia opzionale **LASTRE**, l'ammontare del danno si calcola a valore a nuovo sommando:

1 costo di rimpiazzo delle lastre distrutte con altre equivalenti;
2 costo di riparazione di lastre danneggiate;
3 spese di trasporto e installazione

e sottraendo il valore degli eventuali residui.

Per gli eventi in cui le *lastre* sono assicurate come parte delle partite fabbricato e/o contenuto, valgono le regole descritte ai relativi punti A. e B.

Eventuali controversie tra *Assicurato* e *Compagnia* saranno gestite secondo quanto specificato al **Paragrafo 73.5 - Procedura per la valutazione del danno in caso di controversie**.

72.1.2 – Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a *valore intero*

Fermo quanto disciplinato all'Art. 1907 del Codice Civile si stabilisce che se al momento del *sinistro* la *somma assicurata* per il *Fabbricato* (maggiorata del 15%) risulta inferiore al valore di ricostruzione a nuovo, la *Società* indennizza in proporzione (vedi esempio).

Esempio:

Somma assicurata per il fabbricato: **€ 150.000**
Valore di ricostruzione al momento del sinistro: **€ 200.000**
Somma assicurata + 15% = €172.500 < €200.000 → **si applica la proporzionale**
Danno di **€50.000**
Somma indennizzabile = €50.000 × (€172.500 / €200.000) = **€43.125**

Alla somma indennizzabile vengono detratti eventuali franchigie o scoperti quando previsti dal contratto.

72.1.3 – Riduzione delle *somme assicurate*

In caso di *sinistro*, le *somme assicurate* ed i relativi limiti di indennizzo sono ridotti, con effetto immediato rispetto al pagamento dell'indennizzo o dell'anticipo e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile. Se a seguito del *Sinistro* stesso la *Compagnia* decide invece di recedere dal *contratto*, provvederà a rimborsare il premio imponibile non consumato in proporzione alla *somma assicurata* rimasta in essere.

72.2 – Norme valide per i sinistri relativi alla sezione RESPONSABILITÀ CIVILE

In aggiunta a quanto specificato agli obblighi di denuncia si specifica che:

1. La denuncia deve contenere l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. La denuncia deve essere inoltre corredata della copia della richiesta di risarcimento effettuata dal terzo all'*Assicurato*,
2. Se il *Sinistro* è provocato da un familiare dell'*Assicurato* deve essere prodotto anche un certificato di "Stato di Famiglia".
3. In ogni caso l'*Assicurato* deve inoltre far pervenire **tempestivamente** alla *Società* notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e **in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 del Codice Civile.**

L'*Assicurato* è tenuto a fornire alla *Società* tutti gli atti e documenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

72.2.1 – Gestione della vertenza di danno e spese legali

La *Società* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'*Assicurato:*
- ✓ in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale;
- ✓ designando, quando necessario, legali e tecnici;
- ✓ avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

La *Società* tiene a proprio carico le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite del 25% del massimale stabilito** in *Polizza* per la garanzia oggetto di sinistro.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite tra *Società* e *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.
L'*Assicurato* **deve astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Società*.
La *Società* **non riconosce**, peraltro, spese sostenute dall'Assicurato **per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

72.3 – Norme valide per i sinistri relativi alla SEZIONE CATASTROFALE

In aggiunta a quanto specificato agli obblighi di denuncia, l'*Assicurato* deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti;
b) in tutti i casi previsti dalla legge, denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria **entro 48 ore** da quando il Sinistro è accaduto e fornire copia di tale denuncia alla Società;
c) conservare le tracce e i residui del *Sinistro*, senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
d) presentare alla *Società*, **entro i 5 giorni successivi** alla denuncia, una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate/distrutte mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso.

L'inadempimento di anche uno solo di questi obblighi può comportare la decadenza totale o parziale del diritto all'indennizzo.

72.3.1 – Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri qui riportati. Al danno, così definito, vengono applicati gli scoperti, le limitazioni e le franchigie, se previsti.

A. Per il *fabbricato*
La determinazione del danno si ottiene calcolando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate **e sottraendo** al risultato il valore dei residui.

B. Per il *contenuto*
L'ammontare del danno si determina:
1. Per l'arredamento e gli oggetti particolari: calcolando il *Valore a nuovo* delle cose assicurate **e sottraendo** il *Valore a nuovo* delle cose rimaste illese e il valore residuo di quelle danneggiate.
2. Per le raccolte e collezioni: calcolando il valore dei singoli pezzi distrutti o danneggiati, senza considerare l'eventuale deprezzamento della raccolta o collezione conseguente al danno o delle rispettive parti.
3. Per i documenti personali: dal costo materiale di riparazione o duplicazione, escludendo eventuale valore artistico, scientifico, affettivo.
4. Per le cose assicurate fuori uso o in condizioni di inservibilità: calcolando il *valore allo stato d'uso*.

Eventuali controversie tra *Assicurato* e *Compagnia* saranno gestite secondo quanto specificato al **Paragrafo 73.5 - Procedura per la valutazione del danno in caso di controversie**

L'assicurato avrà diritto a ricevere l'intero indennizzo solo procedendo:
- **alla riparazione / ricostruzione del *Fabbricato* entro 2 anni;**
- **al rimpiazzo del *Contenuto* entro 1 anno**

dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, a patto che questo non arrechi un danno alla *Compagnia*.
La *Compagnia* limiterà l'indennizzo (rispetto alle modalità di determinazione del danno) al valore delle cose al momento del sinistro, fino a quando non avrà prova dell'esecuzione dei lavori / acquisto dei nuovi beni mediante relative fatture.

72.3.2 – Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a *valore intero*

Fermo quanto disciplinato all'Art. 1907 del Codice Civile si stabilisce che se al momento del *sinistro* la *somma assicurata* per il *Fabbricato* (maggiorata del 15%) risulta inferiore al valore di ricostruzione a nuovo, la *Società* indennizza in proporzione.

72.3.3 – Riduzione delle *somme assicurate*

In caso di *sinistro*, le *somme assicurate* ed i relativi limiti di indennizzo sono ridotti, con effetto immediato rispetto al pagamento dell'indennizzo o dell'anticipo e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile. Se a seguito del *Sinistro* stesso la *Compagnia* decide invece di recedere dal *contratto*, provvederà a rimborsare il premio imponibile non consumato in proporzione alla *somma assicurata* rimasta in essere.

72.4 – Norme valide per i sinistri relativi alla SEZIONE FURTO

In aggiunta a quanto specificato agli obblighi di denuncia, l'*Assicurato* deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti;
b) fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia e fornire copia di tale denuncia alla *Società*;

c) conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del *Sinistro*, senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale. L'*assicurato* deve conservarle:
 - fino al sopralluogo del perito incaricato (se richiesta perizia);
 - fino alla liquidazione del danno (se non è richiesta perizia).

d) presentare alla *Società*, **entro i 5 giorni successivi** alla denuncia, una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate/distrutte mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso.

L'inadempimento di anche uno solo di questi obblighi può comportare la decadenza totale o parziale del diritto all'indennizzo.

72.4.1 – Recuperi in caso di furto e rapina

L'*assicurato* deve comunicare immediatamente alla *Compagnia* il recupero totale o parziale dei beni sottratti. La proprietà dei beni recuperati:
- in caso di indennizzo già pagato completamente, passa alla *Compagnia*;
- in caso di indennizzo pagato in parte, il valore di recupero è diviso tra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione all'*indennizzo* versato.

L'*assicurato* può sempre riprendersi i beni recuperati restituendo l'indennizzo ricevuto.

72.4.2 – Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri qui riportati. Al danno, così definito, vengono applicati gli scoperti, le limitazioni e le franchigie, se previsti.
L'ammontare del danno si determina:
1. Per l'arredamento e gli oggetti particolari: calcolando il costo di rimpiazzo a nuovo dei beni sottratti o danneggiati con altri nuovi uguali o equivalenti, incluse le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
2. Per i beni appartenenti alle categorie *gioielli e preziosi* e *oggetti pregiati*: calcolando il valore che i beni avevano al momento del sinistro, oppure il costo di riparazione se solo danneggiati.
3. Per i titoli di credito: il loro valore corrisponde a quello indicato sui titoli. Sono previste le seguenti condizioni:
 i) Pagamento: la Società paga alla scadenza del titolo (salvo diverso accordo).
 ii) Restituzione: se il titolo viene recuperato tramite ammortamento, l'Assicurato deve restituire l'indennizzo ricevuto.
 iii) Effetti cambiari: sono coperti solo se è ancora possibile esercitare l'azione cambiaria.
4. Per le cose assicurate fuori uso o in condizioni di inservibilità: calcolando il *valore allo stato d'uso*.

In nessun caso l'indennizzo per ciascun bene può superare il doppio del suo valore al momento del sinistro.
Eventuali controversie tra *Assicurato* e *Compagnia* saranno gestite secondo quanto specificato al **Paragrafo 73.5 - Procedura per la valutazione del danno in caso di controversie**

72.5 – Norme valide per i sinistri relativi alla SEZIONE ASSISTENZA

Per usufruire delle prestazioni di assistenza *l'**Assicurato*** **dovrà attivare telefonicamente la *Centrale Operativa***, attiva 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

Al fine di ottenere un tempestivo intervento, si dovranno comunicare, oltre alle proprie generalità, i seguenti ULTERIORI dati:

- ✓ numero di Polizza;
- ✓ prestazione richiesta;
- ✓ luogo e recapito telefonico per i successivi contatti.

L'inadempimento dell'obbligo sopra indicato comporta la decadenza dal diritto alla prestazione di assistenza o alla *Garanzia*.
Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più prestazioni, la *Società* non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La *Società* si impegna a comunicare tempestivamente al *Contraente* i nuovi riferimenti telefonici in caso di modifiche.

72.6 – Norme valide per i sinistri relativi al

la SEZIONE TUTELA LEGALE

In aggiunta a quanto specificato agli obblighi di denuncia si specifica che l'*Assicurato* deve denunciare qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza prima di prendere qualsiasi iniziativa.
Alla denuncia del Sinistro va allegata:
- ✓ una descrizione esaustiva dell'accaduto,
- ✓ tutta la documentazione di cui si è in possesso

72.6.1 – Gestione del caso assicurativo

Le fasi della controversia sono così gestite:
1. Fase stragiudiziale
 La Compagnia assiste l'Assicurato per tentare una soluzione bonaria della controversia, intervenendo direttamente o tramite un legale da lei incaricato.

2. Fase giudiziale
 Se la fase stragiudiziale non ha successo e ci sono possibilità di vittoria, l'Assicurato può scegliere liberamente un avvocato iscritto al foro competente per la controversia.
 Se l'Assicurato non indica un legale, nemmeno dopo sollecito della Compagnia, questa ne nominerà uno direttamente, a cui l'Assicurato deve conferire mandato.

Sono previste le seguenti condizioni di copertura:

A. Appelli e gradi superiori di giudizio
 La garanzia copre anche i gradi superiori di giudizio (appello, ricorso per cassazione), se l'impugnazione ha possibilità di successo, fino a esaurimento del massimale.
B. Transazioni
 L'Assicurato non può accordarsi direttamente con la controparte (né in via stragiudiziale né in giudizio) senza preventiva autorizzazione della Compagnia.
C. Consulenti tecnici
 La nomina di consulenti tecnici di parte o d'ufficio va concordata con la *Compagnia*.
 La *Compagnia* non risponde dell'operato di avvocati, consulenti tecnici e periti.

72.6.2 – Risoluzione dei conflitti

In caso di disaccordo tra *Assicurato* e *Compagnia* sulla gestione del *sinistro*, la decisione può essere affidata a:

1. Arbitrato (alternativa alle vie giudiziarie)
 L'arbitro decide secondo equità ed è nominato:
 - di comune accordo tra le *parti*, oppure
 - in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

 Le spese arbitrali sono divise a metà tra le parti, indipendentemente dall'esito.
2. Giudice ordinario
 Resta sempre possibile ricorrere al tribunale.

72.6.3 – Recupero delle somme

A. Somme spettanti all'Assicurato
 L'Assicurato ha diritto all'intero importo dei risarcimenti ottenuti dalla controparte (capitale e interessi).
B. Somme spettanti alla Compagnia
 La Compagnia ha diritto al rimborso delle spese legali (onorari, competenze e spese) che ha sostenuto o anticipato, se:
 - liquidate dal giudice, oppure
 - concordate in via transattiva o stragiudiziale.

ART. 73 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata la copertura e valutato il danno, la Compagnia comunica l'esito all'Assicurato entro **30 giorni** dal ricevimento della documentazione completa e dalla conclusione degli accertamenti peritali.
Questo limite si estende a 90 giorni in caso di sinistri per danni a persone che richiedano accertamenti medici (morte, lesioni, invalidità permanente).
La *Compagnia* dà disposizione al pagamento entro **15 giorni** dalla restituzione della quietanza firmata dall'*Assicurato* (salvo opposizione da parte sua).
Per le garanzie della Sezione Tutela Legale, **la *Compagnia* invia la quietanza** solo dopo aver ricevuto la comunicazione di chiusura del caso da parte del legale.

73.1 – Anticipi sul pagamento dell'indennizzo

Limitatamente ai *sinistri* relativi alle sezioni DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI e CATASTROFALE, l'Assicurato può richiedere un anticipo pari al **50%** dell'indennizzo minimo stimato (calcolato a *valore reale*, non a *valore a nuovo*) alle seguenti condizioni:

- ✓ Il danno stimato deve essere almeno **pari al 40% della *somma assicurata***;
- ✓ Non devono esserci contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- ✓ L'assicurato deve fornire (a richiesta dalla *Società*) la documentazione che escluda il dolo;

Pagamento dopo **60 giorni** dalla denuncia del sinistro, e **comunque non prima**:

- ✓ di **30 giorni** dalla richiesta di anticipo;
- ✓ della redazione del verbale con l'ammontare del danno risultante dagli esiti peritali;
- ✓ della ricezione della documentazione;

Il limite massimo di anticipo è pari a **€ 300.000.**
Decorsi **90 giorni** dal primo anticipo, l'Assicurato può richiedere un solo ulteriore anticipo **sulla quota "*valore a nuovo*"** (cioè la differenza rispetto al valore reale già anticipato), calcolato in base allo stato di avanzamento dei lavori. Lo stato di avanzamento lavori dovrà essere provato da idonea documentazione attestante il completo utilizzo del valore anticipato per la ricostruzione dei beni danneggiati.

73.2 – Limite massimo di indennizzo

Tranne che per il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (relativo alle spese di salvataggio) la *Compagnia* non è mai tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

73.3 – Sospensione del pagamento

Se è in corso un procedimento giudiziario sulla causa del *sinistro*, il pagamento è sospeso fino a quando l'Assicurato dimostri che il danno non deriva da:

- dolo o colpa grave dell'Assicurato

- confische o requisizioni

Per la garanzia Furto, la verifica si estende anche alle persone indicate al punto 4) del Paragrafo 68.1 – Limiti per la garanzia FURTO e le relative estensioni

73.4 – Documentazione aggiuntiva in caso di persona giuridica

Se l'Assicurato beneficiario (in quanto proprietario del *fabbricato*) è un'impresa, la Compagnia può richiedere prima del pagamento:
- attestazione del Tribunale sulla non apertura di procedure concorsuali
- certificato Camera di Commercio.

73.5 – Procedura per la valutazione del danno in caso di controversie

A. *Arbitrato*

In caso di disaccordo le *Parti* hanno la facoltà di ricorrere ad un *Arbitrato* mediante *Periti* nominati uno dalla *Società* ed uno dall'*Assicurato* con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Ciascuna *parte* può rivolgersi al Presidente del Tribunale della zona in cui è avvenuto il sinistro per far nominare:
- il perito di controparte (se non nominato);
- il terzo perito (se i due periti non trovano l'accordo).

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo sono ripartite a metà e il *Contraente* conferisce alla *Società* la facoltà di liquidare questa spesa trattenendo la sua quota dall'Indennizzo eventualmente dovuto.

B. Compiti dei periti

In caso di *Arbitrato* i Periti devono:
a. ricercare circostanze, cause, natura e dinamica del *Sinistro*;
b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, dichiarare se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non comunicate in precedenza, verificare che l'*Assicurato* abbia rispettato gli obblighi in caso di sinistro esposti ad inizio articolo;
c. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità dei *beni assicurati* e lo stato in cui si trovano a seguito del *sinistro* (se distrutti, danneggiati o illesi);
d. procedere alla stima del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un apposito verbale.

I risultati delle valutazioni descritte nei punti c) e d) **sono vincolanti per le parti, che non possono contestarli in giudizio. Resta possibile l'impugnazione solo in caso di:**
- dolo del perito;
- violazione delle regole della perizia stabilite in contratto;
- errori materiali di calcolo

La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla. In questo caso, il rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale definitivo di perizia. **I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.**

ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO

Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto.

Art. 817 – Pertinenze
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Art. 818 – Regime delle pertinenze
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi, i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

Art. 1588 – Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 – Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 – Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione.
L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo Anno.
Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma Assicurato.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c.

Art. 1897 – Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese

Art. 1898 – Aggravamento del Rischio
Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.
L'Assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.
Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.
Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 – Durata dell'assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.
L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 – Mancato pagamento del Premio
Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale
in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro
L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'Assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il Sinistro o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'Assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del Sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 – Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2055 – Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo di dati personali comuni particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Il "dato personale" è "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato")". Ai fini della presente Informativa il Titolare tratta i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero telefonico, codice fiscale o P. IVA dell'interessato e dei soggetti da lui indicati per la copertura assicurativa. Oltre alle categorie di dati indicati potranno anche essere trattati, previo consenso espresso dell'interessato, anche per conto degli altri soggetti inclusi nella copertura assicurativa, i dati relativi allo stato di salute di cui all'art. 9 (dati sanitari, raccolti tramite un meccanismo di acquisizione del consenso direttamente dai soggetti assicurati diversi dal contraente). Potranno anche essere trattati i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art.10 del GDPR nei casi e nei limiti previsti dall'art. 2-octies, co. 3, lett. d) D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità indicate al punto 2 della presente informativa.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Titolare delle seguenti finalità:

- Procedere all'elaborazione di preventivi Assicurativi, sulla base delle informazioni ricevute - Art. 6, par. 1, lett. b) GDPR;
- Procedere alla valutazione dei requisiti per l'assicurabilità dei soggetti interessati alla stipula del contratto - Art. 6, par. 1, lett. b) GDPR;
- Procedere alla conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti:
 - per i dati comuni: Art. 6, par. 1, lett. b) e lett. c) GDPR;
 - per i dati sanitari: Art. 9, par. 2, lett. a) GDPR (consenso esplicito dell'interessato);
 - per i dati relativi a condanne penali e reati: art. 10 GDPR e art. 2-octies, co. 3, lett. d) D.Lgs. 196/2003, limitatamente alle finalità di accertamento, esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria e prevenzione e contrasto delle frodi assicurative.
- Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità:
 - per i dati comuni: Art. 6, par. 1, lett. c) GDPR;
 - per i dati sanitari: Art. 9, par. 2, lett. a) GDPR (consenso) e/o Art. 9, par. 2, lett. g) GDPR (Codice Assicurazioni Private e normativa IVASS), ove applicabile;
 - per i dati relativi a condanne penali e reati, ove richiesto da specifica norma di legge: art. 10 GDPR e art. 2-octies, co. 3, lett. d) D.Lgs. 196/2003.
- Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio accertamento, esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria:
 - per i dati comuni: Art. 6, par. 1, lett. f) GDPR;
 - per i dati sanitari: Art. 9, par. 2, lett. f) GDPR;
 - per i dati relativi a condanne penali e reati: art. 10 GDPR e art. 2-octies, co. 3, lett. d) D.Lgs. 196/2003.

Il trattamento avviene nell'ambito di attività assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Vostri dati personali, inclusi i dati particolari ai sensi dell'art. 9, e i dati giudiziari ai sensi dell'art.10 del GDPR, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 comma 1 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento in formato sia cartaceo che elettronico. Il titolare non effettua processi decisionali automatizzati né profilazione ai sensi dell'art. 22 del Regolamento.

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO E DEL MANCATO CONFERIMENTO

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati può essere:
a) Obbligatorio in base ad una legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile)
b) Strettamente necessario alla redazione di preventivi assicurativi;
c) Strettamente necessario alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di procedere alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.
Il mancato conferimento dei dati relativi a condanne penali o reati comporterà l'impossibilità di includere la copertura della Tutela Legale all'interno del contratto (per il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati necessari all'accertamento delle responsabilità, alla gestione dei sinistri e alla prevenzione e contrasto delle frodi assicurative).

5. CONSERVAZIONE

I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per il periodo di validità contrattuale assicurativa e successivamente per un periodo di 10 anni. I dati relativi all'esecuzione del contratto sono conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, in conformità ai termini di prescrizione ordinari di cui all'art. 2946 c.c.; i dati fiscali e contabili sono conservati per 10 anni ai sensi degli artt. 22 e 43 d.p.r. 600/1973. Decorso tale termine i dati personali saranno cancellati. I dati sanitari di cui all'art. 9 GDPR sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del contratto assicurativo e alla gestione dei sinistri correlati. Ove necessari per l'adempimento di obblighi di legge o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria, potranno essere conservati nei limiti dei termini di prescrizione applicabili e comunque non oltre il termine di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale. I dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 GDPR sono conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati trattati. Ove necessari per l'adempimento di obblighi di legge o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria, potranno essere conservati nei limiti dei termini di prescrizione applicabili e comunque non oltre il termine di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.

6. ACCESSO AI DATI

I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:

- A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento;
- A intermediari assicurativi per finalità di conclusione gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione dei sinistri relativi ai medesimi contratti nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento per le attività di intermediazione, ovvero di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR per le attività svolte su specifico mandato del Titolare;
- A soggetti esterni che forniscono servizi in outsourcing al Titolare nella loro qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- A riassicuratori con i quali il Titolare sottoscriva specifici trattati per la copertura dei rischi riferiti al contratto assicurativo nella loro qualità di autonomi titolari.

7. COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità di cui al punto 2 precedente e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, a:

- terzi soggetti operanti nel settore assicurativo, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento;
- società di servizi informatici e società a cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing, nella loro qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria per legge.

8. DIFFUSIONE

I dati personali di cui alla presente informativa non sono soggetti a diffusione.

9. TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno del territorio italiano o comunque dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento all'esterno dell'Unione Europea.

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessato, Lei ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti nei confronti del Titolare del trattamento:

- Diritto di accesso (art. 15 GDPR): ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati trattati, destinatari o categorie di destinatari cui i dati sono stati o saranno comunicati, periodo di conservazione previsto, esistenza di processi decisionali automatizzati.
- Diritto di rettifica (art. 16 GDPR): ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") (art. 17 GDPR): ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dalla norma, tra cui: i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti; il consenso è revocato e non sussiste altra base giuridica; i dati sono stati trattati illecitamente. Tale diritto non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria.
- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR): ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, tra cui: contestazione dell'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario alla verifica; trattamento illecito con opposizione alla cancellazione; dati non più necessari ma richiesti per l'accertamento, esercizio o difesa di diritti in sede giudiziaria; opposizione al trattamento ex art. 21, par. 1, in attesa della verifica circa la prevalenza dei motivi legittimi del Titolare.
- Diritto di notifica ai destinatari (art. 19 GDPR): il Titolare notifica a ciascuno dei destinatari cui i dati personali sono stati comunicati le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate ai sensi degli artt. 16, 17 e 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Su Sua richiesta, il Titolare La informa in merito a tali destinatari.
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR): ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti al Titolare, nonché trasmetterli a un altro titolare del trattamento, nei casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o su contratto e venga effettuato con mezzi automatizzati. Il diritto alla portabilità non si applica ai dati giudiziari.
- Diritto di opposizione (art. 21 GDPR): opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano basato sull'art. 6, par. 1, lett. e) o f) GDPR. Il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, i diritti e le libertà dell'interessato, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento a tale trattamento senza necessità di fornire alcuna motivazione (art. 21, par. 2 GDPR).
- Diritto di revoca del consenso (art. 7, par. 3 GDPR): revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati personali, ove questo costituisca la base giuridica del trattamento, incluso il consenso al trattamento dei dati sanitari ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a) GDPR. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Il Titolare La informerà delle eventuali conseguenze contrattuali, inclusa l'impossibilità di mantenere attive le coperture assicurative che richiedono il trattamento di tali dati.
- Diritto di proporre reclamo (art. 77 GDPR): proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (sito: www.garanteprivacy.it ; indirizzo: Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma), qualora ritenga che il trattamento dei dati personali che La riguardano violi il Regolamento.
- Diritto di ricorso giurisdizionale (art. 79 GDPR): adire l'autorità giudiziaria competente qualora ritenga che i Suoi diritti ai sensi del Regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento non conforme.

11. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti inviando una e-mail a dpo@globalassistance.it , una PEC o una raccomandata A.R. all'indirizzo del Titolare.

12. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è:
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Piazza Armando Diaz n. 6 - 20123 – Milano
Email: global.assistance@globalassistance.it
PEC: globalassistancespa@legalmail.it

Global Sistema Casa

(Ed. 2/**GSC2**)

Contratto di Assicurazione Multirischi Abitazione e Famiglia

INTERMEDIARIO - CODICE	N° POLIZZA	SOSTITUISCE POLIZZA N°

CONVENZIONE ATTIVATA:

CONTRAENTE

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE / P.IVA:

RESIDENZA / SEDE LEGALE

FORMULA ASSICURATA

IMMOBILE + NUCLEO FAMILIARE ☐ **SOLO IMMOBILE** ☐ **SOLO NUCLEO FAMILIARE** ☐

NUCLEO FAMILIARE ASSICURATO:

ASSICURATO (COGNOME NOME / CODICE FISCALE):
RESIDENZA (NUCLEO FAMILIARE):

OPZIONE CON RIDUZIONE DEL PREMIO: FRANCHIGIA € 350 SI ☐ NO ☐

GARANZIA		OPERATIVITÀ	MASSIMALE	FRANCHIGIA € 350
RC CAPOFAMIGLIA opzione (*)		-	-	-
Estensione facoltativa a pagamento (di cui)	**RC ANIMALI DOMESTICI**	-	-	-
RC verso LAVORATORI DOMESTICI		-	-	-
TUTELA LEGALE opzione		-	-	-
ASSISTENZA		-	-	-

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO: €

* **COPERTURA ASSICURATIVA PER ATTIVITA' SCIISTICA AMATORIALE (Ex. D. Lgs. del 28 febbraio 2021, n. 40 art 30)**

* **Si comunica che la presente polizza di Responsabilità Civile verso Terzi si intende valida, per il Contraente ed il suo nucleo famigliare convivente, ai sensi del D. Lgs. del 28 febbraio 2021, n. 40 art 30**

IMMOBILI ASSICURATI:

N° __ IMMOBILI ASSICURATI (VEDI ALLEGATO N° __ PER IL DETTAGLIO DEI RISCHI E DELLE RELATIVE GARANZIE)

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO: €

DURATA DEL CONTRATTO

TACITO RINNOVO: SI ☐ **NO** ☐	**DECORRENZA**: ORE 24:00 DEL	**SCADENZA**: ORE 24:00 DEL

FAC-SIMILE

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso l'Ivass al n. 014

Global Sistema Casa

(Ed. 2/**GSC2**)

POLIZZA N. **ED. 2/GSC2**

PREMIO DI POLIZZA

FRAZIONAMENTO:

INDICIZZAZIONE: SI ☐ **NO** ☐

		PREMIO IMPONIBILE (*)	IMPOSTE	PREMIO LORDO
PREMIO ALLA FIRMA: DALLE ORE 24,00 DEL	FINO ALLE ORE 24,00 DEL	€	€	€
PREMIO RATA SUCCESSIVA: DALLE ORE 24,00 DEL	FINO ALLE ORE 24,00 DEL	€	€	€

(*) CON RATEIZZAZIONE INFRANNUALE: ONERI DI FRAZIONAMENTO AGGIUNTIVI PARI AL 3%

I **MEZZI DI PAGAMENTO** CONSENTITI PRESSO L'INTERMEDIARIO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO OPPURE DIRETTAMENTE ALL'IMPRESA ALLA SCADENZA DELLE EVENTUALI RATE DI FRAZIONAMENTO SONO: BONIFICO BANCARIO O POSTALE, ASSEGNO BANCARIO, CIRCOLARE O POSTALE NON TRASFERIBILE, CONTANTE (FINO AI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE) CARTE DI CREDITO E/O CARTE DI DEBITO (PER IMPORTI SUPERIORI AD € 30,00).

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene l'effettivo pagamento, attestato da apposita quietanza consegnata dal distributore al contraente (all'atto del pagamento) oppure tramite invio mail.

CONTRATTO EMESSO A _____ IL _/__/____

IL CONTRAENTE

GLOBAL ASSISTANCE S.P.A.
(IL LEGALE RAPPRESENTANTE)

FAC-SIMILE

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso l'Ivass al n. 014

Global Sistema Casa

(Ed. 2/**GSC2**)

POLIZZA N. **ED. 2/GSC2**

DICHIARAZIONI RESE DAL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE DICHIARA:

- DI AVER RICEVUTO IL ***SET INFORMATIVO*** DELLA POLIZZA "GLOBAL SISTEMA CASA" – ED. 2/GSC2;
- DI APPROVARNE IN MODO SPECIFICO, AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C., E DEGLI ARTT. 33 E SS. DEL D.LGS. 206/2005, LE ***CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE*** ED IN PARTICOLARE LE DISPOSIZIONI DEI SEGUENTI ARTICOLI:

ART. 1 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO E VARIAZIONE DEL PREMIO, **ART. 3** - DISDETTA / PROROGA DEL CONTRATTO, **ART. 4** - FORO COMPETENTE - ARBITRATO, **ART. 11** - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO / AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO, **ART. 15** - DIRITTO DI RECESSO, **ART. 16** - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO, **ART. 17** - SOMME ASSICURATE E CUMULI PER EVENTO, **ART. 19** - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO, **ART. 52** - RIDUZIONI DELLA SOMMA ASSICURATA FURTO, **ART. 65** - ESCLUSIONI, **ART. 66** - LIMITI PER LA SEZIONE DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI, **ART. 67** - LIMITI PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE, **ART. 68** - LIMITI PER LA SEZIONE CATASTROFALE, **ART. 69** - LIMITI PER LA SEZIONE FURTO, **ART. 70** - LIMITI PER LA SEZIONE ASSISTENZA, **ART. 71** – LIMITI DI POLIZZA PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE, **ART. 72** - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA, **ART. 73** - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.

LUOGO _____ IL **IL CONTRAENTE** _____

ALTRE DICHIARAZIONI RESE DAL CONTRAENTE

AVVERTENZA: LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO CHE FORNISCE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE. È FATTO SALVO IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO.

AI FINI DELL'EFFICACIA DELLE GARANZIE IL CONTRAENTE DICHIARA:

Dichiarazioni del contraente (immobile)

- CHE GLI IMMOBILI ASSICURATI, DI CUI AGLI ALLEGATI CHE SEGUONO, RISPONDONO A TUTTI I REQUISITI INDICATI ALL'ART 9 – "REQUISITI DI ASSICURABILITÀ" DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE;
- CHE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DEL PRESENTE CONTRATTO NON SONO IN VIGORE ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE, SUL MEDESIMO RISCHIO ASSICURATO, STIPULATE CON ALTRE COMPAGNIE, AD ECCEZIONE DALL'EVENTUALE "POLIZZA CONDOMINIALE" O POLIZZE ACQUISITE IN MODO AUTOMATICO O ACCESSORIE AD ALTRI SERVIZI.
- CHE NEL TRIENNIO PRECEDENTE ALL'EMISSIONE DEL PRESENTE CONTRATTO:
 - ✓ NON VI SONO STATE COPERTURE ASSICURATIVE, SUL MEDESIMO RISCHIO, ANNULLATE DA PARTE DELL'ASSICURATORE;
 - ✓ NON SI SONO VERIFICATI EVENTI DANNOSI, SUL MEDESIMO RISCHIO, INERENTI LE GARANZIE PREVISTE DALLA PRESENTE POLIZZA.

Dichiarazioni del contraente (immobile)

- CHE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DEL PRESENTE CONTRATTO NON SONO IN VIGORE ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE, SUL MEDESIMO RISCHIO ASSICURATO, STIPULATE CON ALTRE COMPAGNIE, AD ECCEZIONE DALL'EVENTUALE "POLIZZA CONDOMINIALE" O POLIZZE ACQUISITE IN MODO AUTOMATICO O ACCESSORIE AD ALTRI SERVIZI.
- CHE NEL TRIENNIO PRECEDENTE ALL'EMISSIONE DEL PRESENTE CONTRATTO:
 - ✓ NON VI SONO STATE COPERTURE ASSICURATIVE, SUL MEDESIMO RISCHIO, ANNULLATE DA PARTE DELL'ASSICURATORE;
 - ✓ NON SI SONO VERIFICATI EVENTI DANNOSI, SUL MEDESIMO RISCHIO, INERENTI LE GARANZIE PREVISTE DALLA PRESENTE POLIZZA.

LUOGO _____ IL **IL CONTRAENTE** _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E PARTICOLARI AI SENSI DELL'ART. 9 e 10 DEL GDPR

IL CONTRAENTE E L'ASSICURATO DICHIARANO DI AVERE RICEVUTO L'INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) E ACCONSENTONO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ANCHE PARTICOLARI AI SENSI DELL'ART. 9 E 10 GDPR, NEI LIMITI E CON LE MODALITÀ IVI PREVISTE.

LUOGO _____ IL **IL CONTRAENTE** _____

FAC-SIMILE

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso l'Ivass al n. 014

Global Sistema Casa

(Ed. 2/**GSC2**)

ALLEGATO n. **Polizza N**

FABBRICATO ASSICURATO: n _

TIPOLOGIA ABITATIVA:	**LIVELLO DEL PIANO:**	**SUPERFICIE COMMERCIALE (MQ):**
USO:	**CLAUSOLA USO: -**	
UBICAZIONE:		**INTERNO / SCALA:**
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:		**ANNO DI COSTRUZIONE:**
PRESENZA POLIZZA CONDOMINIALE:	**ABITAZIONE PROTETTA DA ANTIFURTO:**	**VINCOLO:**

PROPRIETARIO O LOCATARIO O TITOLARE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL FABBRICATO ASSICURATO:

Il Contraente coincide con l'Assicurato identificato (che è proprietario o locatario del bene)

COGNOME NOME / DENOMINAZIONE:
CODICE FISCALE / P. IVA:

Garanzie / Somme Assicurate

OPZIONE CON RIDUZIONE DEL PREMIO: FRANCHIGIA € 350 SI ☐ NO ☐

DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI

GARANZIA		FORMA DI ASSICURAZIONE	OPERATIVITÀ	SOMMA ASSICURATA / MASSIMALE	FRANCHIGIA € 350
INCENDIO FABBRICATO		-	-	-	-
Estensioni facoltative a pagamento (di cui)	**EVENTI ATMOSFERICI** (*)	-	-	-	-
	EVENTI SOCIOPOLITICI	-	-	-	-
	SPARGIMENTO D'ACQUA	-	-	-	-
	RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI	-	-	-	-
	FENOMENO ELETTRICO	-	-	-	-
INCENDIO CONTENUTO		-	-	-	-
Estensioni facoltative a pagamento (di cui)	**EVENTI ATMOSFERICI** (*)	-	-	-	-
	EVENTI SOCIOPOLITICI	-	-	-	-
	SPARGIMENTO D'ACQUA	-	-	-	-
	FENOMENO ELETTRICO	-	-	-	-
LASTRE		-	-	-	-
PANNELLI SOLARI (*)		-	-	-	-

CATASTROFALE CASA

GARANZIA	FORMA DI ASSICURAZIONE	OPERATIVITÀ	SOMMA ASSICURATA / MASSIMALE	FRANCHIGIA € 350
TERREMOTO FABBRICATO (*)	-	-	-	-
TERREMOTO CONTENUTO (*)	-	-	-	-
ALLUVIONE FABBRICATO (*)	-	-	-	-
ALLUVIONE CONTENUTO (*)	-	-	-	-

FAC-SIMILE

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso l'Ivass al n. 014

Global Sistema Casa

(Ed. 2/**GSC2**)

POLIZZA N. **ED. 2/GSC2**

RESPONSABILITÀ CIVILE

GARANZIA	OPERATIVITÀ	MASSIMALE	FRANCHIGIA € 350
RC FABBRICATO	-	-	-
RC CONTENUTO	-	-	-

FURTO

GARANZIA		OPERATIVITÀ	MASSIMALE	FRANCHIGIA € 350
FURTO		-	-	-
Di cui:	**OGGETTI PREGIATI**	-	-	-
	GIOIELLI E PREZIOSI	-	-	-
Estensioni facoltative a pagamento (di cui)	**SCIPPO E RAPINA**	-	-	-
	DENARO CONTANTE	-	-	-

ASSISTENZA

GARANZIA	OPERATIVITÀ	MASSIMALE	FRANCHIGIA € 350
ASSISTENZA	-	-	-

TUTELA LEGALE

GARANZIA	OPERATIVITÀ	MASSIMALE	FRANCHIGIA € 350
TUTELA LEGALE opzione	-	-	-

(*) ***le presenti Garanzie prevedono una componente di premio relativa agli "eventi calamitosi" (detraibile ai fini IRPEF, nella misura prevista dalle norme di legge vigenti in materia) la quale è esente da imposte assicurative ai sensi dell'Art.1, commi 768 e 769, legge 205/2017.***

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO: €

LUOGO _____ IL **IL CONTRAENTE** _____

FAC-SIMILE

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso l'Ivass al n. 014